



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 650

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 9 novembre 2016

## I N D I C E

### Commissioni riunite

7<sup>a</sup> (Istruzione) e 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 4)* . . . . . Pag. 5

11<sup>a</sup> (Lavoro) e Comitato per le questioni degli italiani all'estero:

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 2)* . . . . . » 6

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria* . . . . . Pag. 7

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 41

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

*Plenaria* . . . . . » 47

4<sup>a</sup> - Difesa:

*Plenaria* . . . . . » 51

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 54

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 56

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 295)* . . . . . » 67

*Plenaria* . . . . . » 67

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 296)* . . . . . » 110

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 144)</i>	. . . . .	<i>Pag.</i> 111
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 145)</i>	. . . . .	» 111
<i>Plenaria</i>	. . . . .	» 112
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 304)</i>	. . . . .	» 113
<i>Plenaria</i>	. . . . .	» 113
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	. . . . .	» 149
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 89)</i>	. . . . .	» 152
<i>Plenaria</i>	. . . . .	» 152
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 221)</i>	. . . . .	» 156
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	. . . . .	» 157
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	. . . . .	» 165
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	. . . . .	» 166
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	. . . . .	» 190

### **Commissioni bicamerali**

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i>	. . . . .	<i>Pag.</i> 194
-----------------	-----------	-----------------

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	. . . . .	» 202
<i>Plenaria</i>	. . . . .	» 202

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Ufficio di Presidenza</i>	. . . . .	» 204
<i>Plenaria</i>	. . . . .	» 204

**Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 206

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15)* . . . . . » 208

---

**ERRATA CORRIGE** . . . . . *Pag.* 209

**COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE**

**7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali)**

**12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)**

Mercoledì 9 novembre 2016

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 4**

*Presidenza della Presidente della 12<sup>a</sup> Commissione  
DE BIASI*

*Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR GIOVANNI FABRIZIO BIGNAMI, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 827 (NUOVO POLO DI RICERCA «ITALIA 2040 HUMAN TECHNOPOLE»)*

**COMMISSIONI 11<sup>a</sup> e Comitato Italiani all'estero  
RIUNITI**

**11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)**

**Comitato per le questioni degli italiani all'estero**

Mercoledì 9 novembre 2016

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 2**

*Presidenza del Presidente del Comitato per le questioni  
degli italiani all'estero*

**MICHELONI**

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DEGLI ISTITUTI DI  
PATRONATO OPERANTI ALL'ESTERO*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 novembre 2016

**Plenaria****436<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2583) Deputato Sandra ZAMPA ed altri. – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1295) Francesca PUGLISI ed altri. – Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate**

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore MAZZONI (AL-A) riferisce sul disegno di legge n. 2583, già approvato dalla Camera dei deputati, volto a introdurre una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati, con la finalità di definire una disciplina unitaria organica. La materia, infatti, è attualmente regolata da disposizioni contenute in diversi provvedimenti, principalmente negli articoli 32 e 33 del testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché nel relativo regolamento di attuazione, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 535 del 1999. Specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minori non accompagnati sono inoltre contenute nel decreto legislativo n. 142 del 2015, con cui è stata recepita la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo. Con riferimento particolare ai minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale, oltre al menzio-

nato decreto n. 142, si applicano alcune disposizioni del decreto legislativo n. 25 del 2008 sulle procedure per la domanda di protezione internazionale e del decreto legislativo n. 251 del 2007.

I primi tre articoli del disegno di legge in esame definiscono l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina che si intende introdurre e affermano il principio generale del divieto di respingimento alla frontiera dei minori. In particolare, l'articolo 1 circoscrive l'applicazione della legge ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità. Si stabilisce altresì che i minori stranieri non accompagnati, a prescindere dall'intenzione di richiedere la protezione internazionale, sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

L'articolo 2 definisce il minore straniero non accompagnato come il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell'ordinamento italiano.

Con l'articolo 3 si introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati. Conseguentemente, è aggiornata anche la disposizione di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 184 del 1983, che nella attuale formulazione non consente l'ingresso nello Stato ai minori non muniti di visto d'ingresso per adozione, ovvero ai minori non accompagnati. In merito al provvedimento di espulsione di competenza del tribunale per i minorenni, si dispone che esso possa essere adottato a condizione che non comporti un rischio di danni gravi per il minore. È altresì specificato che la decisione del tribunale per i minorenni debba essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni.

Con l'articolo 4 il testo interviene sui termini della prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, riducendo da 60 a 30 giorni il tempo massimo in cui gli stessi devono rimanere nelle strutture di prima accoglienza. In tale ambito si svolge l'identificazione del minore – per la quale è introdotto il termine massimo di 10 giorni – e l'eventuale accertamento dell'età. In tali strutture, inoltre, i minori ricevono, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le procedure per l'identificazione del minore e per l'accertamento dell'età sono poi disciplinate nel dettaglio dal successivo articolo 5.

L'articolo 6 introduce alcune modifiche alla disciplina delle indagini familiari, mentre l'articolo 7 assegna agli enti locali il compito di promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza.



L'articolo 11 prevede che, presso ogni tribunale per i minorenni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, sia istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle.

In materia di rimpatrio assistito e volontario, l'articolo 8 sposta la competenza dell'adozione del provvedimento dalla Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro al tribunale per i minorenni competente.

L'articolo 9 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, alimentato dalle cosiddette cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza.

L'articolo 10 riguarda il permesso di soggiorno rilasciabile ai minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione, contemplando due sole tipologie, quello per minore età e quello per motivi familiari.

In materia di accoglienza, l'articolo 12 prevede che tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possano accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR. La capienza del Sistema dovrà pertanto essere commisurata alle effettive presenze dei minori sul territorio nazionale. Conseguentemente, viene modificata la denominazione del programma di accoglienza in «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati». Sono poi individuati alcuni criteri da rispettare nell'assegnazione delle strutture di lungo periodo. In particolare, si stabilisce che, nella scelta della struttura disponibile, occorre tenere in considerazione gli elementi emersi in sede di colloquio con il minore, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono soddisfare gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia.

L'articolo 13 interviene in riferimento alla possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. Si segnala, in particolare, una nuova disposizione che prevede l'affidamento ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età per quei minori che hanno intrapreso un percorso di integrazione, ma che raggiunta la maggiore età necessitano di un supporto prolungato di assistenza.

Gli articoli da 14 a 19 sono finalizzati a rafforzare alcuni dei diritti riconosciuti ai minori non accompagnati. Innanzitutto, l'articolo 14 estende la garanzia piena dell'assistenza sanitaria ai minori stranieri non accompagnati, prevedendo la loro iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. In relazione al diritto all'istruzione, è incentivata l'attivazione di specifiche misure, a decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strut-

ture di accoglienza, da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori, anche mediante convenzioni volte a promuovere programmi di apprendistato, nonché la predisposizione di progetti specifici con il coinvolgimento dei mediatori culturali.

Gli articoli 15, 16 e 19 disciplinano le garanzie processuali e procedurali a tutela del minore straniero. In particolare, l'articolo 15 stabilisce che l'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati sia assicurata in ogni stato e grado del procedimento, attraverso la presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri. Viene, inoltre, riconosciuto il diritto del minore straniero non accompagnato a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito, con la presenza di un mediatore culturale.

L'articolo 16 riconosce in capo al minore straniero non accompagnato, coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale, il diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

L'articolo 19 autorizza gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, registrate presso il Ministero del lavoro, a intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa.

Gli articoli 17 e 18 prevedono particolari forme di tutela per specifiche categorie di minori non accompagnati, vittime di tratta e richiedenti protezione internazionale.

Ai sensi dell'articolo 20, l'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

L'articolo 21 reca le disposizioni finanziarie. Con una norma di coordinamento finale, l'articolo 22 attribuisce al Governo il compito di apportare le necessarie modifiche, conseguenti all'entrata in vigore della legge, sia al regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione, sia al regolamento del comitato per i minori stranieri.

Si sofferma, quindi, sul disegno di legge n. 1295, d'iniziativa della senatrice Puglisi e altri, sottolineando alcuni aspetti per cui la proposta si differenzia dal testo approvato dalla Camera dei deputati.

In particolare, l'articolo 1, nel definire l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, stabilisce che queste si riferiscono ai minori stranieri

non accompagnati presenti sul territorio nazionale, compresi quelli provenienti da Paesi membri dell'Unione europea, per i quali però sono fatte salve le disposizioni di maggior favore applicabili in ragione della loro cittadinanza di un Paese membro dell'Unione.

Con l'articolo 4, si intende garantire a ogni minore straniero non accompagnato un servizio di prima assistenza e l'accompagnamento in una struttura di prima accoglienza, anche prima e indipendentemente dalla conclusione delle operazioni di identificazione e anche in luoghi diversi da quelli indicati come valichi di frontiera.

L'articolo 5 dispone che anche gli uffici di frontiera possano segnalare, al pari di ogni altro pubblico ufficiale, la presenza di persone straniere di minore età non accompagnate alle autorità competenti, tra cui il tribunale per i minorenni, chiamato ad adottare opportuni provvedimenti temporanei nell'interesse della persona di minore età.

In merito alle procedure di identificazione dei minori stranieri non accompagnati, non si segnalano differenze rilevanti con il disegno di legge n. 2583, a parte il fatto che l'articolo 6 colloca le nuove norme dopo l'articolo 31 del testo unico in materia di immigrazione e prevede che le operazioni di identificazione si concludano con il fotosegnalamento del minore, che tuttavia non è inserito nel sistema di identificazione dattiloscopica europea EURODAC.

L'articolo 13 istituisce il Sistema nazionale di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, al fine di individuare la soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore, attraverso la consultazione di un sistema informativo e informatizzato delle comunità di accoglienza per minori accreditate, che segnala i posti di accoglienza disponibili sul territorio.

Con l'articolo 20 si istituisce – presso ogni commissione territoriale – una sezione specializzata nell'ascolto dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale.

L'articolo 21 prevede che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato anche allo straniero che – dopo aver espiato una pena detentiva o una misura alternativa alla detenzione per reati commessi durante la minore età – partecipi attivamente ad un percorso di reinserimento sociale.

L'articolo 23 prevede la costituzione di un tavolo tecnico con finalità di indirizzo delle politiche di protezione e tutela dei minori stranieri non accompagnati, con la partecipazione delle autorità coinvolte, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni di tutela e delle comunità di accoglienza, stabilendo lo svolgimento di periodiche consultazioni con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati.

Infine, per la copertura degli oneri finanziari, all'articolo 25 si istituisce il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, con dotazione pluriennale stabilita dal Ministero del lavoro, sentita la Conferenza unificata.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene opportuno valutare la compatibilità del disegno di legge in titolo con le disposizioni in materia di

cittadinanza previste dalla legge n. 91 del 1992, soprattutto con riferimento all'ipotesi – di cui al comma 2 dell'articolo 1 – del minore non accompagnato «trovato nel territorio della Repubblica». Ovviamente, bisognerebbe tenere altresì conto delle eventuali modifiche in tema di *ius soli*, ancora all'esame della Commissione in sede referente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (n. 328)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato. Sottolinea che nella predisposizione del testo – che risulta piuttosto articolato, proprio in ragione della complessità dello schema di decreto legislativo – si è tenuto conto, in particolare, dei rilievi espressi dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata.

Segnala che, per la piena attuazione della nuova disciplina sulla dirigenza della Repubblica, appare necessaria la riforma del sistema di valutazione, a cui il Governo è stato delegato dall'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge n. 124 del 2015. In secondo luogo, è stata rilevata l'esigenza di un adeguato intervento sotto il profilo finanziario, per garantire la piena fattibilità del nuovo sistema della dirigenza. Sarebbe altresì opportuno introdurre forme e modalità graduali di attuazione delle nuove disposizioni, stabilendo un cronoprogramma dettagliato delle diverse fasi di implementazione della riforma, anche per consentire di verificarne puntualmente l'efficacia rispetto al funzionamento della struttura amministrativa.

Oltre a evidenziare la necessità di assicurare il pieno rispetto del riparto di competenze tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, in materia di programmazione e organizzazione della pubblica amministrazione, segnala anche la necessità di prevedere – in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità – un obbligo generale di motivazione relativo al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali.

Nel ravvisare l'opportunità di definire in modo più puntuale l'ambito di applicazione della riforma, ritiene meritevole di specifica attenzione la questione dei segretari comunali e provinciali, destinati a confluire nel ruolo unico dei dirigenti locali. In particolare, bisognerebbe tenere conto delle differenti posizioni professionali dei segretari comunali collocati in fascia C, che invece nello schema di decreto legislativo sono disciplinate in modo unitario e cumulativo.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) illustra una proposta alternativa di parere, pubblicata in allegato. Sebbene ritenga condivisibile l'istituzione del ruolo unico della dirigenza, al fine di valorizzare la circolarità delle esperienze, esprime un giudizio fortemente critico sull'impianto complessivo dello schema di decreto legislativo. Infatti, ritiene che, con le nuove norme, la dirigenza pubblica sarà eccessivamente vincolata agli organi politici, con pregiudizio del principio costituzionale di indipendenza della pubblica amministrazione.

Sottolinea, quindi, alcuni rilievi critici. Innanzitutto, ritiene inaccettabile che si possano ancora conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni alle amministrazioni, al di fuori del reclutamento attraverso concorso, con il rischio di un incremento dei costi per le amministrazioni. Sarebbe opportuno, quanto meno, prevedere che siano assegnati incarichi a tutti i dirigenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, prima di rivolgersi a soggetti esterni.

Peraltro, a suo avviso, il corso-concorso sembra configurare una modalità di accesso meno qualificante, in quanto i vincitori sono inquadrati come funzionari per un periodo di tre anni, al termine dei quali dovranno superare un'ulteriore verifica per accedere al ruolo unico della dirigenza. Peraltro, rileva il rischio che tale modalità di assunzione determini un numero sproporzionato di vincitori di concorso e, dunque, di dirigenti precari e non utilizzati, senza che si faccia alcun cenno alle graduatorie esistenti.

Un ulteriore elemento suscettibile di critica è la previsione di una durata prestabilita di quattro anni degli incarichi dirigenziali, rinnovabili per una sola volta di ulteriori due anni, a condizione che il dirigente abbia conseguito una valutazione positiva, con decisione motivata dell'amministrazione. Tuttavia, la valutazione positiva non comporta un'automatica conferma del ruolo, poiché i contratti si risolvono al termine dei quattro anni, con il rischio, quindi, di una lesione del principio della continuità dell'azione amministrativa. Ritiene inaccettabile che la decadenza dalla carriera lavorativa non sia giustificata da inadempienze o negligenze dell'interessato, ma soltanto dal mero scorrere del tempo; in questo modo, infatti, si espone il dirigente alla costante ricerca di un incarico, magari con il rischio di una accentuata sensibilità agli indirizzi politici.

Con riferimento al sistema di valutazione, rileva l'esigenza di adottare sistemi di misurazione e valutazione delle *performance* chiari e omogenei, per evitare una eccessiva discrezionalità da parte delle amministrazioni.

Appare censurabile, a suo avviso, anche la svalutazione del ruolo di reclutamento e formazione dei dirigenti pubblici svolto finora dalla Scuola nazionale di amministrazione.

Infine, giudica particolarmente grave il superamento della figura dei segretari comunali e provinciali, presidio irrinunciabile, negli enti locali, per il controllo di legalità dell'azione amministrativa.

Il senatore CRIMI (*M5S*) illustra una proposta alternativa di parere, pubblicata in allegato. Pur ritenendo condivisibili i numerosi rilievi formu-

lati dalla Presidente nella sua proposta di parere, giudica inaccettabile lo schema di decreto legislativo nel suo complesso e in particolare laddove si prevede la possibilità di interscambio di professionalità tra i ruoli della dirigenza. Tale principio, in realtà, sarebbe condivisibile solo in presenza di criteri omogenei per il reclutamento dei dirigenti, non sempre adottati per le assunzioni presso gli enti locali.

Dopo aver ricordato la mancanza di un nuovo sistema di valutazione della dirigenza, segnala la necessità di prevedere una norma specifica per gli uffici legali degli enti pubblici, nei quali il ruolo di dirigente deve essere necessariamente assegnato a un avvocato, che esercita più che altro funzioni di coordinamento.

Infine, ritiene opportuno riformulare in termini più stringenti il rilievo sulla opportunità di prevedere risorse finanziarie adeguate per consentire l'attuazione della riforma. Infatti, trattandosi di una condizione, sarebbe opportuno sopprimere l'espressione: «si valuti l'esigenza di».

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritiene che proprio l'introduzione di un termine temporale certo per l'esercizio dell'incarico dirigenziale escluda il rischio di subordinazione della dirigenza pubblica all'arbitrarietà del potere politico.

Tale previsione, infatti, è volta ad accrescere la professionalità dei dirigenti pubblici, evitando le rigidità del passato che hanno portato alla formazione di veri e propri centri di potere. A suo avviso, la pubblica amministrazione non deve più limitarsi a svolgere compiti di controllo, ma è chiamata a promuovere l'iniziativa delle imprese e dei cittadini.

Per rispondere alle sfide della competitività, è necessario che la struttura amministrativa sia più dinamica e professionalmente aggiornata. Pertanto, lo schema di decreto legislativo in esame rappresenta un passaggio fondamentale nel processo di riforma, poiché incide sugli equilibri tra potere politico e amministrativo, in un'ottica di stimolo e valorizzazione della professionalità.

Con riferimento alla responsabilità dirigenziale, ricorda che la legge delega prevedeva una delimitazione dell'ambito della responsabilità amministrativa rispetto a quella politica, attraverso la distinzione degli atti di gestione tra quelli dovuti, di mera applicazione dell'indirizzo politico, e quelli che implicano un'autonoma determinazione dirigenziale. Pertanto, propone di inserire un ulteriore rilievo del seguente tenore: «valutare l'opportunità di puntualizzare che la responsabilità gestionale dei dirigenti non riguarda gli atti meramente esecutivi degli atti di indirizzo e, comunque, degli atti di competenza degli organi politico-amministrativi monocratici o collegiali ed è sempre limitata alle determinazioni di autonoma competenza dei dirigenti, ferma restando la responsabilità degli organi politico-amministrativi».

Reputa inopportuno inserire, nella proposta di parere, la questione dell'equiparazione stipendiale dei docenti della Scuola nazionale di amministrazione, trattandosi di un tema sensibile, meritevole di maggiore approfondimento.

Infine, ritiene che la proroga degli incarichi dirigenziali, in presenza di una valutazione positiva del dirigente, possa essere negata solo per ragioni oggettive, legate alla funzionalità dell'ente.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva l'opportunità di formulare come osservazione il richiamo – attualmente inserito in premessa – sull'applicabilità delle disposizioni in esame alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle attribuzioni e prerogative riconosciute dai rispettivi statuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

La PRESIDENTE comunica che è convocata un'ulteriore seduta per domani, 10 novembre, alle ore 12 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 328**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disciplina della dirigenza della Repubblica» (Atto del Governo n. 328), adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124,

tenuto conto del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata,

tenuto conto, in particolare, che nel parere reso dalla Conferenza unificata si fa presente che il Governo, assicurando l'intenzione di condividere il percorso di attuazione del provvedimento, ha manifestato la disponibilità all'accoglimento delle proposte formulate dalle Regioni e dagli enti locali, proponendo di organizzare un incontro tecnico da tenere, dopo l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari e prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri, per definire il testo con le modifiche richieste nella formulazione più adeguata e ha precisato di poter valutare positivamente la proposta relativa alla previsione della intesa «forte» e ha chiesto un'ulteriore riflessione sulla proposta che la mobilità dei dirigenti, a livello nazionale, operi «prioritariamente» nell'ambito di ciascuno dei ruoli dirigenziali,

premesso che:

la legge n. 124 del 2015 ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, con particolare riferimento ai profili dell'inquadramento, dell'accesso ai ruoli, della formazione, del conferimento degli incarichi, della valutazione e della responsabilità;

lo schema di decreto legislativo in esame, in particolare, dispone l'articolazione del «sistema della dirigenza pubblica» nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale, ai quali si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei, sulla base del principio che la qualifica dirigenziale è unica e che ogni dirigente iscritto in uno dei tre ruoli, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possa ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale;

uno degli obiettivi più innovativi della riforma, infatti, come sottolineato anche dal Consiglio di Stato, è quello di superare il perimetro della singola amministrazione e di creare un più ampio «mercato della dirigenza», coincidente con il territorio nazionale, che favorisca la mobilità sia orizzontale sia verticale, incentivando così un sistema potenzialmente



virtuoso nel quale la domanda dell'amministrazione e l'offerta della figura dirigenziale possano incontrarsi e trovare reciproco soddisfacimento;

i ruoli della dirigenza regionale e locale sono istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-Regioni e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, così come – previa intesa in tali sedi – è prevista l'istituzione delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale e la definizione dei contenuti formativi del corso concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché la definizione dei criteri generali che competono alle Commissioni;

lo stesso parere del Consiglio di Stato ha del resto messo in evidenza come la creazione dei ruoli dei dirigenti regionali e locali debba essere preceduta da un'intesa forte con il sistema delle Conferenze Stato-Regioni o Conferenza unificata, con previsione di un meccanismo collaborativo che permetta di giungere, in ogni caso, ad una decisione finale e regolando altresì la fase e le conseguenze di un eventuale mancato raggiungimento dell'intesa;

la Corte costituzionale ha poi più volte sottolineato come gli articoli 97 e 98 della Costituzione costituiscano corollari del principio di imparzialità, sottolineando in particolare l'importanza della distinzione «tra l'azione di governo – normalmente legata agli interessi di una parte politica espressione delle forze di maggioranza – e l'azione dell'amministrazione che nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, è vincolata, invece, ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento», ed evidenziando in tale quadro la rilevanza del fatto che il rapporto di lavoro dirigenziale sia «circondato da garanzie» (sentenze n. 453 del 1990 e n. 104 del 2007);

al fine di valorizzare la trasparenza, il buon funzionamento e l'imparzialità nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, la delega ha previsto l'istituzione di tre Commissioni per la dirigenza pubblica e, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Affari costituzionali, nonché nel parere del Consiglio di Stato, è stato più volte messo in evidenza il ruolo di primaria importanza ad esse attribuito nell'ambito del complessivo disegno riformatore per assicurare il funzionamento dei meccanismi che presiedono al nuovo sistema della dirigenza pubblica;

a tali Commissioni, infatti, la riforma attribuisce funzioni di estremo rilievo in tutte le fasi nevralgiche del nuovo sistema, da quella iniziale fino al momento della cessazione dell'incarico, con la finalità di assicurare che la relazione tra politica e amministrazione rimanga nella logica della differenziazione di funzioni coordinate e non in quella della commistione di compiti politici e gestionali;

la legge di delega ha coerentemente previsto che esse siano costituite con «modalità tali da assicurarne l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali»;

tra le funzioni che le Commissioni per la dirigenza pubblica sono chiamate a svolgere vi è anche quella di provvedere alla nomina delle commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso, ai sensi dell'articolo 28-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche se andrebbero meglio specificate con quali modalità e secondo quali criteri si procede alla nomina delle suddette commissioni;

la legge n. 124 del 2015 ha delegato il Governo anche ad operare una revisione complessiva dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), con eventuale trasformazione della sua natura giuridica, anche prevedendo collaborazioni con istituzioni nazionali e internazionali di prestigio, e l'avvalimento – per le attività di reclutamento – di istituzioni di formazione selezionate con procedure trasparenti e lo schema di decreto in esame ne ha disposto, conseguentemente, la trasformazione in agenzia;

appare indispensabile, per la piena attuazione della riforma, riorganizzare in maniera profonda la SNA, sul modello di altre esperienze internazionali, al fine di assicurare una effettiva formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sotto il profilo di merito e dal punto di vista della migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane, calibrando altresì gli obiettivi di formazione della Scuola sulle effettive esigenze e necessità di una dirigenza di alto livello;

va altresì considerato che il provvedimento in esame è intrinsecamente legato alla previsione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015 che ha delegato il Governo, in particolare, ad adottare norme di semplificazione in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione;

appare dunque necessario prevedere forme e modalità graduali di attuazione delle nuove disposizioni, anche a livello regionale e locale, per consentire che il nuovo quadro normativo di riforma del sistema di valutazione di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2015 possa accompagnare la piena attuazione del provvedimento in esame;

alla luce della centralità del principio di trasparenza, per realizzare un'autentica riforma della dirigenza appare dunque necessario assicurare, quanto più possibile, forme congrue e diffuse di pubblicità degli avvisi per il conferimento degli incarichi, valutando l'opportunità di specificare, anche nell'ambito della disposizione in esame, l'obbligo di provvedere alla pubblicazione della banca dati su un sito istituzionale;

in sede di prima applicazione è affidata al Dipartimento della funzione pubblica una ricognizione degli uffici coperti mediante incarichi dirigenziali, anche tenuto conto dell'istituzione, negli enti locali privi della dirigenza, della figura del dirigente apicale e, a decorrere dalla predetta ricognizione, tale Dipartimento – di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale – autorizza annualmente procedure concorsuali, assicurando una «giusta proporzione» tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse amministrazioni;

appare opportuno chiarire – in sede di prima attuazione della riforma in esame – le modalità di inserimento nel ruolo della dirigenza locale degli attuali segretari comunali e provinciali, con particolare riguardo ai limiti assunzionali vigenti, che non contemplano la figura dei segretari comunali e provinciali nell’ambito dei ruoli della dirigenza locale;

appare altresì necessario definire con maggiore chiarezza il quadro normativo di riferimento ed i requisiti richiesti dalla legge per la nuova figura apicale introdotta dal provvedimento in esame, che attualmente reca solo una norma, per la prima applicazione, che dispone il conferimento dell’incarico agli attuali segretari comunali e provinciali, oltre al richiamo all’articolo 19-*ter*, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

è inoltre opportuno precisare maggiormente le competenze e le funzioni della nuova figura dei dirigenti apicali negli enti locali, anche rispetto al loro inserimento nella dotazione organica ed ai limiti vigenti, valutando altresì le ricadute nei comuni di minori dimensioni demografiche, che in molti casi non sono dotati della figura dirigenziale, e le modalità di assunzione nel caso di unioni di comuni;

nel rispetto del criterio direttivo contenuto all’articolo 11, comma 1, lettera *c*), numero 1), della legge n. 124 del 2015, la disposizione di cui all’articolo 3, comma 4 dello schema correttamente non include il personale degli organi costituzionali tra le categorie reclutabili, previo assenso delle amministrazioni interessate, con il corso-concorso e il concorso per accesso alla dirigenza pubblica. Si segnala che la relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo erroneamente – in quanto non previsto nella legge di delega – indica il personale degli organi costituzionali tra le categorie incluse. Al riguardo, si ricorda che, nel corso dell’esame parlamentare di approvazione della legge di delega, quel riferimento – inizialmente previsto nel disegno di legge – fu espressamente soppresso, in quanto inammissibile;

il nuovo articolo 19-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che, per ogni incarico dirigenziale, il termine generale sia di quattro anni, rinnovabile di ulteriori due anni, per una sola volta, a condizione che il dirigente abbia conseguito una valutazione positiva e vi sia una decisione motivata dell’amministrazione;

in conformità ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione, appare necessario che la disciplina prevista dal nuovo articolo 23-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa ai dirigenti privi di incarico, sia accompagnata, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato, da adeguate garanzie soggettive ed oggettive;

il Consiglio di Stato ha altresì messo in evidenza come sia necessario che la fase di attuazione della disciplina dei dirigenti privi di incarico, che comprende, ad esempio, l’esercizio delle funzioni amministrative di individuazione dei posti disponibili, si svolga di intesa con il sistema delle Conferenze;

andrebbe altresì tenuto presente quanto evidenziato nel parere della Conferenza unificata nella parte in cui si sottolinea l’opportunità di chia-

rire se la previsione che stabilisce la possibilità per i dirigenti privi di incarico, in qualsiasi momento, di formulare istanza di ricollocazione in qualifiche non dirigenziali, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, faccia riferimento ad una facoltà di ricollocazione di natura temporanea o definitiva, mantenendo lo stato giuridico acquisito e completando altresì tale disposizione con la previsione di una formula che preveda il reinserimento nel ruolo dirigenziale a seguito di procedura a ciò finalizzata;

quanto all'applicazione delle disposizioni in esame alle Regioni a statuto speciale, occorre ricordare che la legge di delega n. 124 del 2015 prevede all'articolo 22, in via generale, che le disposizioni della legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni e delle prerogative loro riconosciute dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;

il Consiglio di Stato, nel proprio parere, ha tra le altre cose evidenziato come uno degli elementi che può incidere sul funzionamento concreto di molti degli innovativi meccanismi previsti dalla riforma è costituito dal principio della invarianza di spesa ed è pertanto auspicabile provvedere quanto prima alla destinazione delle risorse necessarie a garantire la piena fattibilità del nuovo sistema della dirigenza;

appare altresì di fondamentale importanza prevedere che il Parlamento possa procedere ad un costante monitoraggio delle fasi attuative della riforma, al fine di «accompagnare» i diversi passaggi previsti dal nuovo testo ed intervenire, ove necessario, per garantire l'organicità e l'effettività delle nuove previsioni;

è necessario infine prevedere che il regolamento attuativo di cui al nuovo articolo 28-*sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 – che dovrà definire una serie di criteri attuativi della riforma, dalla composizione e nomina delle commissioni esaminatrici dei corsi-concorso, dei concorsi e degli esami di conferma alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali – sia adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e – per la parte riguardante la fase di accesso per i dirigenti regionali e locali – nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

si valuti l'esigenza di provvedere quanto prima, anche in altro provvedimento, alla destinazione delle risorse necessarie a garantire la piena fattibilità del nuovo sistema della dirigenza, così da assicurare la piena operatività del nuovo sistema definito dalla riforma;

valutare forme e modalità gradualità di attuazione delle nuove disposizioni, sia a livello statale sia a livello regionale e locale, per consentire che il nuovo quadro normativo di riforma del sistema di valutazione di cui all'articolo 17 della legge 124 del 2015 possa accompagnare la piena attuazione del provvedimento in esame, con particolare attenzione alla disciplina applicabile nella fase transitoria, anche stabilendo un cronopro-

gramma dettagliato delle diverse fasi di attuazione della riforma in discussione, nonché assicurando che la banca dati «delle competenze» di cui all'articolo 19-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 abbia piena operatività;

in conformità ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, è necessario che la disciplina prevista dal nuovo articolo 23-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa ai dirigenti privi di incarico, sia accompagnata da adeguate garanzie soggettive ed oggettive, anche per quanto riguarda il trattamento economico; andrebbe altresì chiarito come si coordina la nuova procedura prevista dall'articolo 23-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001 per i dirigenti con quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto, che disciplinano, rispettivamente, le eccedenze di personale e mobilità collettiva e la gestione del personale di disponibilità;

individuare, quanto alla composizione delle istituende Commissioni per la dirigenza statale, modalità che consentano di tenere conto pienamente delle previsioni della legge di delega, anche valutando un ampliamento da 7 a 9 del numero dei componenti, con una contestuale riduzione dei componenti di diritto, una loro scadenza differenziata e l'acquisizione di un previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi, sulla proposta di nomina dei membri non di diritto delle Commissioni, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere;

individuare modalità di selezione dei componenti delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale che sia coerente con i principi espressi nella legge di delega;

prevedere intense forme di raccordo per assicurare il pieno rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito tra lo Stato e le Regioni, improntate al principio di leale collaborazione;

dotare le Commissioni per la dirigenza pubblica di un adeguato *staff* di supporto tecnico, composto da persone con comprovata esperienza e idonee qualifiche, anche in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, al fine di consentire una «fattibilità concreta» delle numerose funzioni che esse sono chiamate a svolgere per il funzionamento del sistema, che coinvolge una platea molto estesa di dirigenti pubblici;

prevedere l'obbligo, e non la mera facoltà, di provvedere all'articolazione del ruolo in sezioni speciali, al fine di valorizzare le specifiche professionalità acquisite nell'esercizio di determinate funzioni dirigenziali;

stabilire con maggior chiarezza, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *a*), che l'attribuzione della gestione del ruolo unico dei dirigenti regionali e locali è affidata, rispettivamente, alle istituende Commissioni per la dirigenza regionale e locale, mentre la «gestione tecnica» di tali ruoli è attribuita al Dipartimento della funzione pubblica;

fermo restando il principio cardine della valorizzazione dell'inter-scambio di professionalità e di esperienze tra i ruoli, sia salvaguardata l'autonomia regionale e locale nella ricognizione dei posti dirigenziali disponibili, nella programmazione del fabbisogno e negli ambiti di rilevanza organizzativa e formativa, individuando forme di raccordo improntate al principio di leale collaborazione, pur nel rispetto degli obiettivi di riduzione di spesa fissati dalla legislazione vigente; in tale quadro andrebbe ulteriormente specificato, come previsto nel parere della Conferenza unificata, che la procedura di autorizzazione annuale da parte del Dipartimento per la funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato e la determinazione di un criterio di «giusta proporzione» tra personale dirigenziale e non dirigenziale riguarda esclusivamente la dirigenza statale;

riorganizzare in maniera profonda la SNA, sul modello di altre esperienze internazionali, al fine di assicurare una effettiva formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sotto il profilo di merito e dal punto di vista della migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane, calibrando altresì gli obiettivi di formazione della Scuola sulle effettive esigenze e necessità di una dirigenza di alto livello;

riesaminare le previsioni che attengono ai rapporti tra gli organi della SNA ed alle modalità di scelta dei loro componenti, in particolare ampliando la rosa di candidati chiamati a far parte del Comitato direttivo (dalla formulazione attuale dello schema di decreto si evince che sono scelti 5 soggetti nell'ambito di una rosa di soli 6 candidati), nonché prevedendo che una parte dei 10 membri previsti del Comitato scientifico della nuova Agenzia siano designati dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Stato-città;

al fine di assicurare stabilità e certezza nel nuovo quadro di riferimento, prevedere che le risorse attualmente nella disponibilità della SNA siano trasferite, al momento della trasformazione, all'istituenda agenzia;

siano indicate, anche nel regolamento attuativo, le modalità e i criteri secondo i quali si procede alla nomina delle commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso;

valutare le previsioni dello schema di decreto legislativo, di cui all'articolo 28-*bis*, commi 5 e 6, rispetto alla disposizione di delega (articolo 11, comma 1, lett. *c*), della legge n. 124 del 2015), in ordine al soggetto cui compete la riduzione del periodo di formazione necessario prima dell'immissione nel ruolo unico della dirigenza;

rivedere la previsione che consente di reclutare con il corso-concorso e con il concorso, con il consenso delle rispettive amministrazioni, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria, in ragione delle peculiari specialità di tali categorie;

chiarire, con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 19-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che riguarda la procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza, nei limiti percentuali previsti per ciascuna amministrazione, che la partecipazione alle procedure selettive e compara-

tive, ivi previste, è consentita anche ai dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza;

prevedere – in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità – un obbligo generale di motivazione relativo agli incarichi dirigenziali;

all'articolo 19-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sia definito con chiarezza il numero dei candidati selezionati dalla Commissione, specificando in particolare se sia pari a cinque o a tre;

prevedere una disciplina afferente i requisiti professionali necessari per gli incarichi di dirigente apicale negli enti locali, anche correlata alle diverse dimensioni demografiche, nonché alla complessità organizzativa degli enti medesimi e che tenga conto delle competenze e del ruolo ricoperto (responsabile dell'attuazione del programma, direzione e valutazione del personale, coordinamento amministrativo e controllo della legalità);

risolvere la contraddizione tra la previsione dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, che reca l'obbligo per gli enti locali di dotarsi di un dirigente apicale, e quella dell'articolo 10, comma 2, che prevede che i segretari comunali e provinciali di cui alle fasce A e B siano assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche, chiarendo in particolare che le nuove figure apicali sostituiranno quelle dei segretari comunali e provinciali – attualmente a carico degli enti locali e non previsti nelle relative piante organiche – nell'ambito delle risorse che deriveranno dalla prevista soppressione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

istituire un apposito Fondo perequativo che, nel nuovo sistema delineato dalla riforma, consenta ai comuni di non doversi gravare dei costi connessi ai dirigenti privi di incarico, inclusi i dirigenti apicali, soprattutto alla luce delle stringenti previsioni normative in materia di equilibrio di bilancio e di facoltà assunzionali, anche tenendo conto delle risorse attualmente destinate alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui è disposta la soppressione all'articolo 10;

prevedere che, alla luce del nuovo sistema imperniato sul principio dell'interscambio delle professionalità dei ruoli, per gli incarichi conferiti dalle Regioni a statuto ordinario e dalle Province (enti di cui all'articolo 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014) non si applica la disposizione di cui alla lettera c) limitatamente alle parole «, anche nell'ambito di procedure di mobilità»;

al fine di valorizzare adeguatamente le professionalità degli attuali dirigenti di I fascia, fino ad esaurimento, e tenendo conto delle effettive esigenze derivanti dalle reali consistenze del personale dirigenziale in servizio e del complessivo numero di incarichi, rivedere, ampliandola, la previsione dell'articolo 6, comma 2;

prevedere che le Commissioni per la dirigenza pubblica, nella definizione dei criteri generali relativi ai requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali, tengano conto delle ultime valutazioni conseguite prima del collocamento in aspettativa, o del distacco o di analogo provvedimento, nonché delle attività prestate dal dirigente (o dal segretario comunale o provinciale prima dell'entrata in vigore del provvedimento in

esame) per lo svolgimento di funzioni istituzionali previste e garantite dalla legge e per le quali è obbligatorio il collocamento in aspettativa; definire, in particolare, una disciplina pienamente coerente con le previsioni dell'articolo 51, terzo comma, della Costituzione, in base alle quali «chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro»;

prevedere che il regolamento attuativo, di cui al nuovo articolo 28-*sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e, per la parte riguardante la fase di accesso per i dirigenti regionali e locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

valutare l'opportunità che l'istituzione dei ruoli dei dirigenti regionali e locali debba essere preceduta da un'intesa forte con il sistema delle Conferenze Stato-Regioni o Conferenza unificata, con la previsione di un procedimento collaborativo che permetta di giungere, in ogni caso, ad una decisione finale, e regolando altresì la fase e le conseguenze di un eventuale mancato raggiungimento dell'intesa;

in corrispondenza con quanto previsto per la Commissione per la dirigenza statale, della quale è prevista l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica, valutare l'opportunità di prevedere – ferma restando l'articolazione del sistema della dirigenza in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento – che le Commissioni per la dirigenza regionale e locale siano istituite presso le Conferenze Stato-Regioni e Stato-città ed autonomie locali;

valutare l'esigenza che, nella fase transitoria e fino alla piena operatività della riforma, sia comunque assicurata e favorita la mobilità tra le amministrazioni dei vari comparti coinvolti dalla riforma;

chiarire, all'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la portata della previsione in base alla quale «resta ferma la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali», con riguardo al nuovo sistema della dirigenza articolato nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale;

valutare l'opportunità di definire, all'articolo 2 dello schema di decreto, in che modo le attuali norme che disciplinano il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse – di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001 – si coordinino con il nuovo sistema delle dirigenza articolato in tre ruoli unici;

introdurre una disposizione transitoria volta a definire meglio e in maniera graduale la prevista trasformazione della SNA in agenzia; valutare altresì l'opportunità che nella convenzione triennale di cui al comma 4 dell'articolo 28-*quinquies* sia assicurato anche il coinvolgimento dei Presidenti delle Conferenze Stato-Regioni e Stato-città ed autonomie locali; prevedere infine che alla nuova agenzia sia assicurato il patrocinio del-



l'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

in merito al personale della SNA, valutare l'esigenza di prevedere, da un lato, che siano mantenuti, fino alla loro naturale scadenza, i contratti di docenza a tempo pieno, temporanei o integrativi in corso al momento dell'istituzione dell'Agenzia e che i docenti possano svolgere anche attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche, prevedendo, per quelli di ruolo, l'applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori universitari; dall'altro lato, per il personale tecnico-amministrativo, che sia mantenuto il contratto collettivo in essere presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; infine, per garantire la continuità del personale e tenendo conto dell'incardinamento della nuova agenzia presso la Presidenza del Consiglio, valutare l'opportunità di mantenere, a favore del personale che non opta ai sensi dell'articolo 28-*quinquies*, comma 17, il trattamento in essere alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni;

al fine di assicurare, nell'attività di formazione, un ampio coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, così come espressamente previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge di delega, valuti il Governo, anche alla luce della riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato prevista dall'articolo 8 della medesima legge, la possibilità di avvalersi di organismi che operano nel settore, anche come società *in house* delle amministrazioni statali e locali;

impostare – nel nuovo assetto normativo definito dalla riforma – il rapporto tra corso-concorso e concorso sulla base del dato oggettivo determinato dal rapporto «posti fissi» e «posti disponibili», anziché sulla sola valutazione del Dipartimento della funzione pubblica fondata sul presupposto della sussistenza di «esigenze non coperte dalla programmazione triennale»; valutare altresì – quanto al concorso – la possibilità che allo stesso possano avere accesso anche soggetti esterni alla pubblica amministrazione, purché in possesso di una comprovata esperienza dirigenziale o di titoli specialistici adeguati;

tenere conto, all'articolo 3 dello schema di decreto, come evidenziato anche nel parere della Conferenza unificata, dell'esigenza di assicurare la piena coerenza con la previsione della legge di delega, nella parte in cui prevede la «cadenza annuale del corso-concorso e del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli della dirigenza»;

valorizzare, in tale quadro, il ruolo svolto dalla SNA, nel nuovo assetto delineato dal provvedimento in esame, quale «hub» in cui confluiscono le valutazioni di fabbisogno dei tre ruoli ed in cui sono definite le migliori pratiche per assicurare una formazione specialistica e di alto livello della classe dirigenziale,

m) si valuti l'opportunità, in ragione dell'autonomia che caratterizza le autorità indipendenti, nonché la Consob e la Covip (non previste nell'elenco delle amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT), di prevedere, da un lato, che il ruolo unico dei dirigenti delle

autorità indipendenti sia articolato in sezioni speciali, che tengano conto delle specifiche professionalità e, dall'altro, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge n. 90 del 2014 sulle procedure concorsuali unitarie, che sia rivista la previsione che consente di reclutare con il corso-concorso e con il concorso anche i dirigenti di tali Autorità;

si valuti l'opportunità di coordinare le previsioni previste per i dirigenti privi di incarico, che fanno riferimento ad un arco temporale di 2 anni, con il termine più ampio di 4 anni previsto dall'articolo 10, comma 4, concernente i segretari comunali e provinciali confluiti nel ruolo unico dei dirigenti locali;

si valuti la conformità alla disposizione di delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), della legge n. 124 del 2015, delle previsioni di cui all'articolo 19-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

alla luce del nuovo sistema della dirigenza pubblica e della previsione della disposizione di delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera g), della legge n. 124 del 2015, valutare la congruità delle percentuali attualmente previste dall'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

in considerazione delle peculiarità dell'incarico di dirigente apicale negli enti locali che presenta aspetti riconducibili tanto ad incarico di livello dirigenziale generale quanto ad incarico di vertice, si valuti l'applicabilità, in tutto o in parte, alla nomina del dirigente apicale negli enti locali della disciplina della pre-selezione (di cui all'art. 19-ter) da parte della Commissione per la dirigenza locale, tenendo conto delle differenti dimensioni degli enti e della presenza o meno in essi di altri uffici dirigenziali e della loro eventuale articolazione in incarichi ordinari e generali, nonché eventualmente differenziando fra disciplina applicabile durante la fase transitoria di cui all'articolo 10, comma 6, dello schema di decreto e disciplina applicabile a regime;

valutare l'opportunità di chiarire le previsioni dettate dall'articolo 10, comma 5, relative all'immissione in ruolo degli attuali segretari comunali e provinciali, già iscritti all'Albo, di fascia C e dei vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già avviate alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riguardo al rinvio previsto all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013, dove non è chiaro se l'assegnazione alle amministrazioni statali avvenga in via diretta da parte del Dipartimento della funzione pubblica oppure debba essere disposta solo all'esito delle procedure concorsuali ivi previste e chiarendo le diverse posizioni – per i segretari comunali collocati in fascia C – disciplinate unitariamente e cumulativamente nello schema di decreto legislativo in esame;

valutare l'opportunità di prevedere un'apposita sezione professionale dei dirigenti apicali, nell'ambito del ruolo della dirigenza degli enti locali, alla luce della obbligatorietà di questa nuova figura e del profilo professionale richiesto;

alla luce del nuovo articolo 27-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di dirigenza degli enti locali e dell'articolo 10 dello

schema di decreto sulle norme transitorie, sia definita la disciplina applicabile agli enti di area vasta, tenuto conto del numero di deleghe loro attribuite, del numero degli abitanti interessati e delle funzioni da essi svolte;

riguardo alla disciplina generale dei dirigenti privi di incarico di cui all'articolo 23-ter, oltre all'esigenza di assicurare una piena coerenza con la disposizione di delega, si valuti l'opportunità che le Commissioni per la dirigenza pubblica definiscano i criteri per l'assegnazione d'ufficio a coloro che rimangono privi di incarico, tenendo conto, ad esempio, del caso in cui gli avvisi pubblici siano andati deserti o della priorità da assegnare ad incarichi posti nelle vicinanze territoriali rispetto al precedente incarico;

*s-bis*) sia valutata l'esigenza, al medesimo articolo 23-ter, tenuto conto di quanto evidenziato nel parere della Conferenza unificata, di sopprimere le parole: «e senza retribuzioni aggiuntive», con riguardo al caso in cui i dirigenti privi di incarico svolgono attività di supporto presso le amministrazioni, e di assicurare la piena aderenza con la previsione di delega nella parte in cui stabilisce l'erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione per i dirigenti privi di incarico;

si valuti l'opportunità di prevedere l'inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti statali anche per quei soggetti che hanno prestato servizio come segretari comunali, ai sensi dell'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che prestano o hanno prestato servizio quali dirigenti di pubbliche amministrazioni;

valutare l'opportunità di specificare che, per tali soggetti, restano fermi l'iscrizione ai ruoli delle amministrazioni di appartenenza, il trattamento giuridico in corso alla data di collocamento in aspettativa, distacco o analogo provvedimento e, ove spettante, il relativo trattamento economico;

fermo restando la necessità di garantire l'interscambio tra le professionalità appartenenti ai diversi ruoli, valutare l'opportunità di mantenere ed eventualmente disciplinare gli istituti del comando, del distacco e del fuori ruolo, in via transitoria e fin quando la riforma in esame non sarà pienamente operativa, per tutti i dirigenti e, una volta che la stessa sarà a pieno regime, per i soli dirigenti che non rientrano nei tre ruoli unici, quali i dirigenti delle autorità indipendenti.

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE DE PETRIS SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 328**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

– lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione all'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, concernente la disciplina della dirigenza della Repubblica. Tale norma ha come scopo la semplificazione della Pubblica Amministrazione, al fine di renderla maggiormente agile ed efficiente;

– nel corso degli anni la disciplina introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 è stata oggetto di profonde riforme, con l'obiettivo di emancipare la figura del Dirigente pubblico dalla tradizionale dipendenza gerarchica dal potere politico;

– il decreto in esame dà avvio ad una ulteriore riforma in questo ambito, attraverso disposizioni volte a: istituire un sistema della dirigenza pubblica articolato in 3 ruoli (statale, regionale e locale) prevedendo altresì il ruolo unico per le autorità indipendenti; nuove disposizioni sul reclutamento e la formazione dei dirigenti, nonché sulla procedure di attribuzione degli incarichi dirigenziali, delle relative responsabilità e modalità di valutazione; disposizioni circa la durata degli incarichi; superamento della distinzione tra prima e seconda fascia nei ruoli della dirigenza, ferma restando l'articolazione in uffici dirigenziali generali e non; nuove previsioni concernenti gli uffici dirigenziali generali e all'attuazione dei programmi; introduzione di una specifica procedura, articolata in più fasi, per i dirigenti privi d'incarico e valorizzazione delle norme sulla mobilità dei dirigenti; nuove disposizioni relative al trattamento economico della dirigenza ed alla relativa graduale convergenza nell'ambito dei tre ruoli; disciplina transitoria per la prima attuazione; integrazione delle disposizioni concernenti la responsabilità dirigenziale, con particolare riguardo agli elementi che costituiscono mancato raggiungimento degli obiettivi; superamento della figura dei segretari comunali e loro confluenza nel ruolo della dirigenza locale; riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione;

– come segnalato da numerose associazioni rappresentative della dirigenza pubblica, si è manifestata una totale chiusura dell'Esecutivo ad un confronto ufficiale, a dispetto del principio contenuto nel testo di riforma della carta Costituzionale volto a elevare a principio costituzionale la consultazione delle parti sociali nell'*iter* di formazione delle leggi (nuovo art. 70 della Costituzione): un atteggiamento grave nei confronti dei lavoratori pubblici, che rischia tra l'altro di peggiorare un clima esa-

cerbato venutosi a creare negli ultimi anni a causa di campagne mediatiche contro la dirigenza pubblica;

– il decreto rischia di configurarsi incostituzionale e viziato di eccesso di delega;

– è necessario segnalare come la norma, nonostante i propositi enunciati, incida in modo approssimativo sul legame tra politica e amministrazione pubblica, con valutazioni potenzialmente poco oggettive;

– lo schema di decreto manifesta infatti numerosi profili di criticità, che rischiano di vanificare gli obiettivi della delega e di creare le condizioni per una classe dirigenziale estremamente dipendente dalle posizioni del vertice politico, ledendo i principi di indipendenza e separazione dei poteri. Numerose parti del testo realizzano infatti una visione «proprietaria» della PA da parte del Governo;

– in primo luogo, la riorganizzazione della dirigenza pubblica vede escluse alcune tipologie dirigenziali, quali la dirigenza scolastica, medica, veterinaria e sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Il decreto si rivolge, secondo il rapporto 2016 della Corte dei Conti sul lavoro pubblico, a 35.639 dirigenti, escludendone 172.589, a cui vanno aggiunti i dirigenti delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome. Non viene compresa nel ruolo unico la dirigenza scolastica, nonostante il discutibile ruolo attribuitole con la riforma della cosiddetta *Buona scuola*;

– in secondo luogo, se da un lato può essere apprezzabile l'istituzione di uno spazio unico della dirigenza che valorizzi la circolarità delle esperienze, ponendo fine alla rigidità di scelta e collocazione, le modalità con cui viene realizzato tale processo rischiano di determinare una sorta di mercato dei dirigenti, deresponsabilizzando allo stesso tempo le amministrazioni pubbliche;

– numerosi altri profili destano gravi preoccupazioni: le tre Commissioni di coordinamento del sistema (una per ruolo: Stato, Regioni ed Enti locali) con compiti molto delicati, saranno composte da sette persone, di cui 5 risulteranno essere alti funzionari dello Stato: di nomina politica centrale, dunque, nonostante debbano giudicare anche su ambiti regionali e locali. Tali funzionari, Presidente dell'ANAC, Ragioniere generale dello Stato, Segretario generale del Ministero degli esteri e Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno (che diviene Capo dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio nella sola Commissione regionale) e Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane, risultando già impegnati in incarichi di grande responsabilità, non avranno a disposizione tempo, strumenti e risorse umane e materiali atte a supportare il funzionamento di compiti impegnativi come quelli attribuitigli dal decreto. Le loro funzioni vanno infatti dalla nomina delle commissioni per l'esame di conferma dei vincitori al concorso alla definizione dei criteri generali di conferimento degli incarichi alla preselezione dei candidati ai sistemi di valutazione;

– l'attuale composizione sarà quasi esclusivamente legata a soggetti nominati direttamente o indirettamente dal Governo, circostanza che appare assolutamente inconciliabile con la «piena autonomia e indi-

*pendenza di giudizio e di valutazione»* che lo stesso decreto richiama quale caratteristica imprescindibile della Commissione. Lo stesso Consiglio di Stato ha espresso perplessità in ordine alla composizione della Commissione, essendo alcuni componenti non del tutto indipendenti dagli organi politici e non essendo gli stessi in grado di assicurare un impegno a tempo pieno nell'espletamento delle delicate funzioni;

– in aggiunta, la Commissione non rappresenta le professionalità che è chiamata a valutare, atteso che i 5/7 di essa sono appartenenti a professionalità estranee al ruolo unico della dirigenza;

– per ciò che concerne le competenze, va segnalata la necessità che alcune di esse, sotto il profilo gestionale, rimangano in capo al datore di lavoro. Affidare la gestione di migliaia di posizioni individuali relative ad una pluralità di enti diversi rischierebbe infatti di determinare la burocratizzazione del sistema;

– è inoltre da segnalare la necessità che la Commissione per la dirigenza locale abbia una disciplina specifica, anche attraverso un rinvio ad una specifica intesa in sede di Conferenza Stato-Città. L'attuale formazione, infatti, ispirata ad un modello centralistico, non garantisce competenze specifiche concernenti il sistema della autonomia né la stessa funzionalità dell'organo;

– oltre alle considerazioni sulle Commissioni, uno dei profili maggiormente critici del decreto concerne il meccanismo di accesso e valutazione dei Dirigenti, che rischia di creare una precarizzazione di tale ruolo innescando una lotta tra gli stessi i quali, qualora non riescano a ricollocarsi, corrono il rischio di essere licenziati;

– la farraginosità delle procedure pone il dirigente in condizione di dipendere dalle valutazioni delle amministrazioni non solo per l'accesso ma anche per il tipo di incarico successivamente conferito;

– lo schema di decreto dispone infatti all'articolo 3 che alla dirigenza pubblica si possa accedere tramite le modalità del corso-concorso e del concorso, salvo il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alle amministrazioni;

– il corso-concorso, bandito annualmente, sembra divenire modalità di accesso di «serie B»: a differenza di quanto accade per le altre forme di reclutamento, i vincitori vengono infatti inquadrati come funzionari per un periodo di 3 anni, al termine dei quali avranno l'obbligo di superare un'ulteriore verifica per accedere al ruolo unico della dirigenza. Tale modalità rischia tra l'altro di creare un numero sproporzionato di vincitori di concorso e, dunque, di dirigenti precari e non utilizzati, mentre non viene fatto alcun cenno alle graduatorie esistenti. In questo modo viene istituzionalizzato un meccanismo di instabilità che fa galleggiare per anni i vincitori del concorso in attesa di una valutazione da parte dell'amministrazione. Sarebbe risultato maggiormente utile che la programmazione venisse definita in sede di Conferenza Stato-città mediante accordo o intesa forte;

– vengono così configurati quattro anni di prova (1 di corso e 3 in qualità di funzionario) per accedere ad un contratto a tempo indeterminato

dirigenziale. Una modalità simile viene stabilita per i vincitori di concorso, ove si prevede che dopo i primi 3 anni di servizio come dirigenti (riducibili a un anno) i vincitori siano chiamati a svolgere un esame di conferma che, se non superato, li colloca nelle fila dei funzionari;

– altro elemento di criticità è la sostituzione dell'inamovibilità del dirigente con un principio completamente opposto, che viene giustificato con la necessità di una rotazione degli incarichi al fine di prevenire fenomeni di corruzione;

– la durata degli incarichi dirigenziali sarà infatti di 4 anni, rinnovabile per una sola volta di ulteriori 2, a condizione che il dirigente abbia conseguito una valutazione positiva, con decisione motivata dell'amministrazione. Una durata che rischia di coincidere con quella delle consulenze politiche, creando un mercato della dirigenza dove la politica potrà scegliere in base al profilo più confacente agli indirizzi dell'amministrazione;

– la valutazione positiva di un dirigente non comporta una automatica conferma del ruolo allo stesso assegnato, poiché i contratti si risolvono in modo automatico al termine dei 4 anni. È l'amministrazione a decidere se procedere con la proroga;

– in caso non si proceda alla proroga, o comunque al termine dei 6 anni, viene svolta una procedura comparativa con avviso pubblico, cui può partecipare il dirigente già titolare dell'incarico salvo il caso di uffici a rischio di corruzione;

– oltre a ledere il principio della continuità dell'azione amministrativa, questo meccanismo configura una situazione in cui la mobilità e la carriera del dirigente risultano totalmente e irrazionalmente slegate dalla valutazione del suo operato. La disciplina introdotta dal decreto, infatti, fa sì che il dirigente valutato negativamente possa potenzialmente ricevere altri incarichi, mentre il dirigente valutato positivamente possa rischiare di ritrovarsi, suo malgrado, in un «limbo» composto da dirigenti senza incarico, con conseguenziale drastica riduzione del trattamento economico e possibile licenziamento;

– alla scadenza di ogni incarico, infatti, i dirigenti rimangono iscritti al ruolo e sono collocati in disponibilità fino all'attribuzione di un nuovo incarico; viene introdotto un obbligo di partecipare ad almeno 5 procedure comparative all'anno per il conferimento degli incarichi con avviso pubblico per le quali abbiano i requisiti. Decorso un anno le amministrazioni possono conferire direttamente incarichi dirigenziali, per i quali essi abbiano i requisiti, secondo i criteri generali definiti dalle Commissioni per la dirigenza pubblica (in merito a questo ultimo punto, si segnala come, nonostante nella delega venisse disposto che per il conferimento degli incarichi si dovesse ricorrere sempre alla procedura comparativa, questo criterio non venga rispettato in ogni occasione);

– durante il periodo in cui il dirigente risulti privo di incarico si determina una riduzione economica del 50% a partire dal primo anno, che diviene 75% nel secondo, essendo erogato per il primo anno il trattamento economico fondamentale (senza il trattamento accessorio) e, dal se-

condo, risultando ridotti di un terzo le parti fisse o i valori minimi di retribuzione di posizione eventualmente riconosciuti nell'ambito del trattamento fondamentale. Decorso 2 anni dal collocamento in disponibilità, il Dipartimento per la funzione pubblica colloca i dirigenti privi di incarico direttamente presso le amministrazioni in cui vi siano posti disponibili (un altro dei casi in cui non si ricorre alla procedura comparativa). In caso di rifiuto il Dirigente decade dal ruolo;

– è allarmante che la decadenza dalla carriera lavorativa non sia giustificata da inadempienze o negligenze dell'interessato ma soltanto da un mero scorrere del tempo. Questo meccanismo, infatti, costringe i dirigenti a mortificare la propria professionalità accettando una posizione lavorativa inferiore a quella acquisita tramite concorso;

– tra l'altro in questo modo il dirigente, costretto alla costante ricerca di un incarico, avrà intuitivamente meno interesse per l'andamento del proprio ufficio, potendo perdere l'incarico anche se raggiunge buoni risultati. Egli avrà come obiettivo la soddisfazione degli interessi del vertice politico (che può conferirgli un nuovo incarico) e non gli interessi del cittadino. Sarebbe necessario prevedere il diritto all'incarico per il dirigente, quanto meno in assenza di valutazione negativa o che, in tali casi, il dirigente abbia diritto a non vedere pregiudicato il proprio trattamento economico, attraverso una tempestiva assegnazione di un nuovo incarico dirigenziale;

– tra l'altro, durante questo «concorsificio» ove i dirigenti vengono spinti a partecipare in modo continuativo ad interPELLI, nel periodo privo di incarico il trattamento economico degli stessi viene addebitato alla precedente amministrazione, con conseguente rischio di aggravio di spesa qualora essa individui un nuovo dirigente cui affidare l'incarico. Sarebbe necessario creare un fondo perequativo in grado di distribuire sull'intero comparto l'onere finanziario dei trattamenti economici dei dirigenti in disponibilità;

– come segnalato dal Consiglio di Stato, in tale contesto di riorganizzazione non viene introdotto il necessario limite alla possibilità di incarichi esterni, che restano attivabili per i posti non assegnati con i concorsi o le procedure di conferimento dell'incarico. Si segnala come la possibilità di un ricorso ad incarichi esterni si concretizzi in un incremento dei costi per le amministrazioni;

– bisognerebbe invece prevedere che solo subordinatamente al conferimento degli incarichi dirigenziali in favore di tutti i dirigenti appartenenti ai ruoli possa essere consentito il conferimento di incarichi ad estranei alla P.A. Si rischia infatti di giungere al paradosso per cui al dirigente di ruolo potrebbe essere preferito l'estraneo;

– altro elemento da segnalare è il necessario coordinamento da stabilire tra il nuovo meccanismo di mobilità dei dirigenti e le regole del turn-over, in modo da scongiurare che la cessione di un contratto di lavoro tra due amministrazioni, essendo un'operazione di mobilità, non comporti una riduzione della capacità assunzionale dell'ente ricevente;



– oltretutto, essendo configurata la valutazione dei dirigenti quale criterio di riferimento per l'attribuzione degli incarichi, sarebbe necessario garantire che tutte le PPAA si dotino di sistemi di misurazione e valutazione delle performance solidi, omogenei ed affidabili. L'eccessiva generalità delle regole, l'assenza di sedi di contraddittorio (come segnalato anche dal Consiglio di Stato) e il meccanismo della disciplina rischiano infatti di determinare un'assoluta discrezionalità da parte delle amministrazioni, generando una sensibilità agli indirizzi politici più volte censurata da sentenze delle Corti Costituzionali. Uno stretto rapporto tra politica e dirigenza che rischia di concretizzarsi maggiormente a livello locale in conseguenza del loro rapporto numerico;

– anche il Consiglio di Stato ha posto in rilievo come la riforma sia priva di nuovi sistemi di valutazione della dirigenza, la cui assenza rischia di compromettere la funzionalità dell'intero impianto;

– anche in materia di responsabilità del dirigente il decreto in esame presenta numerosi profili critici: l'art 11 dello schema di decreto introduce la novità che i dirigenti «*sono titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale, ancorché derivante da atti di indirizzo dell'organo di vertice politico*»: il dirigente, dunque, oltre a non potersi discostare dagli indirizzi del vertice politico in virtù della suddetta precarizzazione, rischia anche di essere responsabile in via esclusiva dei danni eventualmente arrecati all'erario proprio a causa del rispetto di tali indirizzi. Risulta necessario cambiare anche questo profilo prevedendo che, ove si riscontrasse che il dirigente ha agito nel rispetto di precisi indirizzi del vertice politico, per quest'ultimo fosse configurabile un concorso di responsabilità, a meno che non si voglia creare una totale deresponsabilizzazione della politica scaricando il tutto sugli apparati tecnicoamministrativi;

- all'articolo 5, inoltre, viene previsto inoltre che «*Costituiscano mancato raggiungimento degli obiettivi: la valutazione negativa della struttura di appartenenza, riscontrabile anche da rilevazioni esterne*». Ciò vuol dire che chiunque abbia passato una giornata nera in un ufficio possa risultare determinante nel giudizio negativo su un dirigente. In questo modo il giustissimo principio del controllo sociale della cittadinanza rischia di trasformarsi in una gogna mediatica;

– censurabile è anche la svalutazione del ruolo della Scuola Nazionale di Amministrazione. La funzione di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici rischia, infatti, di poter essere appaltata a soggetti esterni, privandola del suo ruolo primario. Oltretutto il decreto prevede che la SNA si trasformi in agenzia, svolgendo attività di reclutamento e di formazione di tutta la dirigenza appartenente ai diversi ruoli senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con il rischio che a parità di risorse finanziarie e organizzative essa non sia in grado di svolgere le funzioni assegnatele;

– da segnalare, inoltre, l'avvio di un meccanismo di vero e proprio *spoils system* per gli incarichi superapicali, che cesseranno decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo;

– il Consiglio di Stato ha altresì riportato l'attenzione sulla necessità che vengano previsti ruoli separati per le singole Autorità indipendenti, in ragione della loro diversità per funzioni e compiti, o comunque sezioni speciali che tengano conto delle specifiche competenze di ciascuna di esse;

– altro aspetto segnalato dal Consiglio di Stato è l'opportunità di inserire nel testo una norma di salvaguardia del potere normativo degli Enti locali, avente un fondamento costituzionale;

– ultimo, gravissimo, profilo è quello relativo alla deprofessionalizzazione dei segretari di comuni e province. Cancellato con un atto una storia centenaria di servitori dello stato, dotati di una qualificatissima e specifica competenza nella gestione amministrativa degli enti locali, essi diventeranno dirigenti e dipendente della amministrazione locale. In questo modo, tuttavia, rimane poco chiaro chi dovrà svolgere il controllo della legalità dell'azione amministrativa;

- se dovesse essere, infatti, un dirigente interno si vanificherebbe l'azione di controllo, facendo coincidere controllore e controllato la stessa persona, poiché il dirigente risulta essere direttamente fiduciario del governo;

– sarebbe stato necessario, come suggerito dall'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, procedere ad una riforma dell'Albo. Per una sua maggiore flessibilità, arricchendolo delle migliori professionalità espresse dalla dirigenza;

– in merito ai Segretari Comunali è necessario altresì che all'articolo 9 venga previsto che in ragione della nomina del dirigente apicale gli Enti locali adeguino le proprie dotazioni organiche, onde evitare che l'assorbimento dei segretari comunali nei ruoli risulti impossibile per incapienza delle stesse, con il rischio di determinare condizioni di soprannumero e conseguente esubero;

– ulteriore profilo concerne la lacuna rispetto alla condizione dei segretari comunali e provinciali che si trovino, alla data di entrata in vigore del decreto, in condizione di aspettativa, prevedendo la sospensione del termine di cui all'articolo 10, commi 2 e 3,

esprime parere contrario.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
CRIMI ED ENDRIZZI SULL'ATTO DEL GOVERNO  
N. 328**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,  
premessi che esso è stato predisposto in attuazione della delega di  
cui all'articolo 11 della legge n. 124 del 2015,

considerato che:

gli articoli 1 e 2 recano la disciplina del Sistema della dirigenza pubblica in regime di diritto privato delle amministrazioni pubbliche con particolare riferimento al trattamento giuridico ed economico dei dirigenti, alle modalità di accesso, alla formazione, al conferimento e alla durata degli incarichi e al ruolo unico dei dirigenti delle autorità indipendenti (articolo 1). Vengono tuttavia esclusi dall'applicazione delle disposizioni del provvedimento i dirigenti scolastici ed i dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale, nonché numerose altre tipologie dirigenziali per le quali rimane ferma la vigente disciplina. In tal modo l'ambito numerico delle figure escluse dalla disciplina a vario titolo viene a superare quelle direttamente interessate dal processo di riforma. Nello specifico, viene modificato il vigente decreto legislativo n. 165 del 2001, introducendo una unica qualifica dirigenziale e prevedendo che ogni dirigente iscritto nei ruoli costituenti il Sistema della dirigenza pubblica possa ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale. Il Sistema della dirigenza pubblica viene disciplinato dal nuovo articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, che prevede la costituzione di tre distinti Ruoli della dirigenza (Ruolo dei dirigenti statali, Ruolo dei dirigenti regionali e Ruolo dei dirigenti locali), ai quali si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla gestione dei Ruoli in questione;

l'articolo 3 disciplina reclutamento e formazione dei dirigenti, disponendo l'accesso alla dirigenza attraverso le modalità del corso-concorso e del concorso, bandito ogni anno per il numero di posti definiti sulla base della programmazione triennale. Restano invece ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (comma 1, lettera *a*). Con riguardo alla disciplina del corso-concorso, si prevede che i vincitori siano immessi in servizio come funzionari, per un periodo di tre anni, presso le amministrazioni per le quali sono stati banditi i posti. A conclu-

sione del suddetto periodo, l'amministrazione di pertinenza trasmette alla relativa Commissione per la dirigenza statale una relazione contenente una valutazione di merito sul servizio prestato. In caso di valutazione positiva, il vincitore viene assunto come dirigente a tempo indeterminato e consegue automaticamente l'iscrizione nel Ruolo della dirigenza statale. In caso di valutazione negativa, l'interessato è assunto nel livello di inquadramento giuridico più elevato fra le qualifiche non dirigenziali (comma 1, lettera b));

gli articoli da 4 a 6 dettano una nuova disciplina in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali e della relativa durata (quattro anni rinnovabili una sola volta per due anni, in presenza di determinate condizioni) istituendo tre Commissioni per la dirigenza pubblica, una per ciascuno dei tre ruoli neo-istituiti, presso il Dipartimento della funzione pubblica. Preliminarmente va osservato che i criteri di selezione e la struttura delle commissioni non sembrano essere in linea con la legge di delega, con il riparto costituzionale di competenze tra stato e altri livelli della Repubblica in materia di organizzazione né sembrano contenere effettive garanzie di efficacia, funzionalità e indipendenza delle stessa dai rischi di politicizzazione delle nomine, come sarà più avanti motivato. Viene disposto che gli incarichi dirigenziali, non assegnati attraverso i concorsi o la procedura di cui all'articolo 19-ter, possano essere conferiti a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza mediante procedure selettive e comparative ed entro il limite, rispettivamente, del dieci per cento del numero degli incarichi generali conferibili, e dell'otto per cento del numero degli incarichi dirigenziali non generali conferibili. Viene integrata la disciplina della responsabilità dirigenziale, tipizzando alcune fattispecie di mancato raggiungimento degli obiettivi (articolo 5);

l'articolo 7 disciplina la mobilità tra pubblico e privato dei dirigenti privi d'incarico, prevedendo che, alla scadenza dell'incarico ogni dirigente rimanga iscritto al Ruolo della dirigenza e venga collocato in disponibilità fino all'attribuzione di un nuovo incarico. Decorso un anno, le amministrazioni possono conferire direttamente incarichi dirigenziali per i quali detti dirigenti abbiano i requisiti secondo i criteri generali definiti dalle Commissioni per la dirigenza pubblica, senza espletare la procedura comparativa di avviso pubblico. L'articolo 8 reca la disciplina del trattamento economico dei dirigenti, prevedendo che il trattamento economico accessorio complessivo deve costituire almeno il 50 per cento della retribuzione complessiva del dirigente e la parte di tale trattamento collegata ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva. Viene, infine, previsto che i contratti collettivi assicurino ai dirigenti di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il godimento del trattamento economico fondamentale maturato alla suddetta data (comma 2). Il decreto contiene alcune disposizioni speciali in materia di dirigenza degli enti locali e dirigenti delle autorità indipendenti, nonché disposizioni transitorie, di coordinamento e finali,

valutato che:

da più parti – oltre ai rilievi rispetto alla legge delega e agli stessi aspetti di legittimità costituzionale – sono state sollevate le criticità rappresentate dall’approccio verticistico e unilaterale dell’articolato, che, in luogo di prefigurare una evoluzione della dirigenza verso un modello moderno, indipendente ed efficiente, potrebbe invece introdurre elementi di ulteriore indebolimento e subordinazione della dirigenza pubblica al Governo *pro tempore*, in un quadro complessivo di mancata coerenza delle nuove regole con il sistema previgente che manca in tal modo l’obiettivo di risolvere le forti problematiche riscontrate da tempo e che invece richiedono una pubblica amministrazione fortemente motivata e in possesso di competenze tecniche adeguate. Ciò postulerebbe anzitutto elevati livelli di garanzie di indipendenza e professionalità, tali da evitare che la politica possa, nelle scelte dei vertici dell’amministrazione, privilegiare l’appartenenza a discapito del dettato costituzionale che vuole i pubblici impiegati al servizio esclusivo della Nazione nonché dell’obbligo, sempre costituzionale, che i pubblici uffici siano organizzati assicurando il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. A tal fine risultano cruciali le regole ed i sistemi di valutazione dei dirigenti, punto sul quale lo schema di decreto trasmesso dal Governo ha invece suscitato forti obiezioni per le manifeste contraddittorietà e carenze che lo contraddistinguono, ad iniziare da un impianto che non sembra tener conto di quelle peculiarità delle diverse amministrazioni che costituiscono invece elemento essenziale di qualunque progetto di rilancio del ruolo pubblico, che deve essere fondato sulla conoscenza di ciò che si pretende di riformare, col rischio di veder crescere i contenziosi, i costi e le inefficienze cui si dice di voler porre rimedio,

valutato, in particolare, che:

in sede di audizione sono stati raccolte numerose osservazioni critiche, afferenti aspetti di assoluto rilievo, che in questa sede appare opportuno richiamare, analogamente a quanto di seguito riportato per il Consiglio di Stato, pervenuto successivamente alla trasmissione dello schema, che il Governo aveva inviato alle Camere in assenza del relativo parere. Con riferimento al ruolo unico di cui all’articolo 2, vanno rilevate anzitutto le differenze giuridiche, economiche e normative delle amministrazioni interessate, nonché, in riferimento alle regioni, le grandi difformità nella distribuzione dei dirigenti in rapporto ai non dirigenti. Della complessità del quadro di partenza non sembra si sia tenuto conto a sufficienza nella predisposizione della riforma, in cui manca il dirigente risulta poter essere adibito a «qualsiasi incarico», anziché – come sarebbe stato opportuno – ad un incarico contiguo con la propria professionalità. Allo stesso modo, con riferimento al reclutamento (articolo 3) e alle prospettive di graduale riduzione del numero dei dirigenti, non sembra di rivenire criteri precisi, quali ad esempio il numero degli abitanti nelle Regioni virtuose;

le commissioni di cui all'articolo 4 sono chiamate all'importante funzione di governare il concreto utilizzo dei sistemi di valutazione ai fini del conferimento degli incarichi svolti. Esse sono composte da sette membri, cinque dei quali già individuati nel Presidente dell'ANAC, nel Ragioniere Generale dello Stato, nel Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (presenti in tutte le Commissioni) nel Capo Dipartimento degli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno e nel Segretario Generale del Ministero degli Esteri (presenti in due commissioni su tre). Non si vede come un così ristretto numero di persone possa concretamente adempiere a tale complesse funzioni, riguardanti molte migliaia di posizioni dirigenziali, afferenti peraltro ad Amministrazioni del tutto diverse da quelle da cui i cinque membri predetti provengono. Costituisce peraltro violazione della legge delega è la stessa previsione secondo cui ben 5 componenti su 7 della Commissione per la dirigenza vengano indicati come componenti di diritto, laddove la legge delega prevede una selezione. La stessa composizione qualitativa delle commissioni non pone al riparo dai rischi di politicizzazione della dirigenza, indipendentemente dai rischi concreti di impossibilità di funzionamento, data la circostanza che la maggior parte dei componenti delle commissioni già è oberata da altre gravose incombenze;

appaiono altresì generici, eterogenei ed astratti i criteri utilizzati per la valutazione del *curriculum*, per cui – è appena il caso di sottolinearlo – dovrebbe essere invece sempre garantita la massima pubblicità, trasparenza e informazione al pubblico. Ciò se effettivamente si volesse premiare merito, competenza ed indipendenza. Il che è tanto più vero in relazione alla difformità dei numerosi meccanismi di valutazione attualmente operanti nelle diverse amministrazioni, ad esempio con riferimento al parametro dei risultati conseguiti, con l'effetto di amplificare ulteriormente le disomogeneità di un sistema già non univoco di valutazione. Il combinato disposto tra la vaghezza dei criteri e le obiettive difficoltà gestionali in cui vengono ad esser poste commissioni formate in siffatto modo, è tale da non fugare il sospetto che le procedure delineate dal decreto non riescano a debellare i deprecabili sistemi di cooptazione dei dirigenti cui si è talvolta assistito. Nella farraginosità delle procedure – facilmente aperte ad ogni possibile ricorso in sede di giustizia amministrativa, se non anche nel campo giuslavoristico – troverebbero infatti spazi di arbitrio gli organi politici che in ultima istanza operano le scelte;

appare particolarmente importante fissare criteri obiettivi sul mancato raggiungimento dei risultati, ai fini della valutazione negativa della struttura di appartenenza, laddove non si rivengono invece nel testo elementi di chiarezza in tale direzione. Si deve anche tener conto del fatto che – stando all'articolato proposto – dirigenti privi di incarico possono essere conferiti incarichi per non meglio precisate attività di supporto presso le Amministrazioni stesse, o presso Enti senza scopo di lucro, nel settore privato o in società partecipate. Nel complesso il ciclo di audizioni svolto e la stessa lettura dell'articolato, confermano l'impressione secondo cui il testo trasmesso dal Governo non contiene gli elementi ne-

cessari a giudicare la riforma della dirigenza – tenuto conto della sua rilevanza per il funzionamento dell'intero sistema di diritto amministrativo – in grado di assicurare che l'attività della pubblica amministrazione si conformi ai principi di imparzialità e buon andamento, dal momento che l'organizzazione degli uffici dirigenziali, non viene strutturata in modo tale da assicurare il perseguimento di queste finalità,

considerato, in particolare, che:

nel parere adottato in data 14 ottobre 2016 sullo schema di decreto legislativo riguardante la dirigenza pubblica, il Consiglio di Stato esprime numerose perplessità in ordine al funzionamento effettivo della riforma, partendo dalla questione finanziaria, e pone l'accento sulla necessità che venga assicurato il pieno rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e sulla necessità, conseguente, che siano previste procedure e criteri di scelta del dirigente oggettivi, trasparenti, che siano evitate incertezze sul regime del rapporto di lavoro, sull'autonomia tecnica rispetto all'autorità politica e sul rigoroso accertamento della responsabilità dirigenziale. Il parere, cui si fa doveroso e opportuno rinvio per gli aspetti più tecnici, contiene una lunga serie di condizioni e osservazioni a cominciare dalla composizione della Commissione per la dirigenza, alcuni componenti della quale non sono del tutto indipendenti dagli organi politici, a dispetto delle sue delicate funzioni. Il Consiglio di Stato conferma che la Commissione stessa, per come è costituita, non è grado di assicurare un impegno a tempo pieno dei suoi membri nell'espletamento dei compiti ad essa demandati;

il Consiglio di Stato ha altresì sottolineato come la riforma sia priva di nuovi sistemi di valutazione della dirigenza, il che rischia di compromettere la funzionalità dell'intero impianto, nonché dei principi per la fissazione degli obiettivi da parte dell'autorità politica, il che rende impossibile il funzionamento della riforma e non può essere evitato senza correttivi alla legge di delega. In tale caso – che è diverso dagli specifici aspetti che si pongono invece in contrasto con i principi e i criteri direttivi di delega, la grave lacuna è invece attribuibile al legislatore delegante, il che, ad avviso degli scriventi, getta ancor più ombra sull'efficienza e la funzionalità, della dirigenza come risultante dalla riforma;

con riferimento alle singole disposizioni, il Consiglio di Stato giudica negativamente il fatto che la regola di preferenza per il corso-concorso sia basata su un dato soggettivo, costituito dal giudizio del Dipartimento della funzione pubblica. Altrettanto negativa è la valutazione sulla circostanza che con il corso-concorso possa essere reclutato personale della carriera diplomatica, prefettizia e delle autorità indipendenti, mentre la previsione che ai vincitori del concorso, immessi in ruoli come funzionari, possa essere attribuito, dopo un certo periodo, un incarico dirigenziale senza l'espletamento della procedura comparativa non trova alcun fondamento nella legge di delega. Il Consiglio evidenzia come la composizione della commissione chiamata ad esaminare dopo tre anni di servizio i vincitori del concorso non sia minimamente disciplinata nel testo. Ri-

spetto al conferimento degli incarichi esterni manca l'imprescindibile obbligo della previa verifica dell'assenza di adeguate professionalità interne alla dirigenza della Repubblica mentre la previsione che esclude gli incarichi di vertice dall'obbligo della procedura di selezione con avviso pubblico non trova rispondenza nella legge delega, che ad avviso del Consiglio di Stato impone per tutti gli incarichi il rispetto di tale procedura;

su un altro punto cruciale – le fattispecie che costituiscono, ai fini della responsabilità dirigenziale, il «mancato raggiungimento degli obiettivi» – il Consiglio di Stato evidenzia la mancanza dei necessari chiarimenti, in assenza dei quali le disposizioni in questione resterebbero lettera morta o darebbero adito ad un interminabile contenzioso. Le stesse procedure selettive per la scelta del dirigente non chiariscono il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario. Ulteriori rilievi sono di carattere strutturale: nel parere reso si afferma chiaramente che i compiti già propri dei segretari comunali e provinciali non possono essere esercitati dai responsabili degli uffici e servizi. Manca inoltre nel testo una norma di salvaguardia del potere normativo degli Enti locali, e la già citata composizione della Commissione per la dirigenza viola, per i dirigenti regionali e locali, le competenze costituzionali delle autonomie. Più in generale, manca la previsione di ruoli separati per le singole Autorità indipendenti, in ragione della loro diversità per funzioni e compiti,

considerato, infine, che:

la mancanza di un sistema univoco di valutazione, come base per la comparazione dei requisiti, la mancanza di adeguata conoscenza delle caratteristiche peculiari delle diverse amministrazioni proprio mentre si introduce un meccanismo di permeabilità delle carriere con un continuo ricambio dei dirigenti, non sembrano consentire di raggiungere l'intento di valorizzare il «merito», anche perché non accompagnate da seri meccanismi che prevengano e contrastino la politicizzazione della dirigenza, assicurando autentica separazione tra indirizzo politico e responsabilità di gestione. Il Consiglio di Stato ha addirittura evidenziato come alla mancanza di tuta una serie di aspetti – a cominciare da valutazione e obiettivi – che minano la funzionalità dell'intero impianto, si può porre rimedio solo modificando la stessa norma di delega, rilievo che la Commissione Consultiva non può non ritenere cruciale in sede di adozione del prescritto parere. I rischi di aumento dei costi – derivante anche dalla soglia minima per la retribuzione di risultato, dai vincoli alla durata massima degli incarichi e dalla composizione delle Commissioni per la dirigenza pubblica – indicati puntualmente dal Servizio Bilancio costituiscono un corollario di un sistema surrettizio di *spoils system* che può incrinare ulteriormente il funzionamento e l'autonomia amministrativa della P.A. ove non radicalmente modificato,

esprime parere contrario.



**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 novembre 2016

**Plenaria****347<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**D'ASCOLA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale (n. 346)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera *c*), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 novembre.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), in via preliminare, osserva che lo schema di decreto in esame contiene delle incongruenze e lacune normative derivanti dall'ambiguità di fondo della legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili, che, di fatto, crea un istituto giuridico molto simile al matrimonio pur attribuendo ad esso un nome diverso. Quindi condivide i rilievi critici già espressi dal senatore Caliendo nella seduta di ieri in ordine agli atti del Governo nn. 344 e 345. Intende invece soffermarsi più nel dettaglio sui contenuti dell'atto del Governo n. 346 che, come noto, reca disposizioni in materia penale e processuale penale di coordinamento con la disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. In particolare, osserva che il nuovo articolo 574-*ter*, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dello schema in esame, esula dalle previsioni della legge delega; peraltro, quest'ultima, all'articolo 1, comma 20, contiene un principio ge-

nerale per cui tutte le disposizioni normative che si riferiscono al matrimonio o che contengano le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti si applicano ad ognuna delle parti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso; pertanto appare inutile la previsione di cui al primo comma del predetto nuovo articolo 574-ter, secondo la quale «agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso». Non vi è chi non veda che un principio generale della delega non può costituire oggetto del provvedimento normativo delegato. Ricorda quindi che, nel corso dell'iter di approvazione della legge sulle unioni civili al Senato, la maggioranza ostinatamente non aveva voluto tener conto dei contributi migliorativi proposti dai Gruppi di opposizione e, in particolare, dal gruppo di Forza Italia che non mostrava, allora, un'ostilità di principio alla legge *de qua*, ma ne prospettava le possibili difficoltà applicative se non opportunamente corretta. Ora, come un anno fa, il problema della concreta applicabilità della legge emerge dalle lacune dei testi degli schemi di decreti attuativi. Passando, poi, ad esaminare il secondo comma del medesimo articolo 574-ter, che sancisce che, quando la legge penale considera la qualità del coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, essa si intende riferita anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, appare ancora più evidente l'inutilità del predetto primo comma della nuova disposizione richiamata. Ancora, appare lacunosa la modifica contenuta nella lettera c) del medesimo secondo comma, che modifica l'articolo 649 del codice penale, nel senso di prevedere la non punibilità di chi ha commesso un reato contro il patrimonio in danno della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in costanza di coabitazione, come per il coniuge non legalmente separato. Per altro verso ritiene che sarebbe necessario interrogarsi sulla necessità di un intervento di coordinamento anche con riferimento alle cause di non punibilità di cui all'articolo 384 del codice penale. Ricorda altresì che il testo del disegno di legge alternativo sulle unioni civili, proposto in questa Commissione circa un anno fa dal Gruppo di Forza Italia, prima della conclusione dell'esame del disegno di legge cosiddetto «Cirinna», prevedeva espressamente e, in modo esaustivo, modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. In definitiva, auspica che la relatrice Cirinnà e gli altri componenti della Commissione siano propensi ad apportare le modifiche necessarie al provvedimento in titolo nel senso sopra indicato.

Dopo che il senatore LO GIUDICE (PD) ha chiesto un chiarimento al senatore Palma sulla portata delle modifiche all'articolo 307, quarto comma, del codice penale, di cui all'articolo 1 dello schema di decreto in titolo, il presidente D'ASCOLA fa alcune precisazione sul punto.

Il senatore CASSON (PD) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è correttamente formulato in quanto prevede dei correttivi di armonizzazione delle norme penali con la legge sulle unioni civili. A suo avviso, sono opportunamente richiamate le norme di cui agli articoli 307 e

649 senza evidenti lacune come pure si è detto. Parimenti l'articolo 2 dello schema di decreto reca modifiche all'articolo 199 del codice di procedura penale nel senso sopradetto.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) ribadisce ancora una volta che tutti gli schemi di decreti attuativi della legge sulle unioni civili all'esame della Commissione accentuano la confusione tra istituti quali contratti di convivenza, unioni civili registrate eccetera.

La relatrice CIRINNÀ (*PD*) evidenzia che il contratto di convivenza è completamente estraneo all'ambito di applicazione della disciplina sulle unioni civili.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), conviene con le osservazioni critiche del senatore Palma, rilevando l'esigenza di soffermarsi anche sui profili di coordinamento relativi agli articoli 570 e 577 del codice penale.

Sul punto fa una breve precisazione il presidente D'ASCOLA.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene necessario che lo schema di decreto in titolo sia caratterizzato dalla massima chiarezza al fine di evitare pericolosi elementi di indeterminatezza e ambiguità anche applicative su una materia così delicata.

Il senatore CASSON (*PD*), pur ritenendo opportuna qualsiasi proposta migliorativa del testo all'esame, non reputa che sussistano i problemi interpretativi sollevati dal senatore Palma con riferimento alle modifiche recate all'articolo 649, primo comma del codice penale dalla previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*) dello schema di decreto in titolo, in quanto le disposizioni modificate in materia di non punibilità della persona offesa per fatto commesso a danno dei congiunti non vanno ad incidere in termini contraddittori sulla previsione di cui all'articolo 307, quarto comma del codice penale – a sua volta modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) dello schema di decreto in titolo – mantenendo le due previsioni una loro netta distinzione quanto ad ambito di applicazione.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) osserva che le modifiche recate alla definizione di prossimi congiunti di cui all'articolo 307 del codice penale – ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dello schema in titolo – rendono irrilevante apportare analoghe modifiche all'articolo 384 del codice penale. Quest'ultima disposizione, infatti, nella parte in cui dispone la non punibilità, nei casi ivi previsti, di chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocimento nella libertà e nell'onore, opera un rinvio formale alla definizione di prossimo congiunto di cui al

citato articolo 307, quarto comma, del codice penale e pertanto non può che recepire l'estensione della definizione di prossimo congiunto anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso operata dal citato articolo 1, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto in titolo.

Reputa poi non condivisibili anche le considerazioni critiche testé svolte dal senatore Palma con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 574-ter, commi primo e secondo – così come introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*) dello schema di decreto in titolo – ritenendo al contrario utili le stesse.

Pone infine all'attenzione della Commissione l'opportunità di introdurre una disposizione che consenta di considerare anche l'unione civile tra persone dello stesso sesso nell'ambito della nozione di nucleo familiare valevole ai fini delle condizioni di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica. n. 115 del 2002.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2284) Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile**, approvato dalla Camera dei deputati

**(148) DIVINA.** – *Disposizioni in materia di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato*

**(740) STUCCHI.** – *Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie*

**(836) D'ANNA ed altri.** – *Modifiche alla disciplina concernente l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile, in materia di intervento dei creditori nell'esecuzione*

**(1096) BUEMI ed altri.** – *Disposizioni per l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna nei confronti dello Stato*

**(1184) CASSON ed altri.** – *Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali.*

**(1374) DI MAGGIO.** – *Modifiche all'articolo 152 del codice di procedura civile in materia di termini processuali*

**(2135) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO.** – *Disposizioni in materia di negoziazione assistita*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 2 novembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

**(1012) CALIENDO ed altri. – Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 novembre.

Dopo un breve intervento del relatore CUCCA (PD), che sottolinea che l'esame del disegno di legge in titolo deve coordinarsi con il contenuto dello schema di decreto ministeriale recante regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, che sarà a breve esaminato in sede consultiva dalla Commissione (Atto Governo n. 354), i presentatori rinunciano ad illustrare i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

**(2291) PALMA ed altri. – Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria**

**(2370) BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. – Introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente il reato di associazione con finalità di gestione e di controllo della pubblica amministrazione**

(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione del disegno di legge n. 2370 e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Su proposta del RELATORE viene disposta la disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 2291 a prima firma del senatore Palma, dall'esame del disegno di legge n. 2370 a prima firma del senatore Buemi.

**(2291) PALMA ed altri. – Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Dopo un breve intervento del senatore CASSON (PD), che dichiara di condividere l'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge in titolo e nessun altro chiedendo di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di martedì 22 novembre.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

**(2153) ALBERTINI ed altri. – Modifica all'articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio**

**(2259) BUCCARELLA ed altri. – Disposizioni in materia di detrazione delle spese di giudizio**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 ottobre.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) preannuncia che, a breve, verrà presentato un testo unificato, che terrà conto del dibattito finora svolto sui disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 novembre 2016

**Plenaria****122<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**CASINI**

*Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Giro.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA**

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri (n. COM (2016) 662 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore AMORUSO (AL-A) ricorda che la Commissione è chiamata a valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità in relazione alla proposta di partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA). Il programma è stato già avviato congiuntamente da alcuni Stati membri (Cipro, Italia, Francia, Grecia, Malta, Portogallo e Spagna) in collaborazione con alcuni Paesi della sponda sud ed est del Mediterraneo (Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Tunisia e Turchia). L'ingresso dell'Unione europea nel suo insieme ovviamente rafforza molto questa *partnership* euro-mediterranea.

L'approvvigionamento idrico e i sistemi alimentari nell'area del Mediterraneo presentano come noto molte criticità, anche sul piano della sostenibilità ambientale, per almeno 180 milioni di persone. Il programma integrato in esame intende fornire un contributo a soluzioni innovative

adattabili alle realtà locali e facilmente trasferibili, rimediando all'insufficiente livello degli investimenti in ricerca e innovazione.

Il partenariato PRIMA prevede infatti uno stanziamento specifico di fondi e la condivisione di idee e conoscenze fra i Paesi *partner*. Vengono promosse azioni di sostegno alle economie locali ed al mercato del lavoro.

Fra gli obiettivi specifici della *partnership*, destinata ad avere una durata di 10 anni, c'è l'elaborazione di un programma strategico comune, di ricerca e innovazione in questi settori, l'orientamento coordinato di tutti i programmi nazionali, nonché il rafforzamento delle capacità di finanziamento e di attuazione. L'iniziativa, peraltro, si inquadra nell'agenda europea sulla migrazione e si muove in linea con quanto sostenuto dal nostro Governo col suo *Migration Compact*. Le carenze di risorse idriche e le difficili condizioni ambientali sono infatti una delle cause significative dei flussi migratori verso l'Europa. Da questo punto di vista il programma punta a sostenere condizioni di sviluppo sostenibile, nell'ambito del nuovo modello di cooperazione allo sviluppo promosso dal quadro di partenariato, che associa investitori privati, mobilita risorse di bilancio limitate e pone l'accento sulle PMI e le infrastrutture sostenibili.

Le risorse disponibili ammontano a 400 milioni di euro, stanziati per metà dai Paesi partecipanti e per metà dai contributi dell'Unione europea nell'ambito del programma di ricerca e innovazione *Horizon 2020*. Il contributo finanziario dell'UE, in particolare, sarà destinato ad attività di ricerca e innovazione più complesse, per un sostegno ad un numero ridotto di progetti pilota. I contributi finanziari nazionali, a loro volta, si incentreranno su attività di ricerca e innovazione più innovative, nonché su azioni di mobilità e formazione, nonché su attività di rete.

Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente connessi alla valutazione della Commissione, la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà nella misura in cui gli obiettivi attesi non potrebbero essere conseguiti in misura sufficiente solo mediante la partecipazione di alcuni Stati membri. Il provvedimento peraltro costituisce lo strumento più appropriato per l'Unione europea per sostenere l'iniziativa, consentendo il coordinamento tra i programmi nazionali di ricerca nazionali e, contemporaneamente, la partecipazione dell'Unione al programma congiunto.

La proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto prevede disposizioni minime per raggiungere gli obiettivi proposti, limitandosi l'Unione ad agevolare e sostenere gli obiettivi di PRIMA già previsti da parte degli Stati partecipanti.

Per quanto concerne lo strumento adottato, esso appare in grado di realizzare efficacemente gli obiettivi che si propone, consentendo altresì la costruzione di una relazione più equilibrata e strutturata con i Paesi del vicinato anche in tema di ricerca e innovazione.

Ricorda che le Commissioni Affari costituzionali, Finanze e Politiche dell'Unione europea hanno tempo fino al 24 novembre per esprimere le proprie valutazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (n. COM (2016) 582 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*AL-A*) espone la proposta di modifica del Regolamento istitutivo di un fondo di garanzia dell'Unione europea per le azioni esterne.

Tale Fondo è stato introdotto nel 1994 allo scopo di rimborsare i prestiti concessi dalla Comunità o da essa garantiti. Il Fondo di garanzia può coprire solamente le operazioni di prestito o di garanzia realizzate a favore di un Paese terzo o destinate al finanziamento di progetti in Paesi terzi.

La proposta di modifica si colloca nel quadro di un piano di investimenti esterni annunciato dalla Commissione europea a sostegno del nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi, nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione. L'intento è di fornire garanzie addizionali per favorire l'aumento degli investimenti destinati ad affrontare le cause profonde delle migrazioni, il sostegno a progetti a favore dei rifugiati e delle comunità di accoglienza, contribuendo al contempo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. La proposta consentirà alla BEI di ampliare qualitativamente e quantitativamente il mandato per i prestiti esterni, in particolare fornendo finanziamenti supplementari a favore di beneficiari del settore privato. Alla Commissione europea, che svolge già l'incarico gestionale del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), sarà trasferita la gestione finanziaria delle attività del Fondo di garanzia per le azioni esterne, finora assicurata dalla BEI. Si tratta di un aggiustamento che punta a tutelare meglio il bilancio dai potenziali rischi supplementari di inadempimento legati alle operazioni della BEI connesse alla crisi migratoria.

Per gli aspetti più strettamente connessi alla valutazione della Commissione, evidenzia come la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà perchè gli obiettivi attesi non potrebbero essere conseguiti in misura sufficiente solo dagli Stati membri.

La proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto contiene unicamente disposizioni accessorie necessarie al funzionamento del piano per gli investimenti esterni, in particolare del nuovo mandato di prestito della BEI per il settore privato.

La Commissione Politiche dell'Unione europea ha già fatto pervenire le sue osservazioni. Occorre invece attendere le valutazioni delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio, che hanno tempo fino al 10 novembre per formulare le proprie valutazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

**(2551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il senatore SANGALLI (*PD*) fornisce chiarimenti su alcune questioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento. Sottolinea che la costruzione della nuova linea porterà ad una riduzione annuale di emissioni di gas serra valutata nell'ordine di circa tre milioni di tonnellate, rappresentando un contributo importante nell'ambito della strategia internazionale contro i cambiamenti climatici. Sottolinea inoltre che, attraverso il regolamento dei contratti annesso all'accordo in esame, le regole italiane contro le possibili infiltrazioni mafiose nella realizzazione di opere pubbliche acquireranno efficacia anche nell'ordinamento francese.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CASINI dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) chiede alla Presidenza di fissare un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

Il presidente CASINI, verificato l'orientamento della Commissione, propone di fissare tale termine per le ore 18 della giornata odierna.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

Mercoledì 9 novembre 2016

### Plenaria

199<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*  
SANTANGELO

*indi del Presidente*  
LATORRE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

#### *SULLE RISULTANZE DELL'INCONTRO INTERPARLAMENTARE ORGANIZZATO DALLA COMMISSIONE AFFARI ESTERI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

Su invito del presidente SANTANGELO, il senatore Mario MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) dà conto degli esiti della visita effettuata, in rappresentanza della Commissione, a Bruxelles, nella giornata di ieri, per partecipare all'incontro interparlamentare organizzato dalla Commissione affari esteri del Parlamento europeo, che ha avuto tra i temi anche un'audizione dell'Alto rappresentante Mogherini sull'attuazione della strategia globale dell'Unione.

In particolare, l'oratore riferisce di essere intervenuto sulla delicata tematica degli investimenti per la ricerca nel settore della Difesa, che ad oggi non beneficiano di una voce dedicata nel bilancio dell'Unione; al riguardo, l'Alto rappresentante ha precisato che il prossimo piano d'azione della Commissione sulla difesa europea conterrà degli specifici passaggi sul punto.

IN SEDE REFERENTE

(2542) *Deputato BURTONE. – Istituzione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame la relatrice AMATI (PD), ponendo l'accento sul dramma rappresentato dalle vittime civili nelle guerre, in particolare a partire dal secondo conflitto mondiale, primo conflitto dove le vittime civili hanno numericamente superato i caduti in divisa. In particolare, dal 1945 ad oggi vi sarebbero state, a seguito dei eventi bellici, ben 25 milioni di vittime civili (di cui 2 milioni costituiti da bambini). Stante quanto precede, la *ratio* sottesa al provvedimento approvato in prima lettura –all'unanimità- dalla Commissione difesa della Camera dei deputati in sede legislativa appare quindi più che condivisibile.

Procede quindi alla disamina del disegno di legge, composto da cinque articoli, osservando innanzitutto che l'articolo 1, allo scopo di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo e di promuovere la cultura della pace e del ripudio della guerra istituisce la ricorrenza, individuandola nella giornata del 1° febbraio di ogni anno, data che coincide con l'entrata in vigore del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che equiparò –ai fini dei trattamenti risarcitori- le vittime civili a quelle militari.

L'articolo 2 statuisce quindi che, per celebrare la Giornata, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. «Legge Delrio»), o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti promuovano e organizzino cerimonie, eventi, incontri e testimonianze sulle esperienze vissute dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull'impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo.

L'articolo 3 precisa che l'istituenda giornata non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 260 del 1949, mentre il successivo articolo 4 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisca le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri a carico del proprio bilancio, nella promozione delle iniziative di cui all'articolo 2, per l'alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo», sancendo, altresì, che alla realizzazione delle predette iniziative partecipino, sulla base di un protocollo d'intesa con predetto Ministero, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra Onlus e il suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti.

In particolare, l'oratrice rammenta che l'Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG), istituita originariamente nel 1943 come Associazione nazionale famiglie caduti, mutilati ed invalidi civili per i

bombardamenti nemici, è, ad oggi, un ente morale di diritto privato sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno e con sede in Roma. L'ente rappresenta e tutela gli invalidi civili di guerra e le loro famiglie e conta circa 33.000 associati (al 31 dicembre 2014), fornendo tutela a circa 120.000 tra mutilati ed invalidi civili di guerra, vedove, orfani e altri famigliari di caduti civili per fatti di guerra. A sua volta l'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti è un centro di ricerca sulle conseguenze dei conflitti armati sulla popolazione civile, istituito nel 2015 dalla stessa Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Conclude soffermandosi sulla clausola di invarianza finanziaria disposta dall'articolo 5.

Il presidente SANTANGELO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel prendere atto dei nobili contenuti del provvedimento, auspica tuttavia che la Commissione possa occuparsi anche di tematiche più attuali nonché maggiormente centrate sui propri profili di competenza, soprattutto con riferimento alla condizione del personale militare e all'efficienza dello strumento.

Si associa integralmente il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*).

Su proposta del presidente LATORRE, la Commissione conviene, da ultimo, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno per venerdì 11 novembre, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Prima di iniziare l'esame dell'atto del Governo n. 351, recante lo schema di decreto per il riparto in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma per il 2016 ed iscritto al successivo punto all'ordine del giorno, il senatore SANTANGELO (*M5S*) domanda che sia verificata la presenza del prescritto numero legale.

Il presidente LATORRE constata che la Commissione non è in numero legale per proseguire i lavori. Appreziate le circostanze, toglie quindi la seduta.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 novembre 2016

**Plenaria****655<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Paola De Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(119, 1004, 1034, 1931 e 2012-A) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, prendendo la parola per esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore come da valutare, indica che le proposte 2.100, 4.145, 4.147, 9.103, 12.106, 24.0.100 e 24.0.101 comportano maggiori oneri. Rispetto invece agli emendamenti 2.104, 3.103, 4.153, 4.0.100, 5.118, 6.104, 6.105, 8.100, 8.121, 8.143, 8.145, 8.156, 8.158, 8.159, 8.160, 8.165, 9.115, 12.107 e 24.107, esprime un parere di contrarietà, dettato però da ragioni di coordinamento con la normativa preesistente o di funzionalità delle nuove disposizioni, senza riferimento a difetti di copertura.

Il presidente TONINI ritiene dunque opportuno esprimere, in relazione agli emendamenti da ultimo citati, un parere di semplice contrarietà.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione alla riformulazione 18.0.100 (testo 2), esprime parere non ostativo.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) conviene circa l'idoneità del nuovo testo a superare le criticità contabili che aveva personalmente segnalato sulla prima versione dell'emendamento.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, in riferimento alle richieste di una verifica degli emendamenti 17.0.100 e 20.0.100 tramite relazione tecnica, comunica che la prima delle proposte è stata verificata con esito negativo, e che pertanto il parere permane contrario. Quanto invece all'emendamento 20.0.100, è stata predisposta e positivamente verificata una relazione tecnica che mette a disposizione dei senatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire il relatore DEL BARBA (*PD*) propone l'approvazione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.100, 4.145, 4.147, 9.103, 12.106, 24.0.100 e 24.0.101. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.104, 3.103, 4.153, 4.0.100, 5.118, 6.104, 6.105, 8.100, 8.121, 8.143, 8.145, 8.156, 8.158, 8.159, 8.160, 8.165, 9.115, 12.107 e 24.107. A revisione del parere precedentemente espresso, sull'emendamento 20.0.100 il parere è di nulla osta. Il parere è altresì di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

#### *SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE 2567*

Il presidente TONINI informa che nel corso della riunione notturna di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è stato fissato a giovedì 10 novembre, alle ore 20, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 2567, di conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**Plenaria****656<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Paola De Micheli.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(119, 1004, 1034, 1931 e 2012-A) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette**

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti 26.0.100 (testo 2) e 18.0.100 (testo 3), relativi al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si conforma al parere del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (n. 327)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in titolo (pubblicata in allegato).



Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) nota che, con il provvedimento in esame, vengono assegnate ulteriori funzioni alle Camere di commercio senza che contestualmente vengano previste le necessarie risorse finanziarie a copertura. Evidenzia come il percorso di razionalizzazione e riduzione dei costi sia tutto da verificare e che dalla prevista modalità di determinazione del trattamento economico dei segretari generali difficilmente potranno derivare risparmi di spesa rispetto alla legislazione vigente. Propone pertanto al relatore di trasformare i previsti presupposti in altrettante condizioni.

Il presidente TONINI sottolinea come la proposta del senatore Azzolini, pur non comportando modifiche sostanziali sotto l'aspetto giuridico, può risultare comunque maggiormente efficace.

Il RELATORE ritiene di poter accogliere la proposta del senatore Azzolini, sottolineando come risulti evidente che l'aumento delle funzioni attribuite alle Camere di commercio va congegnato in modo tale da essere compatibile con un eventuale risparmio finanziario.

Sulla base del dibattito svoltosi, propone pertanto l'espressione di una nuova proposta di parere (pubblicata in allegato).

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), nel ringraziare il relatore per la modifica apportata, preannuncia la propria astensione.

In modo analogo la senatrice BULGARELLI (*M5S*) e la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) preannunciano l'astensione anche a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata dalla Commissione.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (n. 328)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni ed osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in titolo (pubblicata in allegato).

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) sottolinea anzitutto come l'obiettivo dello schema di decreto legislativo in esame dovrebbe essere un risparmio degli oneri connesso alla riduzione del monte stipendi del personale dirigenziale, ma di questo non si faccia menzione nella proposta. Rileva, inoltre, come la proposta del relatore sottolinei che la piena attua-

zione della riforma richiederà l'impiego di ulteriori risorse da stanziare con successivi provvedimenti legislativi: al riguardo, ritiene che tali risorse dovrebbero essere più correttamente individuate già nello schema di decreto in esame.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) propone al relatore di modificare la propria proposta, prevedendo l'espressione di un parere non ostativo sulla scorta di una serie di condizioni anziché di una serie di presupposti.

Il relatore SANTINI (*PD*), ritenendo che la distinzione tra presupposti e condizioni sia, nel parere in esame, di carattere più formale che sostanziale, non si oppone a tale modifica. Per quanto concerne, invece, gli eventuali risparmi connessi all'implementazione del provvedimento in esame, fa presente che nella bozza di parere si è ritenuto prioritario garantire comunque l'invarianza della spesa connessa al nuovo assetto della dirigenza pubblica.

Il PRESIDENTE fa presente che, a suo parere, lo schema di decreto in esame avrebbe dovuto più correttamente cifrare gli obiettivi di risparmio connessi alla riforma. Ciò premesso, propone al relatore, al fine di tener conto delle condivisibili osservazioni della senatrice Comaroli, che nel parere si specifichi anzitutto che con il criterio della giusta proporzione tra personale dirigenziale e non dirigenziale sia possibile conseguire risparmi o quanto meno l'invarianza della spesa. Propone, altresì, che venga evidenziata la necessità di stanziare le necessarie risorse, qualora queste si rendessero necessarie per la piena attuazione della riforma della dirigenza, con ulteriori provvedimenti legislativi

Il senatore URAS (*Misto*) contesta l'idea che sia possibile migliorare il funzionamento delle strutture pubbliche risparmiando sugli oneri connessi alla dirigenza pubblica. I risparmi vanno fatti semmai aumentando l'efficienza delle strutture e non riducendo le retribuzioni di dipendenti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni.

Il relatore SANTINI (*PD*) fa presente che, nella bozza di parere, non a caso gli eventuali risparmi vengono riconnessi ad una rideterminazione dei contingenti dirigenziali e non dirigenziali e, pertanto, ad una riorganizzazione delle strutture pubbliche.

Sulla base del dibattito svoltosi, propone pertanto l'espressione di una nuova proposta di parere (pubblicata in allegato).

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), pur apprezzando le modifiche apportate da parte del relatore, preannuncia il proprio voto contrario. Ricorda, infatti, come il provvedimento in esame, in diversi passaggi, rechi interventi che incidono in materia di diritti soggettivi e sui quali pertanto sarebbe stato necessario disporre di un'adeguata copertura. Ritiene

che sarebbe stata necessaria maggiore cautela in quanto, sulla base del principio della previa copertura degli oneri, le risorse necessarie per l'attuazione della riforma avrebbero dovuto essere previste nella stessa legge di delega.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) preannuncia il proprio voto contrario, lamentando come su un tema così importante sarebbe stato necessario disporre di maggiori dati e informazioni da parte del Governo.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) preannuncia il proprio voto contrario, rilevando come il provvedimento presenti palesi criticità, in particolare andando a ledere l'autonomia degli enti locali e facendo dipendere pesantemente la nomina del personale dirigenziale dalla classe politica.

Il senatore URAS (*Misto*) preannuncia la propria astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la nuova proposta di parere risulta approvata dalla Commissione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2551) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire tali chiarimenti nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2567) *Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 ottobre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e chiede se vi siano richieste di intervento. In assenza di tali richieste, propone per-

tanto di rinviare la discussione generale all'atto dell'illustrazione degli emendamenti il cui termine, ricorda, scade domani alle ore 20.

Conviene la Commissione.

Il presidente *AZZOLLINI (FI-PdL XVII)*, alla luce di alcune proposte emerse nel corso delle audizioni, manifesta disponibilità, anche al nome del proprio Gruppo, all'eventuale sottoscrizione di emendamenti condivisi con gli altri membri della Commissione.

Il relatore *LAI (PD)*, apprezzata la disponibilità del senatore *Azzolini*, si riserva di verificare nel prosieguo dell'esame le modalità con cui dare seguito a tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 327**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla base dei seguenti presupposti:

– che i risparmi preconizzati dal provvedimento siano compatibili con le ulteriori funzioni conferite alle camere di commercio e al ministero dello sviluppo economico, con particolare riguardo all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *h*) riguardanti modifiche agli articoli 2 e 8 della legge n. 580 del 1993;

– che il percorso di razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale possa rendere sostenibile la riduzione del contributo obbligatorio annuale da parte delle imprese, e pertanto anche l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 che concedeva alle camere di commercio la facoltà di incrementare, attraverso l'aumento dei contributi camerali, le entrate proprie;

– che dalla modalità di determinazione del trattamento economico dei segretari generali, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *s*), possano derivare risparmi rispetto alla legislazione vigente;

– che i processi di mobilità previsti dall'articolo 3, comma 6, possano svolgersi senza nuovi o maggiori oneri finanziari.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 327**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla base delle seguenti condizioni:

– che i risparmi preconizzati dal provvedimento siano compatibili con le ulteriori funzioni conferite alle camere di commercio e al ministero dello sviluppo economico, con particolare riguardo all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *h*) riguardanti modifiche agli articoli 2 e 8 della legge n. 580 del 1993;

– che il percorso di razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale possa rendere sostenibile la riduzione del contributo obbligatorio annuale da parte delle imprese, e pertanto anche l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 580 del 1993 che concedeva alle camere di commercio la facoltà di incrementare, attraverso l'aumento dei contributi camerali, le entrate proprie;

– che dalla modalità di determinazione del trattamento economico dei segretari generali, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *s*), possano derivare risparmi rispetto alla legislazione vigente;

– che i processi di mobilità previsti dall'articolo 3, comma 6, possano svolgersi senza nuovi o maggiori oneri finanziari.

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 328**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nei seguenti presupposti:

– che la norma sulla fusione tra le due fasce dirigenziali oggi esistenti, di cui all'articolo 2, possa essere attuata senza che si determinino progressioni stipendiali automatiche o un aumento del monte stipendi complessivo;

– che la Banca dati della dirigenza pubblica, di cui all'articolo 2, comma 7, possa essere gestita ed aggiornata con le risorse umane e materiali già esistenti a legislazione vigente;

– che il criterio della «giusta proporzione» tra personale dirigenziale e non dirigenziale, definito dall'articolo 3, venga attuato tramite una predeterminazione dei contingenti ed un sistema di previa autorizzazione allo svolgimento di procedure concorsuali, in modo da garantire l'invarianza di spesa ed evitare l'aumento delle qualifiche dirigenziali con i relativi costi aggiuntivi;

– che l'assunzione nel ruolo dei funzionari di coloro che non abbiano superato il corso-concorso di formazione dirigenziale (di cui al comma 7 del medesimo articolo 3) avvenga, sempre e comunque, subordinatamente alla disponibilità di posizioni in organico di diritto e nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;

– che l'attività gratuita di insegnamento, svolta da dirigenti pubblici ai sensi del capoverso «Articolo 28-*quater*» dell'articolo 3, avvenga, al fine di evitare contenziosi o costi aggiuntivi, a seguito di espressa richiesta e nell'ambito degli obblighi contrattuali dell'interessato;

– che la riorganizzazione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e la sua trasformazione in agenzia, ai sensi del successivo capoverso «Articolo 28-*quinquies*» avvenga ad invarianza di costi, anche con riguardo all'opzione di transito in ruolo offerta al personale comandato, e che pertanto le risorse finora destinate alla citata Scuola siano riservate al nuovo soggetto;

– che le Commissioni per la dirigenza costituite con l'articolo 4 possano effettivamente operare ad invarianza di spesa;

– che la destinazione del dirigente privo di incarico, a domanda, in posizioni non dirigenziali (secondo il meccanismo di cui all'articolo 7), avvenga solo subordinatamente alla disponibilità in organico, al fine di evitare la creazione di posizioni soprannumerarie;

– che la ridefinizione del trattamento economico del dirigente, di cui tratta l'articolo 8, abbia carattere di quadro programmatico, e non termini, pertanto, un superamento delle risorse oggi impiegate per le retribuzioni né un vincolo al rialzo nella contrattazione collettiva;

– che, anche in relazione alle attuali retribuzioni medie dei dirigenti e segretari comunali, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, in materia di conferimento degli incarichi di dirigente apicale e di abolizione della figura del Segretario comunale di fascia A e B, associata ad una disciplina speciale per la fascia C, non siano idonee a determinare oneri sui bilanci degli enti interessati;

e con le seguenti osservazioni:

– la piena attuazione del percorso di riforma della dirigenza richiede l'impiego di ulteriori risorse, che andranno stanziare con idonei provvedimenti legislativi;

– risulta necessario garantire che il perimetro dei soggetti pubblici destinatari dello schema di decreto legislativo sia pienamente conforme all'elenco delle pubbliche amministrazioni pubblicato annualmente dall'ISTAT in aderenza alla normativa europea, al fine di evitare che l'estensione dei suoi effetti anche a soggetti non ricompresi nel predetto elenco possa determinare una violazione del Regolamento 549/2013/UE e, quindi, una illegittima attrazione degli stessi nel settore delle Amministrazioni pubbliche S13 del SEC 2010, così alterando le risultanze del conto economico consolidato della pubblica amministrazione tramite l'inclusione di voci finanziarie attive o passive di per sé estranee al predetto conto consolidato.



## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 328

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo alla seguenti condizioni:

– che la norma sulla fusione tra le due fasce dirigenziali oggi esistenti, di cui all'articolo 2, possa essere attuata senza che si determinino progressioni stipendiali automatiche o un aumento del monte stipendi complessivo;

– che la Banca dati della dirigenza pubblica, di cui all'articolo 2, comma 7, possa essere gestita ed aggiornata con le risorse umane e materiali già esistenti a legislazione vigente;

– che il criterio della «giusta proporzione» tra personale dirigenziale e non dirigenziale, definito dall'articolo 3, venga attuato tramite una predeterminazione dei contingenti ed un sistema di previa autorizzazione allo svolgimento di procedure concorsuali, in modo da garantire risparmi o quanto meno l'invarianza di spesa ed evitare l'aumento delle qualifiche dirigenziali con i relativi costi aggiuntivi;

– che l'assunzione nel ruolo dei funzionari di coloro che non abbiano superato il corso-concorso di formazione dirigenziale (di cui al comma 7 del medesimo articolo 3) avvenga, sempre e comunque, subordinatamente alla disponibilità di posizioni in organico di diritto e nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente;

– che l'attività gratuita di insegnamento, svolta da dirigenti pubblici ai sensi del capoverso «Articolo 28-*quater*» dell'articolo 3, avvenga, al fine di evitare contenziosi o costi aggiuntivi, a seguito di espressa richiesta e nell'ambito degli obblighi contrattuali dell'interessato;

– che la riorganizzazione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e la sua trasformazione in agenzia, ai sensi del successivo capoverso «Articolo 28-*quinquies*» avvenga ad invarianza di costi, anche con riguardo all'opzione di transito in ruolo offerta al personale comandato, e che pertanto le risorse finora destinate alla citata Scuola siano riservate al nuovo soggetto;

– che le Commissioni per la dirigenza costituite con l'articolo 4 possano effettivamente operare ad invarianza di spesa;

– che la destinazione del dirigente privo di incarico, a domanda, in posizioni non dirigenziali (secondo il meccanismo di cui all'articolo 7), avvenga solo subordinatamente alla disponibilità in organico, al fine di evitare la creazione di posizioni soprannumerarie;

– che la ridefinizione del trattamento economico del dirigente, di cui tratta l'articolo 8, abbia carattere di quadro programmatico, e non termini, pertanto, un superamento delle risorse oggi impiegate per le retribuzioni né un vincolo al rialzo nella contrattazione collettiva;

– che, anche in relazione alle attuali retribuzioni medie dei dirigenti e segretari comunali, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, in materia di conferimento degli incarichi di dirigente apicale e di abolizione della figura del Segretario comunale di fascia A e B, associata ad una disciplina speciale per la fascia C, non siano idonee a determinare oneri sui bilanci degli enti interessati;

– ove la piena attuazione del percorso di riforma della dirigenza richiedesse l'impiego di ulteriori risorse, esse andranno stanziare con idonei provvedimenti legislativi;

e con la seguente osservazione:

– risulta necessario garantire che il perimetro dei soggetti pubblici destinatari dello schema di decreto legislativo sia pienamente conforme all'elenco delle pubbliche amministrazioni pubblicato annualmente dall'ISTAT in aderenza alla normativa europea, al fine di evitare che l'estensione dei suoi effetti anche a soggetti non ricompresi nel predetto elenco possa determinare una violazione del Regolamento 549/2013/UE e, quindi, una illegittima attrazione degli stessi nel settore delle Amministrazioni pubbliche S13 del SEC 2010, così alterando le risultanze del conto economico consolidato della pubblica amministrazione tramite l'inclusione di voci finanziarie attive o passive di per sé estranee al predetto conto consolidato.

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 novembre 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 295**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CONTE

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,10*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CGIL FUNZIONE PUBBLICA, CISL FP E UILFPL, DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE EDUCATORI PROFESSIONALI (ANEP), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PEDAGOGISTI ITALIANI (ANPE) E DELL'ALLEANZA COOPERATIVE SOCIALI, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2443 E 2474 (EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO, SOCIO-SANITARIO E PEDAGOGISTA)*

### **Plenaria**

**315<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CONTE

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione n. 3-03188 della senatrice Montevicchi sul *galà* organizzato al Teatro romano di Verona a settembre 2016, premettendo che il complesso monumentale del Teatro romano, emerso a seguito di scavi archeologici eseguiti nel XIX secolo, è di proprietà del Comune di Verona ed è sottoposto alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali, per effetto del decreto di vincolo apposto il 25 ottobre del 1989. Riferisce indi che da alcuni decenni vi si svolge un festival teatrale che si avvale di strutture temporanee, allestite nel periodo estivo, in relazione alle quali la *ex* Soprintendenza archeologia aveva segnalato la necessità di approntare adeguamenti e miglioramenti, affinché la valorizzazione del monumento, come luogo di creazione artistica contemporanea, avvenisse nel rispetto delle esigenze di fruizione culturale.

Il Comune di Verona e la Soprintendenza hanno quindi sottoscritto, nel luglio del 2014, un Protocollo d'intesa con l'obiettivo di formalizzare un rapporto di collaborazione per lo studio, la conservazione e la valorizzazione del Teatro, scaturito sia dalle osservazioni sulla inadeguatezza delle strutture sceniche che da valutazioni concernenti le condizioni conservative del monumento. Rende dunque noto che già nel 2015 è stato possibile rivedere alcuni aspetti del palcoscenico e delle torri luci, nonché avviare la realizzazione di un progetto pilota per il restauro conservativo e il consolidamento delle strutture in alzata.

Su tali presupposti, l'attuale Soprintendenza ha esaminato la richiesta, trasmessa dal Comune, riguardante la concessione temporanea e l'allestimento dello spettacolo denominato «Cinema *on Ice* by Antolini». Segnala in proposito che lo spettacolo prevedeva un omaggio al maestro Ennio Morricone, le cui colonne sonore costituivano il sottofondo delle *performances* artistiche dei pattinatori che riproponevano i momenti salienti dei medesimi film.

Non ravvisando, in base alla documentazione allegata, rischi per le strutture, la Soprintendenza autorizzava l'iniziativa ai sensi degli articoli 20, 21, comma 4, e 106, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 42 del 2004, subordinatamente all'osservanza di prescrizioni finalizzate a garantire sia la tutela che la fruizione pubblica del complesso monumentale. A tale proposito, evidenzia che le installazioni sceniche non interferivano con le strutture antiche del Teatro, ma è stata comunque raccomandata l'adozione di ogni cautela, ipotizzando movimentazioni di materiali complesse nell'introduzione di manufatti e tubazioni necessari alla formazione dello strato di ghiaccio.

Per quel che concerne la fruizione pubblica, si è stabilito che dovesse essere garantita l'accessibilità al Teatro e all'adiacente Museo archeologico concordandone le modalità con le competenti Direzioni comunali.

Informa poi che alle raccomandazioni poste in sede autorizzatoria ha fatto seguito, da parte della stessa Soprintendenza, un sopralluogo in sito nella fase di allestimento delle strutture sceniche, dal quale non sono emerse difformità rispetto a quanto autorizzato.

Conclude ribadendo l'istituzionale intendimento della Soprintendenza di garantire la propria vigilanza affinché tali concessioni (come noto previste e disciplinate dal Codice di settore) assicurino destinazioni d'uso conformi con il carattere storico-artistico del bene culturale e venga comunque preservata la fruizione pubblica, come è avvenuto nel caso in questione.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta, che a suo avviso ha esclusivamente difeso l'operato della Soprintendenza. Nel giudicare alquanto deboli le raccomandazioni relative alla cautela, citate nella risposta, sottolinea criticamente che l'evento in questione è stato organizzato da una società privata a beneficio di coloro i quali hanno ricevuto l'invito, non essendo aperto al pubblico. Interrogandosi dunque sulle modalità con cui è stata garantita la fruizione pubblica, lamenta che in quegli stessi giorni era prevista un'altra iniziativa aperta al pubblico in materia di contrasto al gioco d'azzardo, a suo giudizio di indiscussa utilità, la quale è stata tuttavia spostata. Sollecita perciò una riflessione sulle priorità dell'Amministrazione locale, che ha preferito anteporre un evento privato ad una manifestazione di pubblico interesse.

Si domanda altresì le ragioni per cui l'Amministrazione non ha chiesto un canone di locazione o quanto meno una cauzione per eventuali danni, manifestando il timore che sempre più di frequente i beni pubblici vengano utilizzati per iniziative private senza neanche un corrispettivo a livello di garanzia. Si sarebbe dunque aspettata una risposta diversa dal Ministero, non di mera difesa della Soprintendenza, stante il ruolo di tutela del patrimonio culturale che spetta allo Stato.

Il presidente CONTE concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (n. COM (2016) 593 definitivo)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore MARTINI (PD) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato, nel quale dichiara di aver fatto proprie alcune sollecitazioni avanzate dal Ministero di settore e dagli interlocutori della Commissione in materia.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi del relatore.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano paralimpico (n. 349)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera f) e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice IDEM (PD), precisando preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione all'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, attraverso il riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità, con il conseguente scorporo dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico (CIP), trasformato in ente autonomo di diritto pubblico.

Dà indi conto dei criteri di delega cui deve attenersi detta trasformazione, quali: l'invarianza di spesa, in quanto il nuovo ente utilizzerà parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità al CONI; la previsione che il nuovo ente si avvalga, per tutte le attività strumentali, di CONI Servizi s.p.a., attraverso un apposito contratto di servizio; il transito in CONI Servizi s.p.a. del personale attualmente in servizio presso il CIP. Ricorda peraltro che attualmente il CIP è inquadrato come una federazione all'interno del CONI; mentre d'ora in poi avrà una sua più spiccata autonomia.

Illustra poi l'articolo 1 sulla costituzione del CIP, organismo con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, precisando che per «paralimpica» deve intendersi qualsiasi attività sportiva praticata da persone disabili, a ogni livello, mentre per «olimpica» qualsiasi attività sportiva praticata da atleti normodotati.

Richiamando l'articolo 2 sulle finalità del CIP, fa presente che esso rappresenta la Confederazione delle federazioni sportive paralimpiche (FSP) e delle discipline sportive paralimpiche (DSP) da esso riconosciute. Partecipano altresì al CIP le federazioni sportive nazionali (FSNP) e le discipline sportive associate (DSAP) riconosciute dal CONI, le cui attività paralimpiche siano state già riconosciute dal CIP alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015. Altre federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate potranno essere riconosciute dal CIP, relativamente alle attività paralimpiche, solo previo loro riconoscimento quali federazioni sportive nazionali paralimpiche e discipline sportive associate paralimpiche.

Dopo aver sottolineato che il CIP si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, in armonia con deliberazioni e indirizzi del Comitato paralimpico internazionale (IPC), si sofferma successivamente sulle principali funzioni dell'ente, quali la preparazione degli atleti paralimpici e l'approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi e per tutte le manifestazioni sportive nazionali o internazionali paralimpiche, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva per i disabili.

Menziona indi il contenuto degli articoli da 3 a 21, segnalando infine che la struttura immaginata per il CIP risulta assimilabile a quella attualmente vigente per il CONI, tenuto conto della posizione autonoma rivendicata dal Comitato italiano paralimpico.

Nel dibattito prende la parola il senatore DAVICO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), premettendo di non aver alcun intento discriminatorio e sottolineando l'alta valenza sia dello sport per tutti sia dello sport agonistico, i cui confini andrebbero comunque a suo avviso chiariti. Si interroga tuttavia sulla reale necessità di costituire un nuovo organismo, tenuto conto che attualmente l'ente esistente, il CONI, pur gestendo risorse pubbliche, non rende conto del suo operato in maniera adeguata, come dimostra la candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024. Ritiene invece che sarebbe stata opportuna una riflessione preliminare sul sistema vigente, prima di istituire un ente simile al CONI, con indubbe duplicazioni e ipotetici sprechi.

Invoca peraltro la costituzione di un vero e proprio Ministero dello sport, anche per garantire un certo controllo per quanto riguarda l'organizzazione stessa dello sport. Paventa conclusivamente il rischio di creare inutili doppioni, peraltro costosi, in direzione opposta rispetto ai principi di sana amministrazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024 (n. 715)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice ha illustrato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

La relatrice IDEM (*PD*) dà conto di alcune modifiche apportate allo schema di risoluzione, avendo ritenuto necessario introdurre diverse precisazioni riguardanti i soggetti che operano nel mondo sportivo. Dichiarò peraltro di aver integrato i paragrafi 4.1 e 5.3.1, sottolineando l'intenso la-

voro svolto tra il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e l'Agenzia delle entrate sulle dichiarazioni di dilettantismo sportivo, anche a fini di trasparenza. Si dichiara peraltro disponibile ad accogliere le proposte di integrazioni che perverranno dai vari senatori e consegna un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE afferma che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi potrà essere discussa l'eventuale previsione di un margine temporale entro cui far pervenire proposte di integrazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

*(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa*

*(459) Emilia Grazia DE BIASI. – Legge quadro sullo spettacolo dal vivo*

*(1116) Laura BIANCONI. – Legge quadro per lo spettacolo dal vivo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene la senatrice Elena FERRARA (PD), la quale ricorda di aver presentato uno specifico emendamento 34.0.1 all'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, prima che fosse approvato lo stralcio, riprendendo anche i contenuti di una proposta di legge presentata alla Camera dei deputati in materia di musica contemporanea. In proposito, pone l'accento sull'esigenza di valorizzare i festival giovanili e la musica emergente, alternativa a quella commerciale, tenuto conto che la realtà dei festival attrae anche le famiglie essendo un importante momento aggregativo.

Dopo aver rammentato che la suddetta proposta emendativa faceva riferimento fra l'altro a misure di semplificazione e defiscalizzazione, si augura che tali tematiche siano prese in considerazione nella fase istruttoria in corso. Precisa inoltre che la Commissione ha approvato all'unanimità una specifica risoluzione sulla musica a conclusione del relativo affare assegnato (*Doc. XXIV, n. 47*) dalla quale possono essere tratti spunti utili, considerato che vi era stata anche una interlocuzione con l'Esecutivo.

Quanto alle fondazioni lirico-sinfoniche, giudica opportuno verificare l'efficacia di alcune norme applicate negli ultimi tre anni, in un'ottica sistemica.

Si sofferma indi sulle arti circensi, evidenziando le peculiarità di tale segmento artistico, forse eccessivamente sminuito nelle sue potenzialità. Rammaricandosi del fatto che il settore circense non stia vivendo un periodo felice, fa notare come tale tipo di spettacolo abbia di fatto un carattere intergenerazionale, e possa dunque rivolgersi a tutti i componenti



della famiglia. Si augura pertanto che tale aspetto venga approfondito nel corso delle audizioni.

Il PRESIDENTE ricorda che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si discuterà dell'eventuale fissazione di un termine per l'invio di proposte di audizione alla relatrice.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme per l'educazione alla cittadinanza economica*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 maggio.

La relatrice PUGLISI (*PD*) presenta gli ulteriori emendamenti 1.100, 2.100, 2.0.100 e 3.100, pubblicati in allegato, con l'obiettivo di dare maggiore concretezza al provvedimento, assai atteso dato l'elevato tasso di analfabetismo finanziario. In dettaglio, fa presente che l'emendamento 1.100 definisce l'oggetto e le finalità del testo, anche rispetto agli orientamenti internazionali, onde qualificare meglio l'intervento. Chiarisce infatti che l'intento è di potenziare le conoscenze, le abilità e le competenze dei cittadini in ambito non solo finanziario ma anche assicurativo e previdenziale.

Quanto al 2.100, fa notare che esso irrobustisce la partecipazione del mondo scolastico all'istituendo Comitato per l'educazione alla cittadinanza economica, le cui funzioni sono esplicitate nella proposta 2.0.100, attribuendo un ruolo di rilievo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ricorda peraltro che presso la VI Commissione della Camera dei deputati è in corso d'esame la proposta di legge n. 3666, di contenuto analogo, nella quale tuttavia i compiti del Dicastero dell'istruzione sono marginali. Dopo aver riepilogato in dettaglio le funzioni del suddetto Comitato, segnala come negli emendamenti 2.0.100 e 3.100 sia disciplinato anche il ruolo specifico del servizio pubblico radiotelevisivo, soprattutto a beneficio di coloro i quali non sono inseriti nel ciclo scolastico e non padroneggiano le nuove tecnologie.

Pone in luce peraltro alcune modalità innovative per chiarire i dubbi degli utenti sulle numerose problematiche in materia di educazione alla cittadinanza economica, ribadendo la volontà di rendere più concreto il testo in modo che esso riesca ad incidere efficacemente nel percorso scolastico e nell'educazione degli adulti. In ultima analisi, rileva che anche all'interno delle politiche attive per il lavoro può essere prevista la possibilità di una formazione su tali temi.

Il PRESIDENTE fa presente che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sarà discussa l'eventuale fissazione di un termine per i subemendamenti alle proposte testè illustrate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

**(2474) *Manuela SERRA ed altri. – Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente CONTE comunica che oggi l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha audito i rappresentanti di CGIL funzione pubblica, CISL FP, UILFPL, dell'Associazione nazionale educatori professionali (ANEP), dell'Associazione nazionale pedagogisti italiani (ANPE) e dell'Alleanza cooperative sociali, i quali hanno consegnato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il presidente CONTE comunica che il professor Giovanni Bignami, audito oggi dagli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> sull'affare assegnato n. 827 (Nuovo polo di ricerca «Italia 2040 *Human Technopole*»), ha consegnato una documentazione che – unitamente a eventuali integrazioni – sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 593  
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO  
SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

preso atto che l'atto in titolo mira ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico del diritto d'autore, tenendo conto degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti, e a disciplinare le eccezioni, le limitazioni e l'agevolazione della concessione delle licenze, garantendo il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere;

considerato che alcune di queste eccezioni sono finalizzate al raggiungimento di obiettivi di politica economica in materia, ad esempio, di ricerca o di istruzione, anche se hanno carattere nazionale e non sempre è garantita la certezza giuridica;

valutati i tre settori di intervento individuati dalla Commissione europea: utilizzi digitali e transfrontalieri nel settore dell'istruzione, estrazione di testo e dati per ragioni di ricerca scientifica e conservazione del patrimonio culturale;

appreso che lo scopo è quello di garantire la legittimità di taluni tipi di utilizzo in questi settori, anche oltre frontiera;

osservato tuttavia che, ampliando il ventaglio delle eccezioni, il livello di protezione per i titolari dei diritti si abbassa e che una volta messe in rete le copie dei contenuti protetti non è del tutto semplice verificare la legittimità del loro uso;

preso positivamente atto del fatto che con gli articoli 13 e 14 si affronta per la prima volta il tema del *value gap* (la sproporzione tra i guadagni degli intermediari di contenuti tutelati e gli aventi diritto) e dell'obbligo di trasparenza del produttore verso gli artisti con riguardo allo sfruttamento delle opere e i proventi generali;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. si segnala che il combinato disposto degli articoli 2 e 3 non rende possibile per gli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo beneficiare della eccezione in materia di estrazione di testi e dati, nonostante essi possano essere considerati istituti di ricerca ai sensi del Codice dei beni culturali. Si suggerisce dunque di ampliare la definizione di «organismi di ricerca» di cui all'articolo 2, oppure in alternativa di includere espressamente, all'articolo 3, gli istituti di tutela del patrimonio culturale;

2. si invita a valutare la possibilità di aggiungere, nella definizione di istituto di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 2, anche

quella di istituto preposto alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico contemporaneo;

3. l'articolo 5 consente agli Stati di disporre eccezioni ai diritti d'autore in favore degli istituti di tutela del patrimonio culturale che realizzino copie «al solo fine della conservazione». Tuttavia, tale regime renderebbe impossibile produrre copie (anche digitali) per la consultazione da parte degli utenti: sarebbe dunque necessario prevedere anche finalità di consultazione dell'opera e non solo di conservazione;

4. si invita a valutare l'opportunità di specificare ulteriormente la posizione dei prestatori di servizi della società dell'informazione, qualora svolgano un ruolo attivo nella gestione e distribuzione dei contenuti protetti caricati dagli utenti;

5. valuti la Commissione competente nel merito – di fronte alla sempre più riconosciuta evidenza della disparità remunerativa tra i colossi del *web* e l'industria creativa (*value gap*) – l'opportunità di sollecitare in sede europea una revisione della normativa comunitaria sui «*safe harbour*» (esenzioni dalle responsabilità).

## NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 715

### 1. INTRODUZIONE E OBIETTIVI

L'obiettivo dell'affare assegnato è quello di offrire alla Commissione una panoramica completa sullo sport in Italia, al fine di evidenziare punti di forza e principali criticità del settore. La Commissione, stimolata dalla possibilità che si era prospettata di ospitare le Olimpiadi nel 2024, ha voluto cogliere l'opportunità per indagare lo «stato di salute» dello sport in Italia, al fine di sostenere il ruolo e la funzione dello sport e dell'attività fisica e motoria all'interno della nostra società.

Alla luce degli approfondimenti svolti emerge un quadro complessivo abbastanza positivo, all'interno del quale, tuttavia, si avverte l'esigenza di compiere alcune distinzioni e segnalare l'opportunità di alcuni interventi normativi, anche nell'ottica di dare al sistema quella «spinta» che la nostra società dovrebbe imprimere in ragione del ruolo sociale e inclusivo (*in primis* per giovani, anziani, disabili, immigrati) e dei benefici psico-fisici dello sport. Anzitutto, occorre rimarcare come la disciplina legislativa del settore, anche in ragione della risoluzione adottata nella 69esima Assemblea generale delle Nazioni Unite in cui si ribadisce il carattere di indipendenza e autonomia dello sport, necessita di un'opera di revisione, al fine di adeguare la normativa al mutato contesto sportivo, economico e sociale.

Dal punto di vista dell'ordinamento statale, sarebbe quindi opportuno redigere un testo unico in materia di sport, in modo da semplificare e razionalizzare un quadro giuridico che appare, oltre ché piuttosto «datato» per numerosi aspetti, anche frammentato e stratificato. Si è ritenuto utile, poi, fornire alcuni suggerimenti che potrebbero coadiuvare lo sviluppo di un settore per il quale si tende a ragionare ancora troppo per «compartimenti stagni». Questo significa che bisogna ancora compiere alcuni passi rilevanti: integrare le norme di settore inserendole in un contesto di più ampie vedute, promuovere maggiori interazioni tra il mondo del lavoro e l'istruzione, prevedere soluzioni specifiche per alcune questioni insolite (ad esempio, la mancanza di una disciplina per lo sport dilettantistico o i problemi connessi alla gestione dell'impiantistica sportiva).

Serve, quindi, promuovere l'adozione di politiche sportive «di più ampio respiro» e compiere maggiori investimenti nel settore, temi che l'eventuale assegnazione dei Giochi olimpici in Italia avrebbe facilitato, per interventi «di sistema» volti ad attivare quelle sinergie indispensabili senza cui non si potrà esprimere pienamente quel potenziale, ancora in

parte inesperto, connesso alla rilevanza del settore in un Paese nel quale circa la metà della popolazione, più 30 milioni di persone, pratica, anche saltuariamente, un'attività sportiva.

## 2. COMPETENZE, REQUISITI, CERTIFICAZIONI

### 2.1 *Dall'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie alla mancanza di sbocchi professionali per i laureati: una riforma incompiuta?*

Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha disciplinato la trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) e l'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie. In questo modo, prevedendo che la ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgessero all'interno delle università, sono stati elevati di rango gli studi inerenti le aree biomedica, manageriale, economica, e psico-pedagogica-sociale connesse con l'attività motoria e sportiva (previste all'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo). La legge 18 giugno 2002, n. 136, che equiparò il diploma ISEF alla laurea in scienze delle attività motorie, lo fece per assicurare la parità delle condizioni di accesso «ai pubblici concorsi ed alle attività professionali» (articolo 1, comma 1).

Le scienze motorie hanno progressivamente assunto, dunque, un'autonomia connotazione scientifica e, con l'attività didattica, è stato creato un bagaglio di competenze ben definito per gli studenti triennali, magistrali e di dottorati di ricerca. I corsi di studio attivi (L22, LM 47, LM 67, LM 68) sono 83 e coinvolgono 9471 studenti (dati aggiornati a giugno 2016), con richieste di ingresso nelle università in costante crescita. In sostanza, l'obiettivo prefigurato dai corsi di laurea in scienze motorie, soprattutto all'esito di percorsi di studi magistrali, è quello di formare i professionisti del settore, in possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze metodologiche e scientifiche (teoriche e pratiche).

Una questione che affligge però, ormai da tempo, i laureati in scienze motorie riguarda l'inadeguatezza degli sbocchi professionali, motivo per cui molte delle associazioni e degli enti che supportano le loro istanze auspicano la creazione di un albo di riconoscimento della professione, fermo restando il dettato normativo del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali. Occorre comprendere come questi professionisti, nel rispetto del ruolo del Coni, possano seguire percorsi che gli consentano di essere impiegati, prevalentemente, come allenatori, tecnici sportivi e istruttori di discipline sportive e motorie, gestori di strutture sportive o insegnanti di educazione fisica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Tuttavia, il sistema di ingresso nel mondo del lavoro appare piuttosto «bloccato», con il rischio che si svaluti sempre più l'attività didattico-for-

mativa e si alimenti la creazione di una corposa (ed in costante crescita) riserva di persone qualificate che non riescono a «spendere» le proprie competenze, nella mancanza di adeguati percorsi che valorizzino la formazione accademica. Va rafforzato, insomma, il nesso tra studi, percorsi formativi e impiego nelle varie realtà del mondo sportivo.

Accade, infatti, spesso che associazioni e società sportive dilettantistiche, su tutti i centri fitness e le palestre al di fuori del modello sportivo organizzato (che rappresentano uno tra i maggiori bacini di utenza cui si rivolgono i laureati in scienze motorie in cerca di occupazione), non richiedano il possesso di determinati requisiti o competenze per lavorare. Prova ne è che per un ampio bacino di utenza, come quello relativo agli istruttori motori e ai gestori con competenze manageriali che operano nei richiamati centri fitness e palestre, non si è ancora provveduto al riconoscimento delle relative qualifiche. A tal fine, invece, si possono far valere, in forma di sostanziale equiparazione al titolo accademico, certificazioni rilasciate tramite corsi di formazione improvvisati, da parte di privati, assolutamente non adeguati a fornire quel bagaglio culturale e quelle conoscenze, teoriche e pratiche, ottenute attraverso corsi universitari. Frequentemente, tali certificazioni risultano di fatto «abilitanti» rispetto all'ingresso nel mondo del lavoro, con conseguenti ripercussioni, in primo luogo, sulla tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, esposti alla scarsa professionalità di questi operatori.

È necessario, dunque, scongiurare la possibilità di utilizzare titoli fittizi (come avviene ad esempio nel settore della danza) al pari di attestazioni rilasciate da autorità preposte a tale scopo (ad esempio, i corsi certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, anche ove tenuti da enti federali o enti equiparati) o di percorsi di studi universitari, tutelando le opportunità di impiego e carriera che seguono alla formazione professionale e a quella universitaria. È da rilevare come il CONI, per garantire l'adeguatezza dei percorsi formativi e dei formatori dei centri federali, abbia adottato, nel 2009, il Sistema nazionale delle qualifiche degli operatori sportivi (SNaQ), «anticipando» così, per il nostro Paese, la conformità con la normativa e con i principi comuni europei nel settore delle qualifiche sportive e assicurando gli standard previsti dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, in materia di certificazione delle competenze. Rilevata la maggiore interazione e collaborazione con le federazioni sportive, anche al livello territoriale, occorre assicurare l'obbligatorietà dell'utilizzo del sistema ai fini della migliore armonizzazione tecnica dei percorsi formativi, a tutti i livelli federali.

## *2.2 La tutela della salute e l'incolumità fisica dei praticanti*

L'articolo 32 della Costituzione italiana stabilisce che la Repubblica tutela la salute come «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» ed è in questa prospettiva che la crescente diffusione delle pratiche motorie per la salvaguardia della buona salute, in base a prescrizioni mediche, rende ulteriormente utile un'organica trattazione della que-

stione. Qualora gli istruttori o i promotori del benessere psico-fisico e della salute non fossero professionisti o esperti del movimento, questo potrebbe avere ricadute negative sull'incolumità fisica dei praticanti, lasciati in balia di istruttori/preparatori improvvisati.

In quest'ottica vale richiamare l'approvazione di due ordini del giorno (G3.0.201 e G3.0.203) durante la discussione al Senato della Repubblica del disegno di legge recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute» (A.S. 1324, attualmente all'esame della XII Commissione permanente della Camera dei deputati, A.C. 3868) con cui si è impegnato il Governo da una parte, a valutare l'opportunità di regolamentare, nell'ambito delle professioni socio-sanitarie, la figura del chinesologo quale esperto del movimento e, dall'altra, a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche che riguardano l'istituzione, nell'ambito delle professioni sanitarie, della professione di dottore in scienze delle attività motorie e sportive.

Se da un lato la Costituzione italiana non tutela espressamente la promozione dell'attività motoria e sportiva in una norma di rango costituzionale, è indubbio come una previsione del genere possa desumersi dallo spirito del Titolo II della Carta, nella parte in cui si tratta dei rapporti etico-sociali. Né, d'altra parte, il testo costituzionale omette alcun riferimento al mondo dello sport, prevedendo che la materia «ordinamento sportivo» sia annoverata tra quelle concorrenti tra Stato e Regioni, sancendo quindi, la possibilità che il Legislatore nazionale inquadri i principi generali della materia entro cui possa muoversi quello regionale. Peraltro, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel dicembre 2009, l'Unione europea ha acquisito una competenza specifica nel settore dello sport. L'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contiene, infatti, aspetti dettagliati sulla politica europea dello sport, stabilendo che l'Unione, tra l'altro, contribuisca alla promozione dell'integrità fisica e morale degli atleti, in particolare dei più giovani (paragrafo 2).

Oltre, quindi, a contrastare l'idea che l'accesso all'insegnamento nelle attività motorie e sportive possa essere «libero», armonizzando tale esigenza con la disciplina vigente per il riconoscimento delle qualifiche professionali per l'esercizio della libera prestazione di servizi, si constata una lacuna nell'ordinamento giuridico nel momento in cui, con l'assenza di interventi normativi aventi ad oggetto l'istituzione e la disciplina delle professioni nel settore delle attività motorie e sportive, la tutela dell'incolumità fisica non è considerata. Per il diritto europeo, in via generale, l'attività professionale è soggetta alle regole della concorrenza (articolo 101 del TFUE); tuttavia la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno stabilisce, all'articolo 16, paragrafo 3, che «allo Stato membro in cui il prestatore si reca non può essere impedito di imporre requisiti relativi alla prestazione di un'attività di servizi qualora siano giustificati da



motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell'ambiente». Ed è esattamente il profilo della tutela della sanità pubblica che interessa in questa sede e in ragione della quale si potrebbe prospettare di dar seguito a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, includendo l'insegnamento delle attività motorie e sportive tra quelle sottoposte a regime di autorizzazione allo svolgimento (nel rispetto dei principi europei di non discriminazione, proporzionalità, e necessità traslati nell'ordinamento nazionale).

Sviluppare per intero un sistema integrato dello sport nel nostro Paese, invero, passa anche dall'ineludibile esigenza di strutturare all'interno di un quadro normativo stabile l'atto della certificazione delle competenze necessarie, e indispensabili, a permettere il migliore esercizio delle attività motorie e sportive, con l'ulteriore conseguenza che tale intervento – da cui però andrebbe tenuto ben distinto il settore del puro volontariato sportivo – sarebbe funzionale a scoraggiare il lavoro sommerso, piaga che affligge da molto tempo il mondo dello sport. D'altra parte, in questo modo, il nostro ordinamento, in cui si constata un progresso con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 15 del 2016 per le professioni sportive regolamentate di competenza del CONI, darebbe pienamente seguito a quanto stabilito dall'articolo 9 della Carta Europea dello Sport nel momento in cui si prospetta (comma 2) che «qualsiasi persona impegnata nella direzione o nella supervisione delle attività sportive dovrebbe possedere le qualifiche appropriate e prestare una cura particolare alla sicurezza e alla salute delle persone che sono la sua responsabilità».

Infine, proprio per creare quel complesso di sinergie finora mancanti nel *post-lauream* universitario, si rende necessario dar maggior rilievo a quanto disposto all'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, che ha sancito nell'ordinamento la possibilità che le università instaurino rapporti convenzionali con il CONI per lo svolgimento di iniziative didattiche relative a: aggiornamento professionale, formazione continua, attivazione di corsi di specializzazione, programmi di ricerca scientifica, uso di strutture, attrezzature e impianti sportivi.

Compiere una ricognizione che abbia ad oggetto tutto il sistema della formazione, universitaria e federale, nel settore sportivo e le dinamiche che essa segue, potrebbe rappresentare un primo passo, fondamentale, per comprendere quali siano le differenze esistenti, come e se intervenire, le modalità per evitare eventuali non congrue «sovrapposizioni».

In conclusione, l'incompletezza della riforma che ha sancito l'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie si palesa nel momento in cui se, da una parte, si invita ad intraprendere un percorso universitario, creando un quadro delle competenze in materia ben definito, dall'altra, il sistema consente l'effettiva vanificazione di tale *iter*, permettendo l'ingresso in quel settore del mondo del lavoro (quello sportivo) anche ad operatori improvvisati in quanto privi di un titolo di studio accademico ovvero non certificati ai sensi dello SNaQ e del decreto legislativo n. 13 del 2013, investendo profili che riguardano la sicurezza e la salute dei praticanti. In questa direzione un buon esempio è rappresentato dalla

Regione Emilia-Romagna che nel luglio 2016 ha approvato la qualifica di «maestro di danza», che può essere acquisita da insegnanti di danza che abbiano maturato una consistente esperienza professionale e danzatori professionisti che abbiano completato un percorso di formazione specifico (dando seguito alla risoluzione 1029 approvata nell'ottobre 2015 dalla Commissione V Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport), proprio in ragione di una maggiore tutela della salute, in particolare di «bambine, bambini, adolescenti e giovani».

### 3. SPORT, SCUOLA, UNIVERSITÀ

#### 3.1 Istruzione e carriera sportiva

L'importanza di proseguire gli studi durante la carriera sportiva rappresenta una delle maggiori sfide del nostro Paese. La sfida del sistema dell'istruzione, in via generale, si rivolge anzitutto a combattere l'elevato tasso d'abbandono scolastico degli studenti, la dispersione scolastica, e a diminuire il numero degli studenti che non concludono l'iter formativo universitario avviato. La Commissione europea ha recentemente mostrato come il nostro Paese, nel 2013, abbia una quota di abbandono universitario tra le più alte in Europa (45 per cento), e un basso numero di laureati fra di età compresa tra i 30 e i 34 anni.

All'interno di tale contesto, tuttavia, per chi pratica sport agonistico livello medio, alto o professionistico, si pongono ulteriori «aggravanti» specifiche, legate alla possibilità, per ragazzi poco più che adolescenti, di diventare sportivi di fama nazionale e mondiale. A proposito, vale richiamare l'articolo 8 della Carta europea dello sport che, in tema di sostegno allo sport di alto livello e alla talentuosità, suggerisce l'adozione di un sostegno consistente in una «educazione equilibrata negli istituti scolastici e l'inserimento senza urti nella società attraverso lo sviluppo di prospettive di carriera durante e dopo lo sport di alto livello». In alcuni casi, è da evidenziare una percezione distorta che possono avere alcuni giovani nei riguardi delle prospettive professionali, convinti di non dover pensare al proprio futuro lavorativo in quanto già provvisti di un'attività a tutti gli effetti, peraltro a volte anche molto ben remunerata.

Per un atleta, quindi, la scelta di non proseguire gli studi può rappresentare un terreno ancor più ricco di insidie, qualora non si sia pienamente consapevoli della situazione che potrebbe prospettarsi se la carriera sportiva non dovesse proseguire secondo le aspettative. La sfida di sistema, quindi, è quella di garantire e promuovere le condizioni per tutti i giovani impegnati nello sport di alto livello affinché possano coniugare istruzione e agonismo, in modo che possano essere i creatori del proprio futuro e di non doverlo soltanto subire.

### 3.2 Le strategie da implementare per sviluppare i percorsi di carriera duale

Per contrastare una dispersione scolastica particolarmente diffusa tra i giovani atleti è necessario, quindi, un intervento organico e strutturale su almeno tre livelli: istituzionale, logistico, culturale. In *primis*, vi è l'esigenza di un intervento istituzionale per fornire ai giovani atleti-studenti un adeguato sistema di supporto alle scelte individuali, anche in considerazione delle linee guida della Commissione Europea sulla carriera duale (*EU Guidelines on Dual Careers of Athletes: Recommended Policy Actions in Support of Dual Careers in High-Performance Sport 2012*) e dello studio sui *minimum requirements for dual career services*, 2016). Esso deve prendere le mosse dall'esatta definizione della questione – la possibilità di portare avanti congiuntamente la carriera professionale e il percorso degli studi – ed orientarsi verso la determinazione di percorsi simultanei che coniughino sport e studio, per il successo dei quali è imprescindibile puntare su un'adeguata formazione degli insegnanti, in modo da valorizzare le migliori caratteristiche della dualità.

L'utilizzo e la diffusione delle più avanzate tecnologie possono rappresentare uno strumento molto efficace e in grado di supportare anche coloro i quali, per esigenze professionali (si pensi agli atleti che fin da giovanissimi intraprendono carriere internazionali, oppure alle assenze del sabato e del lunedì per via delle competizioni), si trovino a fronteggiare difficoltà logistiche insuperabili nelle modalità d'apprendimento tradizionali, come nel caso di obbligo alla frequenza scolastica o universitaria. Un buon esempio, in questa direzione, è rappresentato dal progetto «Calcatori a scuola», presentato e promosso dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (con CONI, CIP e Lega Serie A) nel febbraio 2016, che ha previsto, per il campionato di calcio delle categorie «allievi» e «primavera», lezioni in modalità *e-learning* e due *tutor* (uno scelto dal consiglio d'istituto, l'altro dalla società sportiva) per i giovani calciatori. In ogni caso, simili progetti dovrebbero coinvolgere giovani atleti in un numero maggiore di casi, serie inferiori e discipline sportive diverse, essere strutturati ed estesi in termini qualitativi e quantitativi (in modo da rivolgersi sia al percorso di studi superiori che a quelli universitari).

In secondo luogo, sotto l'aspetto logistico, l'attenzione va rivolta alla platea degli attori interessati. Andrebbero ottimizzate, quindi, le specificità connesse alla diversità di esercizio delle singole discipline sportive e bisognerebbe puntare sull'attivazione di alcune buone pratiche generali quali, ad esempio, l'organizzazione di percorsi di recupero ad hoc per smaltire le assenze causate dalla partecipazione a gare e campionati o programmare interrogazioni, verifiche e/o appelli universitari in modo flessibile e cooperativo. Per sostenere tale percorsi è indispensabile la presenza di figure professionali appositamente formate, i *tutor*, in grado di fornire allo studente-atleta un percorso individualizzato e misurato su esigenze di studio e programmi di allenamenti/gare. Senza pretesa di completezza, dal punto

di vista universitario, potrebbero prevedersi misure di agevolazione per meriti sportivi quali: iscrizioni in regime di tempo parziale o esonero dalle tasse universitarie, assegnazione in seduta di laurea di punti sportivi curriculari o riconoscimento di crediti formativi e borse di studio.

Infine, vi è necessità di promuovere interventi sul piano educativo e culturale, rivolgendosi a famiglie, insegnanti ed istruttori-allenatori, particolarmente in quei contesti che sono esposti a maggiori difficoltà socio-economiche, come le periferie urbane. È imprescindibile l'esigenza di sollevare gli studenti-atleti dal peso del conflitto di interessi di parte (i docenti, da una parte, e gli allenatori, dall'altra, che pretendono entrambi il massimo nel percorso di studi e nello sport) e condurli, con competenza e benevolenza, a sempre maggiori gradi di maturazione, nel campo dell'istruzione e in quello atletico, affinché essi possano scegliere, autonomamente, il progetto di vita più consono ad aspirazioni e ambizioni personali. Un obiettivo prioritario, dunque, è quello di definire e promuovere efficaci percorsi di carriera duale valutando anche se demandare l'istituzione e la supervisione sugli stessi ad autorità indipendenti o seguire il modello degli accordi o dei programmi tra istituzioni scolastiche e accademiche e sportive, per superare definitivamente le criticità connesse alla concezione alternativa tra carriera sportiva e prosieguo degli studi.

### *3.3 Sport e riforma del sistema scolastico*

Per quanto concerne la riforma in ambito scolastico attuata con la legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta «buona scuola», essa ha previsto, all'articolo 1, comma 7, lettera g), il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. Come rappresentato dalla direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le assunzioni di docenti di scienze motorie e sportive, anche a seguito delle assunzioni operate in relazione all'organico per il potenziamento per le classi di concorso A049 (scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) e A048 (scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado), hanno fatto registrare un incremento di 2834 unità di docenti di ruolo di scienze motorie, passando, dal 16 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, da 18.774 unità a 21.608. È il primo passo verso un riconoscimento del ruolo che dovrebbe assumere lo sport nelle scuole di ogni ordine e grado, vettore di promozione dell'inclusione sociale, dell'integrazione, dello spirito di squadra, della solidarietà, della sana competizione, del rispetto delle regole e dell'avversario.

In ragione della predisposizione dei piani triennali dell'offerta formativa (POF), va potenziato, nell'ambito dell'autonomia di scelta delle istituzioni scolastiche, il ruolo dell'educazione fisica, in base alle scelte che possono essere compiute in tale direzione. Permane, tuttavia, una criticità in merito alla scelta, compiuta con l'articolo 1, comma 328, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190, la legge di stabilità per il 2015, che, in materia di organizzazione e coordinamento periferico dell'attività motoria nelle scuole, ha previsto che essa sia di competenza non più dei coordinatori degli uffici scolastici territoriali ma degli uffici scolastici regionali e del dirigente preposto, con la possibilità di avvalimento della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica. In questo modo sono state prodotte due conseguenze: da una parte, vi è stata una riduzione, in termini prettamente numerici, di chi si occupa di tale attività, essendo stata trasferita la relativa competenza ad un livello territoriale più alto; dall'altra, è stata permessa la possibilità del venir meno di un impegno di sollecitazione e coordinamento in materia di sport. Rimane ferma la necessità di procedere all'ampliamento, attraverso assunzioni, del personale in possesso delle abilitazioni necessarie a insegnare l'attività di educazione fisica nella scuola primaria.

In relazione all'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria, ancora, il progetto «Sport di Classe», nato dall'anno scolastico 2009/2010 con l'accordo tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, CONI, CIP e Presidenza del Consiglio dei ministri (per alcuni anni), e con il sostegno di Regioni ed enti locali, ha certamente rappresentato un'evoluzione dell'esperienza realizzata, in precedenza, attraverso il programma sperimentale di «Alfabetizzazione motoria», prevedendo un modello operativo che ha consentito la partecipazione a tutte le classi aderenti all'iniziativa. Tuttavia, rilevati i buoni propositi della stessa, che ha permesso a molti laureati in scienze motorie, in funzione di tutoraggio (i cosiddetti «esperti specialisti» di educazione fisica), un ingresso nel mondo scolastico con il compito di incoraggiare i docenti di ruolo a svolgere con regolarità le lezioni di educazioni fisica, essa non è stata tradotta in assunzioni in ruolo dei laureati in scienze motorie che per via della loro preparazione specifica, dettata dalla specificità dell'insegnamento di questa materia, dovrebbero essere, in maniera esclusiva, titolari di quelle cattedre, garantendo in questo modo una trasmissione adeguata di conoscenze e buone pratiche agli alunni già a partire dai 6 anni. A tal fine, si dovrebbero estendere le previsioni riguardanti le scienze motorie e sportive previste all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, anche alla scuola primaria.

La Commissione rileva tuttavia, nonostante il carattere sperimentale del progetto «Sport di classe», l'alto numero di classi (52.282) e *tutor* (3.504) coinvolti nell'anno scolastico 2015/2016, con numeri in incremento rispetto all'anno scolastico precedente in cui furono interessate, complessivamente, 42.303 classi e 2.373 *tutor*. Infine, assume certamente un rilievo positivo nella prospettiva dello sviluppo dell'attività motoria nella scuola primaria la previsione di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce l'utilizzo di docenti abilitati «in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai

quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale» di cui alla medesima legge.

Nei confronti dei cui effetti, però, si rileva indispensabile compiere un monitoraggio specifico, per comprendere gli esiti prodotti e se saranno necessari eventuali interventi legislativi correttivi.

### 3.4 I licei sportivi e la formazione degli insegnanti

Infine, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 2013, n. 52, ha regolamentato l'istituzione dei licei sportivi, incardinati nei licei scientifici, nei quali lo sport svolge un ruolo preminente. La scelta per i licei sportivi statali, tuttavia, sconta il surplus burocratico reso necessario dal preventivo passaggio dalle Regioni, con l'effetto di riscontrare oggi uno stallo nella diffusione sul territorio degli stessi, a vantaggio dei licei paritari, privi viceversa di tale passaggio autorizzativo. Ne deriva la necessità di un intervento semplificatore.

È inoltre assolutamente rilevante, all'interno di tali strutture, promuovere una formazione apposita per gli insegnanti, in modo che l'interazione prevista tra lo sport e le altre materie sia funzionale alla migliore valorizzazione dei percorsi di apprendimento e al coinvolgimento, il più possibile, degli studenti/atleti nei percorsi di studio, potenziando, al contempo, alcune tematiche di rilevanza sociale, quali ad esempio il contrasto a fenomeni di bullismo e cyberbullismo e alla pratica del *doping*.

## 4. LA GOVERNANCE SPORTIVA E IL RAPPORTO TRA CONI E FEDERAZIONI SPORTIVE

### 4.1 Il modello previsto dalla legge

A seguito delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 11, è emanato il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, poi modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, sul riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Il CONI, ente di diritto pubblico e posto al vertice del settore, vigila sull'attività delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, le quali hanno assunto la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato. Vale richiamare, a tal proposito, l'articolo 15 del decreto legislativo 242 del 1999, che stabilisce che i bilanci di tali enti siano approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sottoposti all'approvazione della Giunta nazionale del CONI.

Se, da una parte, la legge stabilisce che l'attività del CONI e delle federazioni sportive si debba svolgere conformemente ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale e in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale (CIO), dall'altra, il sistema ha mostrato sintomi di debolezza in ragione della strutturazione della *governance* prevista nell'ordinamento. Fermo restando il riconoscimento della potestà statutaria e regolamentare attribuita a CONI e federazioni sportive in ragione dell'attività svolta e degli obiettivi da perse-

guire, l'articolo 4 del decreto legislativo 242 del 1999 ha stabilito che il consiglio nazionale del CONI sia composto, tra gli altri membri ivi previsti, dai presidenti delle federazioni sportive nazionali (lettera *b*). Tra i compiti principali del consiglio figurano, anche, quelli di: a) stabilire criteri e modalità di esercizio dei controlli sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti; b) eleggere il Presidente del CONI. Il presidente, eletto dal consiglio nazionale (in base all'articolo 8, comma 2) e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, presiede il Consiglio nazionale.

È lo stesso sistema, dunque, che stabilisce che gli enti vigilati eleggano il vertice dell'autorità vigilante, la quale, a sua volta, verifica che l'attività svolta risponda a controlli che la medesima stabilisce. Va comunque affermato, per completare il quadro sulla vigilanza, che il Coni è sottoposto a quella della Presidenza del Consiglio (mentre, in relazione ai profili economici, la Coni Servizi Spa è partecipata interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e sottoposta ai controlli della Corte dei conti).

Nel corso degli anni sono emerse alcune perplessità sul corretto funzionamento delle elezioni dei vertici federali, dove si è assistito (in alcuni casi) ad un blocco del turnover ed è stato permesso ad alcuni presidenti di essere rieletti «ad oltranza», dal secondo mandato in poi, in deroga alla regola generale di divieto oltre il secondo mandato, con più del 55 per cento dei voti validi (tale possibilità è prevista dalla legge: articolo 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo 242 del 1999).

Queste disposizioni, che si tentano di correggere con il disegno di legge recante «Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali», approvato in prima lettura al Senato della Repubblica (A.S. 361) in data 30 giugno 2016 ed attualmente all'esame della VII Commissione permanente della Camera dei deputati (A.C. 3960), hanno permesso, in casi eclatanti, la possibilità di rielezioni plurime e gestioni oltremodo accentratrici delle attività federali. Nell'ottica di potenziare il sistema, con l'obiettivo che le federazioni divengano non già «centri di potere» quanto, piuttosto, «centri di sapere», sarebbe auspicabile rivolgere un'attenzione particolare all'ideazione di nuove forme organizzative nel rapporto con il CONI, valorizzando l'autonomia del settore.

#### *4.2 Il potenziamento del ruolo delle federazioni sportive*

Il compito principale delle federazioni sportive è quello di promuovere e sviluppare la preparazione psico-fisica degli atleti nelle singole discipline a carattere agonistico e amatoriale, curando la preparazione tecnica, didattica e metodologica di atleti e tecnici ed organizzando attività specifiche rivolte sia all'avviamento allo sport sia allo sport di alto livello. In quest'ottica, per correlare nel miglior modo possibile le scienze che studiano il come costruire le prestazioni sportive con i luoghi dove si pro-

muove l'attività delle singole discipline (le federazioni), si potrebbe delineare una riforma che strutturi stabilmente queste ultime all'interno delle università, come fatto nell'innovativo sistema olandese, o per lo meno che ne aumenti significativamente l'interazione, in modo da valorizzare al massimo la sinergia tra ricerca e sport praticato. Questa prospettiva potrebbe realmente garantire che l'attività sportiva sia posta al centro delle politiche federali, che vanno gestite secondo criteri manageriali ed imprenditoriali senza per questo tralasciare la missione principale, tenendo ovviamente in considerazione la grande diversità che passa tra una disciplina sportiva ed un'altra e, conseguentemente, tra le federazioni.

## 5. LA NECESSITÀ DI UNA REVISIONE ORGANICA DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SPORT

### 5.1 *La mancanza di una disciplina specifica per il dilettantismo*

La legge 23 marzo 1981, n. 91, ha disciplinato il settore del professionismo sportivo, definendo come sportivi professionisti (articolo 2) «gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica». È stato disposto, dunque, un regime giuridico separato per professionisti e dilettanti; per i primi c'è una disciplina che definisce il regime contrattuale e le tutele sanitaria, assicurativa, previdenziale; per i secondi, invece, il Legislatore non ha stabilito alcuna norma, mancando anche una definizione precettiva di dilettantismo.

Per questo, in ragione della scelta per cui la distinzione tra professionismo e dilettantismo è questione delegata per legge al mondo sportivo, attualmente ci si trova nella situazione per cui le medesime regole sovrintendono all'attività di un atleta che tali svolge per professione, ma a cui manca un riconoscimento formale o giuridico, e a quella saltuaria dell'amatore o di chi pratica sport nel dopolavoro. Tra l'altro nel novero dei dilettanti sono ricomprese attività del tutto diverse tra loro: ad esempio, quella sportiva parrocchiale e quella di atleti che gareggiano alle Olimpiadi o in competizioni nazionali o internazionali. Se, dunque, da un lato, al professionista è riconosciuta per legge una serie di garanzie specifiche, dall'altro, un dilettante, a prescindere dal fatto che l'attività svolta possa sostanzialmente definirsi tale, si trova del tutto privo di un quadro anche minimo di tutele, pur condividendo con il professionista, in alcuni casi, tutte le caratteristiche relative allo svolgimento dell'attività. Emblematico, in tal senso, il fatto che la prestazione di molti campioni sportivi «riconosciuti» (per esempio in: tennis, nuoto, pallavolo, sci, ciclismo) non sia ritenuta professionistica; tuttavia questa mancata definizione



comporta i suoi effetti negativi per gli atleti che lavorano nello sport, a prescindere dal reddito conseguito.

Sarebbe opportuno, dunque, nel pieno rispetto dell'autonomia dello sport, che la legge individui i criteri generali ai fini della distinzione tra prestazione professionistica e dilettantistica, fondando tale differenziazione sulla base del concetto di prevalenza dell'attività, in quanto la prestazione sportiva che viene praticata in modo continuativo e oneroso deve essere riconosciuta, in ogni caso, come professionistica.

## 5.2 Parità di genere e sport

Altra questione critica è quella relativa alla mancanza del riconoscimento della parità di genere sia al livello della *governance* sportiva di vertice che nel professionismo sportivo. In primo luogo, durante le audizioni è stata segnalata l'assoluta prevalenza del genere maschile ai vertici delle strutture federali e del CONI: si auspica pertanto che, nelle more di un intervento di riforma strutturale del sistema e dell'ordinamento sportivo e nell'ambito dell'organizzazione interna degli enti, possano trovar luogo meccanismi di selezione includenti del genere femminile.

In secondo luogo, occorre segnalare come, attualmente, nessuna disciplina sportiva femminile sia qualificata come professionistica, anche nel caso di quelle federazioni sportive che si sono avvalse della delega prevista dalla legge per il settore maschile od in quelle in cui il ruolo e i risultati ottenuti dalle donne, nelle competizioni nazionali o internazionali, siano stati di indubbio riscontro. Per questo si auspica l'adozione di interventi normativi volti alla promozione dell'equilibrio di genere nei rapporti tra società ed atleti professionisti (esattamente quest'obiettivo propone l'A.S. 1996), dando peraltro seguito alla strategia della Commissione Europea per l'uguaglianza di genere (*Strategy for equality between women and men 2010-2015*) che includeva lo sport tra i settori della vita da considerare per tale finalità. D'altra parte, già la Raccomandazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1701 (2005) evidenziava l'esigenza di combattere la discriminazione verso il genere femminile nella partecipazione e nell'amministrazione nello sport allo stesso modo in cui si combattono le altre forme di discriminazione.

## 5.3 Associazioni e società sportive dilettantistiche: questioni «aperte»

### 5.3.1 Redditi diversi, controlli fiscali e società commerciali

Per quanto concerne l'attività di società e associazioni sportive, che costituiscono la base fondamentale del sistema e sono il primo approccio allo sport per molti cittadini italiani, la Commissione ritiene utile evidenziare alcuni aspetti critici emersi durante le audizioni. Innanzitutto, per quanto riguarda l'attività giovanile, va rilevato che l'articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, abbia provveduto ad abrogare solamente per il settore del professionismo il cosiddetto «vincolo sportivo», ovvero le «limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta», le quali, invece, per-

mangono ancora nel settore del dilettantismo (con ripercussioni non indifferenti sulla mobilità e sulla possibilità di cambiare squadra nei settori giovanili).

La distinzione professionismo-dilettantismo, poi, ha rilevanza in particolare ai fini della disciplina fiscale. Gli sportivi dilettanti, compresi tecnici ed allenatori, possono ricevere compensi per lo svolgimento della propria attività secondo un trattamento agevolato, disciplinato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Tra le altre norme in materia di agevolazioni fiscali, l'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), ha disposto che le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e compensi erogati da CONI, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e «qualunque organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto», rientrino nella categoria dei cosiddetti redditi diversi. L'articolo 35, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha stabilito che vadano ricompresi, anche, «la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica», ossia che la norma sui redditi diversi vada estesa anche a istruttori, tecnici e dirigenti.

I redditi percepiti nel mondo dello sport dilettante, quindi, godono di un regime fiscale agevolato in quanto redditi diversi e, pertanto da collocarsi al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo (il reddito percepito deve essere marginale e non può costituire l'unica o la primaria fonte di sussistenza). L'articolo 69, comma 2, del TUIR, ha stabilito che i redditi percepiti da chi svolge attività sportiva dilettantistica non concorrano a formare reddito per un importo complessivamente non superiore, nel periodo d'imposta, a 7.500 euro (tale somma è da riferirsi all'importo complessivo dei compensi/indennità percepiti ai sensi dell'articolo 67 comma 1, lettera *m*), del TUIR); al di sotto della suddetta soglia, dunque, non si è soggetti al pagamento di alcuna imposta. Va rilevato, tuttavia, come l'interpretazione di tale norma, nata per agevolare l'attività sportiva, sia risultata invece escludente nei confronti di chi intende essere occupato in via principale nel settore, come, ad esempio, i laureati in scienze motorie, i quali in virtù della loro qualifica di laureati, vengono, a seguito di una interpretazione eccessivamente restrittiva, ricondotti nella fattispecie del lavoro autonomo o del lavoro dipendente. Tale posizione di fatto scoraggia l'utilizzo nelle associazioni sportive dilettantistiche e nelle società sportive dilettantistiche di tali soggetti qualificati, incentivando l'impiego di lavoro meno qualificato. Appare indispensabile, dunque, intervenire per non penalizzare coloro che, muniti delle opportune competenze e di un titolo di studio qualificante, vogliono svolgere un lavoro di tipo subordinato o autonomo all'interno del mondo sportivo. A tal fine sarebbe auspicabile l'applicazione di aliquote contributive agevolate.

Altra questione fondamentale che merita la massima attenzione, correlata con la precedente, è che è indispensabile distinguere quelle società e quelle associazioni che promuovono lo sport da chi ne ha costituita una

per scopi commerciali e per accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge, in modo da assicurare la certa rispondenza tra platea dei potenziali destinatari e beneficiari.

In tal senso, si richiama la funzione del CONI quale unico organo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive, come sancita dall'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. La funzione di certificazione affidata al CONI e gestita attraverso il registro delle società sportive consente, infatti, di avere un dato certo da cui partire per l'individuazione soggettiva dei beneficiari delle norme agevolate previste per l'associazionismo sportivo.

In conclusione, si rileva la necessità di un intervento di sistema che bilanci due interessi contrapposti, salvaguardando il settore del dilettantismo sportivo: va incentivata e finanziariamente sgravata la promozione dell'attività sportiva di base e amatoriale (la disciplina fiscale di agevolazione è pensata per tale finalità, al fine di alleggerire i costi della gestione), distinguendo società e associazioni che svolgono solamente attività commerciali, e va assicurata, allo stesso tempo, un'adeguata tutela al lavoro professionale sportivo nel dilettantismo, promuovendo l'ingresso di istruttori competenti.

### **5.3.2 Finanziamenti e proposte per favorire lo sviluppo del settore**

Nel dilettantismo si evidenzia anche l'esigenza, per favorire lo sviluppo del settore, di prevedere forme di costituzione di società e associazioni sportive, come nel caso della s.r.l. semplificata, che agevolino l'avviamento e lo svolgimento dell'attività d'impresa, limitare la responsabilità solidale dei dirigenti sportivi nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) non riconosciute e chiarire che la finalità *no profit* può essere perseguita anche attraverso iniziative imprenditoriali volte ad accrescere le risorse da reinvestire nell'attività dilettantistica riducendo i costi di accesso alla pratica sportiva. Quest'ultimo aspetto ha importanti conseguenze da un punto di vista della legge fallimentare, considerato che recenti sentenze considerano lo svolgimento di attività imprenditoriali, ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, requisito per la fallibilità delle associazioni sportive dilettantistiche a prescindere dalla destinazione a fini non profit dei ricavi derivanti dall'attività commerciale. In relazione ai profili fiscali emersi con maggior enfasi, altra questione critica è apparsa essere quella relativa all'organizzazione di corsi e attività a pagamento.

Per quanto attiene l'Iva, al fine di non creare discriminazioni tra soggetti che usufruiscono dei servizi di una associazione sportiva (soci e non soci) si potrebbe prevedere, per le quote versate dai non soci, l'esenzione dall'imposta, equiparando i servizi sportivi a quelli formativi e medici, in ragione del valore di prevenzione dalle malattie cardiocircolatorie connesso alla pratica sportiva (sulle quote versate da non soci resterebbe applicabile l'imposizione diretta).

Per quanto concerne l'altra fonte principale di finanziamento, le sponsorizzazioni, si rileva la necessità, di riconfermare la natura delle medesime quali spese di pubblicità (articolo 90, comma 8, della legge 289 del 2002), deducibili secondo quanto previsto all'articolo 108, comma 2, del TUIR. L'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la finanziaria 2007, ha introdotto nel TUIR (articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*) la possibilità di portare in detrazione fino al 19 per cento delle spese sostenute per le attività sportive (come, ad esempio, l'iscrizione in una palestra o in una piscina) svolte dai figli minori, di età compresa tra i 5 e i 18 anni (per una totale massimo di 210 euro per ciascun figlio). Tale previsione, ad esempio, potrebbe essere estesa anche a soggetti di età pari e superiore a 60 anni, in modo da promuovere e incentivare l'attività motoria per la cosiddetta «terza età».

Infine, potrebbero essere aumentate alcune soglie: fino a 300.000 euro il limite di cui all'articolo 90, comma 2, della legge 289 del 2009, che aveva già alzato la soglia prevista all'articolo 1, comma 1, della legge 398 del 1991), ai fini della fruizione dell'esercizio di opzione relativo agli obblighi di tenuta delle scritture contabili di cui alla medesima legge 398 del 1991; fino a 10.000 euro quello di cui all'articolo 69, comma 2, del TUIR, in materia di limite massimo esentasse, prevedendo le eccedenze l'applicazione della disciplina fiscale, previdenziale e assicurativa prevista per le collaborazioni coordinate e continuative; fino a 300.000 euro quello di cui all'articolo 90, comma 8, della legge 289 del 2002, in materia di spese di pubblicità.

### 5.3.3 L'impiantistica sportiva

*Last but not least*, tra le criticità maggiori segnalate durante le audizioni, vi è la questione dell'impiantistica sportiva. Pur in presenza di una situazione piuttosto disomogenea sul territorio nazionale, la necessità di investimenti di risorse per la gestione, la manutenzione (ordinaria o straordinaria), la ristrutturazione, la messa in sicurezza o la realizzazione di nuovi impianti sportivi trova, spesse volte, nei vincoli alle spese per investimenti della finanza pubblica locale e nel rispetto del patto di stabilità interno degli ostacoli insormontabili. È da rilevare inoltre, come, da parte di più auditi, sia stata posta una particolare considerazione sui vincoli introdotti nell'ordinamento dal nuovo codice degli appalti pubblici, nella parte in cui si prevede (articolo 165, comma 2, ultimo periodo) che nelle concessioni di lavori pubblici o servizi il contributo pubblico non possa, in ogni caso, «essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari». Tale norma, quindi, potrebbe disincentivare le forme di partenariato pubblico-privato nella gestione degli impianti, tutt'al più nel caso in cui dovessero esser realizzate opere di manutenzione extra ordinaria, ed essere ulteriormente d'ostacolo alla costruzione di nuovi.

È stato segnalato, tuttavia, come le principali criticità riguardino le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti.

Nel caso eclatante di Roma Capitale, è stato riferito che il totale degli impianti comunali, 162, afferenti all'amministrazione comunale, escluse le palestre nelle scuole, non risulti essere a norma. È stato anche rilevato, in via generale, che se lo *status* degli investimenti per le nuove costruzioni appaia piuttosto problematico in tutto il territorio nazionale, al Sud il tessuto impiantistico è assai più sottile rispetto al centro-nord.

La gestione dell'impiantistica, in ragione dei molti interventi di manutenzione da compiere, è apparso come uno dei problemi di maggiore rilievo. Attualmente, quattro regioni (Friuli Venezia Giulia, Toscana, Molise e Calabria) hanno aderito al progetto pilota «Censimento e monitoraggio degli impianti sportivi del territorio» per acquisire dati sul numero di impianti presenti sul proprio territorio (si è permesso, così, di rilevare il numero degli impianti rapportato al numero di abitanti, censendo 11.508 impianti in 1.040 comuni). Al termine delle operazioni conclusive per la mappatura dell'impiantistica sull'intero territorio nazionale potranno essere tratte le opportune conclusioni, in ragione, soprattutto, del come poter intervenire, nell'ambito delle risorse economiche di cui dispongono gli enti locali e territoriali per la manutenzione o l'ammodernamento. Si rammenta, al riguardo, come il CONI e il Comitato promotore per Roma 2024 abbiano operato un censimento (da aprile a luglio 2016) delle infrastrutture sportive per la Città metropolitana di Roma Capitale, in cui sono stati censiti 2.221 impianti (di cui 1190 sportivi e 791 scolastici), di cui 1.103 di proprietà pubblica 1.118 di proprietà privata, e sono stati rilevati 6.336 spazi d'attività. Gli impianti funzionanti a Roma, secondo il CONI, sono 1983, l'89 per cento del totale (tra le cause di non funzionamento: 37 per cento è dovuto allo stato di conservazione insufficiente, 16 per cento per lavori di ristrutturazione/adequamento e manutenzione in corso, 15 per cento non agibilità).

Si rammenta, poi, come il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, abbia autorizzato la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017 (20 milioni nel 2015, 50 milioni nel 2016, 30 milioni nel 2017), da far confluire nel fondo «Sport e Periferie», secondo le indicazioni di un piano pluriennale degli interventi (rimodulabile entro il 28 febbraio di ciascun anno) da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa presentazione da parte del CONI.

Tale intervento, che annoverava tra i suoi obiettivi quelli di compiere una ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, realizzare e rigenerare impianti localizzati nelle aree svantaggiate e nelle periferie e completare e adeguare l'impiantistica esistente, pur condivisibile nelle finalità, non può, tuttavia, esser ritenuto risolutivo delle esigenze e delle criticità che riguardano lo status delle infrastrutture sportive. Come evidenziato durante le audizioni, infatti, tra le maggiori criticità delle società sportive, si riscontra, soprattutto nei piccoli centri urbani, una generale difficoltà nella gestione causata da: esiguità dei ricavi, elevati costi d'esercizio, carenza di finanziamenti privati e pubblici, eccessiva burocratizzazione degli adempimenti amministrativi. Per tale ragione, si auspica

un accrescimento delle procedure di finanziamento agevolato, anche tramite l'Istituto per il credito sportivo.

V'è necessità, infine, di valutare gli effetti dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, che ha previsto che le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possano presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione (di durata proporzionale al valore dell'intervento e mai inferiore a cinque anni, se è riconosciuto il «pubblico interesse» del progetto), ai fini di un uso per l'aggregazione sociale e giovanile.

Le medesime considerazioni sulla valutazione si estendono all'articolo 16, comma 8, dello stesso decreto, che ha stabilito che per interventi di rigenerazione, ammodernamento e riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal piano del CONI, il Comune possa deliberare l'individuazione per l'applicazione di misure agevolative (riduzioni o esenzioni di tributi per periodi limitati e definiti, per specifici tributi e per attività individuate in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere).

#### 5.4 *L'esigenza di una razionalizzazione e semplificazione della disciplina*

In conclusione, dati i numerosi profili critici rilevati nel settore e la generale necessità di interventi che toccano più ambiti, sarebbe opportuno adottare un testo unico in materia di sport, in coerenza con il riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione. Il testo unico, infatti, avrebbe la funzione di riordinare e coordinare, all'interno di un solo corpo normativo, tutte le norme di settore e la legislazione vigente in materia di sport (come già proposto, tra l'altro, a conclusione dell'indagine conoscitiva n. 37 «Sport di base e dilettantistico», svolta dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato della Repubblica nel settembre 2012, XVI legislatura), agevolando il compito di operatori ed interpreti chiamati finora a districarsi all'interno di una complessa stratificazione normativa.

In sintesi, dovrebbero confluire nel testo, che avrebbe la funzione abrogativa e di coordinamento con la legislazione di altri settori (come la scuola): norme su professionismo, dilettantismo e volontariato; disciplina fiscale, del lavoro e della previdenza; sistema della *governance*; norme di contrasto agli illeciti sportivi. Andrebbero anche incluse norme su due altri temi che non sono stati trattati in questa sede ma che meritano un'attenzione precipua in ragione sia delle ripercussioni economiche che nella struttura stessa dell'ordinamento: scommesse sportive e utilizzo dei diritti televisivi.

## 6. LA LOTTA AL DOPING

### 6.1 *L'attività e il ruolo di Nado Italia*

La legge 26 novembre 2007 n. 230, ha ratificato la «Convenzione Internazionale contro il *doping* nello sport», adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale dell'Unesco del 19 ottobre 2005. La Convenzione, il cui scopo è quello di «promuovere la prevenzione del *doping* nello sport e la lotta a tale fenomeno allo scopo di eliminarlo» (articolo 1), ha stabilito il ruolo dell'Agenzia mondiale *antidoping* e ha recepito il Codice mondiale *antidoping*. L'articolo 3 della Convenzione ha disposto l'impegno degli Stati parte ad adottare misure adeguate a livello nazionale e internazionale che siano conformi ai principi sanciti dal Codice, ad incoraggiare ogni forma di cooperazione internazionale per tutelare gli sportivi e l'etica sportiva e a promuovere una cooperazione internazionale nella lotta al *doping* sportivo. L'Agenzia mondiale è l'autorità sovranazionale di riferimento in materia di contrasto al *doping*, con funzioni di monitoraggio e verifica della conformità al Codice delle normative dei singoli Paesi.

Sul piano dell'organizzazione, la normativa internazionale stabilisce che ciascun Paese firmatario debba dotarsi di una propria Organizzazione nazionale *antidoping*, NADO, a cui è riconosciuta la massima autorità e responsabilità in materia di applicazione delle norme *antidoping*, gestione dei controlli ed esercizio della conseguente attività giurisdizionale. Dapprima, in Italia, l'organizzazione nazionale *antidoping* è stata inserita all'interno della struttura del CONI; in seguito, a partire dal 15 settembre 2015, è stato istituito un ente autonomo e indipendente, NADO ITALIA, composto da: un comitato di controlli *antidoping* (che predispone un piano dei controlli), un comitato per le esenzioni a fine terapeutici, un ufficio di procura *antidoping* e un tribunale nazionale, articolato in due sezioni. Il quadro funzionale è completato dai medici della federazione medico sportiva italiana, incaricati dal comitato dei controlli di eseguire gli stessi, e dal laboratorio *antidoping* di Roma, che ha la funzione di analizzare i campioni prelevati e informare la procura sulle eventuali positività riscontrate.

Come emerso durante le audizioni, è stato recentemente firmato un protocollo di durata quadriennale, sottoscritto con il CONI, di impegno alla collaborazione congiunta tra Arma dei Carabinieri e NADO ITALIA, ai fini dell'applicazione della normativa *antidoping* e per rendere l'intero sistema ancor più solido.

In relazione ai controlli è anche emerso come siano stati conseguiti, recentemente, altri obiettivi, tra cui: la digitalizzazione di gestione delle informazioni sulla reperibilità degli atleti (cosiddetti «*whereabouts*») attribuendo a ciascun atleta una casella di posta elettronica certificata (pec) che garantisca la ricezione delle comunicazioni inviate con validità legale ed il funzionamento del sistema ADAMS, dell'Agenzia mondiale *antidoping*, per la gestione informatizzata delle reperibilità e la memorizzazione dei dati su controlli ed esiti delle analisi (attivo dal 1° gennaio 2016). I

risultati operativi e i numeri hanno fatto registrare, fino a settembre 2016, 4.450 controlli *antidoping*, riscontrando 72 casi di positività: 61 a seguito di controlli effettuati da parte di NADO ITALIA, 11 a seguito di controlli disposti dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 2007, n. 376. Occorre rilevare come il totale delle positività rilevate possa esser interpretato secondo una chiave di lettura «positiva», ovvero quale prova dell'efficacia e dell'efficienza complessiva del sistema dei controlli.

Tuttavia, occorre ribadire una criticità di fondo, che riguarda il mancato coordinamento «di sistema» a livello internazionale dove, pur agendo la Convenzione internazionale contro il *doping* nello sport a fini armonizzanti, si evidenzia la necessità di rendere omogenea l'applicazione della stessa, attraverso un sistema di controlli sull'applicazione stringente, con sanzioni certe in caso di mancato rispetto.

Si evidenzia come l'impegno del Governo italiano, in sede internazionale, debba essere rivolto in questa direzione, chiedendo di valutare, in tale occasione, l'opportunità di introdurre un sistema di ricambio di chi effettua i controlli. Se da una parte, quindi, il nostro Paese dimostra di essersi dotato di un sistema di controlli e sanzioni *antidoping* piuttosto efficace ed adeguato per lo sport di alto livello, parimenti deve esser profuso uno sforzo, sempre maggiore in relazione alla diffusione di corrette informazioni sui rischi per la salute e l'incolumità fisica nello sport amatoriale e di base.

#### 6.2 *L'attività e il ruolo della sezione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Ministero della salute*

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, ha stabilito, all'articolo 2, il trasferimento all'interno di un unico organo collegiale del Ministero della salute, il Comitato tecnico-sanitario, di una serie di organi, tra cui la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* (lettera *h*), nata nel 2007. Il Comitato tecnico-sanitario, quindi, è stato articolato in più sezioni (articolo 4), dove ha trovato spazio anche quella per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive (lettera *h*).

Tra le funzioni principali della sezione *antidoping*, come emerso nelle audizioni, c'è quella di sostenere e promuovere campagne di corretta informazione, prevenzione e promozione per diffondere il più possibile, soprattutto tra i giovani e tra gli atleti che praticano sport in via amatoriale, una cultura della «competizione sana» che prescindendo dall'uso di sostanze dopanti e renda consapevoli della pericolosità legata all'assunzione, anche sporadica, delle stesse.

In primo luogo, difatti, l'attività della sezione ministeriale è rivolta alla diffusione di informazioni *ad hoc* sugli inquinamenti farmacologici e sulla rischiosità del reperimento e dell'utilizzo, tramite *web* o commer-



cio non autorizzato, di sostanze illegali. Per tale ragione, creare una «rete della consapevolezza» che coinvolga, da una parte, gli sportivi e gli allenatori e, dall'altra, i medici e i farmacisti, è uno degli obiettivi prioritari per giungere a strutturare adeguati percorsi di diffusione di informazioni corrette. In tale ottica, il progetto «Campioni senza trucco», nato dalla collaborazione avviata nel 2012 tra la Commissione *antidoping* della FIGC e Unicef Italia con lo scopo di educare i giovani alla lotta al *doping*, al rispetto dell'etica sportiva e ad una corretta alimentazione, ha rappresentato certamente un'iniziativa meritevole. Essa, tuttavia, dovrebbe essere «strutturata» e replicata su più larga scala (includendo altri sport, oltre al calcio) al fine di coadiuvare insegnanti e studenti nella comprensione di quali e quanti rischi siano connessi al *doping*.

È auspicabile, quindi, una maggiore e più stretta collaborazione e interazione tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e scuole e CONI, federazioni sportive e Ministero della salute, per diffondere nelle giovani generazioni una «cultura *antidoping*» che sia la più consapevole ed estesa possibile. Occorre ricordare, infine, come l'Italia abbia ratificato la Convenzione *antidoping* del Consiglio d'Europa fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989 (entrata in vigore l'1 aprile 1996), ai fini dell'armonizzazione dei regolamenti *antidoping* nei Paesi membri, ma non il Protocollo addizionale alla Convenzione, per garantire una più forte applicazione della stessa e il mutuo riconoscimento in materia di controlli.

## 7. GLI INDIRIZZI SPORTIVI DELL'UNIONE EUROPEA E I PROVVEDIMENTI IN DISCUSSIONE NELLA XVII LEGISLATURA NEL PARLAMENTO ITALIANO

### 7.1 Unione Europea e sport

Nell'ambito dello sviluppo della dimensione europea dello sport, di cui all'articolo 165 TFUE, nel novembre 2013, il Consiglio ha adottato la Raccomandazione proposta dalla Commissione europea, *Health-Enhancing Physical Activity* «HEPA», sulla promozione trasversale dell'attività fisica. La raccomandazione invita i Paesi membri a sviluppare campagne nazionali e strategie trasversali includendo diversi settori quali lo sport, la sanità, l'istruzione, l'ambiente e i trasporti, tramite lo sviluppo di iniziative che dovrebbero includere azioni concrete per invogliare le persone a svolgere attività motoria con regolarità.

Nel gennaio 2014, la Commissione europea ha presentato la Relazione sull'attuazione del piano di lavoro dell'Unione per lo sport per il 2011-2014 da cui risulta che, nel complesso, le attività svolte hanno ottenuto buoni risultati nei settori prioritari definiti (fra i quali, la promozione dell'attività fisica e la partecipazione nello sport di base).

In seguito, è stato adottato il Piano di lavoro dell'Unione per lo sport 2014-2017, per integrare e rafforzare l'impatto delle attività avviate nel quadro del programma *Erasmus +* nel campo dello sport: esso inserisce

fra i settori prioritari d'intervento quello relativo a sport e società, con riferimento, fra l'altro, ai vantaggi in termini di salute provenienti dall'attività fisica. La Commissione europea ha anche promosso, dal 7 al 13 settembre 2015, la prima settimana europea dello sport, con iniziative da svolgere a livello sovranazionale, nazionale, regionale e locale, focalizzando l'attenzione su quattro temi: educazione ambientale, luoghi di lavoro, attività all'aperto e centri di fitness. Sport ed educazione fisica, attività fisica sul posto di lavoro, sport all'aperto e attività nei centri sportivi e fitness sono state, ancora, le tematiche attorno a cui è stata promossa, dal 10 al 17 settembre 2016, la seconda settimana europea.

Anche il Consiglio d'Europa è stato un attore protagonista in materia di sport, anzitutto promuovendo l'adozione della Carta europea dello sport, nella 7<sup>a</sup> conferenza dei Ministri europei dello sport tenutasi a Rodi dal 13 al 15 maggio 1992. La Carta, che ha lo scopo di promuovere lo sport quale «importante fattore per lo sviluppo umano» e che richiama il Codice di etica sportiva (dichiarazione di intenti sul gioco leale), impegna i governi nazionali verso politiche di promozione allo sviluppo dell'attività fisica e motoria. Il Consiglio d'Europa ha anche adottato un accordo parziale in materia di sport, l'Epas che coinvolge, attualmente, 36 Paesi ma non l'Italia. L'accordo intende promuovere lo sport nella società moderna, ponendo in risalto i suoi valori positivi: predispone a tal fine politiche e norme, ne assicura il coordinamento e il monitoraggio, sostiene iniziative per sviluppare le competenze e favorisce lo scambio di buone prassi. Per elaborare le proprie strategie, esso si basa sulle norme in materia di sport già definite dal Consiglio d'Europa nella Carta europea dello sport e nel Codice di etica sportiva (1992); nella Convenzione europea sulla violenza degli spettatori (1985), in quella contro il *doping* (1989) e in quella sulla manipolazione delle competizioni sportive.

## 7.2 Parlamento italiano e sport

Per quanto riguarda l'attività legislativa del Parlamento italiano nella legislatura in corso si rammenta l'approvazione della legge 12 gennaio 2016 per l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. In sintesi, la legge stabilisce una procedura agevolata per il tesseramento di minori stranieri regolarmente residenti nel nostro Paese dal compimento del decimo anno d'età.

La proposta di legge (A.C. 3960) in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e delle federazioni sportive nazionali è, invece, all'esame della VII Commissione alla Camera dei deputati, dopo esser stata approvata dal Senato il 30 giugno 2016. Da segnalare, nella medesima Commissione alla Camera, lo stato di avanzamento delle proposte di legge A.C. 3847, A.C. 3011 e A.C. 3233, in materia di ordinamento delle professioni di montagna, per cui è stato nominato un comitato ristretto dopo l'avvio dell'esame congiunto.

Presenti, infine, in stato di avanzamento, anche altre proposte di legge che vale richiamare, di cui alcune disposizioni potrebbero rientrare nel proposto testo unico in materia di sport, in quanto potrebbe essere necessario adattare questi testi all'interno di una ristrutturazione complessiva del sistema sportivo e della normativa. In particolare, si segnalano per tale finalità due progetti di legge di iniziativa parlamentare: il testo unificato adottato quale testo base recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva» (A.C. 1680 e A.C. 1425) e l'A.C. 3309, recante «Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive».

## 8. L'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA E I DISABILI

### 8.1 *Il ruolo del Comitato italiano paralimpico (CIP)*

Il Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 ha deliberato in esame preliminare, tra gli altri schemi di decreti legislativi previsti nella riforma della pubblica amministrazione, quello sul Comitato italiano paralimpico (CIP), in attuazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *f*) della legge 7 agosto 2015, n. 124, attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari per il parere (atto del Governo n. 349). Il Legislatore ha ritenuto necessario intervenire per disciplinare l'attività e la struttura del CIP quale ente pubblico autonomo.

Il Comitato svolge una funzione sociale di prim'ordine nel recupero, anche psichico, delle persone che, dalla nascita o per cause sopravvenute, sono portatori di una disabilità di tipo cognitivo, sensoriale o motorio. Nell'ambito della disabilità, infatti, lo sport assolve ancor più a quella funzione sociale ed inclusiva svolta nei confronti della popolazione normodotata. Il CIP si occupa in toto dei disabili che praticano sport, con l'obiettivo di fornire risposte diverse ad esigenze diverse. Ogni ragazzo o ragazza, uomo o donna, che riesca a riprendere l'attività sportiva a seguito di un trauma che ne ha ridotto o compromesso l'abilità motoria o che riesca a praticarla nonostante una disabilità congenita, interagendo con la società, «è un cittadino recuperato per il Paese» (così il Presidente del Comitato, Luca Pancalli, durante l'audizione in Senato). Questa funzione rileva anche ben oltre i meriti e i risultati degli atleti che, parallelamente a quanto avviene nelle discipline per normodotati poste sotto la vigilanza del CONI, impegnati in competizioni a livello nazionale, internazionale, olimpico.

Nel corso dell'audizione del CIP è stato evidenziato, altresì, come possa esser potenziata e migliorata l'attività di inclusione e integrazione attraverso lo sport nelle scuole, (nel progetto «Sport di Classe», ad esempio, sono stati individuati, all'incirca, 50.000 alunni con disabilità). L'at-

tività motoria svolta nelle scuole, uno strumento fondamentale nel coinvolgimento dei disabili, non deve e non può in alcun caso rappresentare un fattore di ulteriore mortificazione nei confronti degli alunni con disabilità. In questa direzione, andrebbero promosse attività ludico-motorie che tengano in debito conto della presenza, all'interno di una classe, di bambini o adolescenti con una diverso grado di abilità.

Per quanto concerne l'attività agonistica è stato rilevato come i corpi dello Stato che collaborano con il Comitato Paralimpico ricevano da quest'ultimo un contributo, nonostante gli atleti paralimpici non siano inseriti nei ruoli delle amministrazioni di riferimento, ai fini della fruizione di borse di studio che permettono loro di allenarsi. Nell'ottica di una stabilizzazione lavorativa, quindi, si potrebbero strutturare percorsi di inserimento degli atleti, lanciando, in questo modo, uno straordinario segnale per cui lo sport può svolgere un ruolo attivo per il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro (nel *post*-carriera) di un atleta con disabilità.

Da un punto di vista generale, appare necessario incentivare l'attività del CIP e di tutti quegli enti che si occupano della promozione e dell'avviamento allo sport per i disabili, anche per svolgere un'azione sinergica volta ad abbattere i costi, spesso volte proibitivi, degli strumenti o dei macchinari (carrozze o protesi particolari) che sono indispensabili per praticare alcune discipline sportive, come il basket.

Inoltre, andrebbe promossa l'adozione di misure specifiche volte all'ammodernamento delle strutture e dei plessi sportivi per garantire l'accessibilità agli stessi da parte degli atleti disabili. Da promuovere, anche, interventi mirati sugli allenatori nelle strutture sportive per normodotati, spesso volte non in grado di rispondere in modo efficiente alle esigenze che si presentano nel caso di una persona con disabilità. In particolare, ai fini dell'inclusione sociale, si evidenzia l'esigenza di coinvolgere maggiormente i cittadini e le istituzioni del nostro Paese verso un sistema che, oltre ai parametri dell'accessibilità intesa in termini prettamente «fisici», sappia fornire al personale (amministrativi e istruttori) delle strutture sportive un bagaglio di conoscenze adeguato rivolto alla migliore accoglienza dei disabili, in modo da non «ghettizzarli».

## 8.2 *Gli enti di promozione sportiva*

Un particolare cenno, in fine, è da riservare, nell'ambito delle attività inclusive e di integrazione, alle attività svolte dagli enti di promozione sportiva per disabili, giovani, anziani, immigrati. In quest'ambito è bene ricordare come la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante una delega al Governo per la riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale, rappresenti un'occasione e un'opportunità di sviluppo anche, nell'ambito delle associazioni e delle società iscritte al registro del CONI, tra gli altri, per gli enti di promozione e per quelli che si occupano di volontariato nel settore dello sport. Per quanto concerne i disabili, infine, è certamente da valorizzare la maggiore promozione e diffusione possibile di attività inclusive

che si fondano sull'interazione con i normodotati all'interno della stessa disciplina sportiva (come il basket).

## 9. CONCLUSIONI

Alla luce dell'approfondimento svolto, nell'ottica di fornire una panoramica aggiornata e critica dello «stato di salute» dello sport nel nostro Paese, la Commissione impegna il Governo, nell'ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, della normativa internazionale e europea e delle attribuzioni statutarie e regolamentari del CONI, del CIP, delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche paralimpiche, nonché degli enti di promozione sportiva:

1) sul piano del metodo, a promuovere e elaborare politiche sportive in un'ottica quanto più possibile intersettoriale e organica, previo confronto con tutti gli operatori del settore, tenuto conto anche della necessità di produrre una disciplina normativa coerente ed efficace rispetto ai reali bisogni del mondo sportivo, come del resto è emerso nel corso dell'approfondimento svolto dalla Commissione. Si ritiene infatti che l'estrema varietà di competenze, esigenze, ruoli e specificità dello sport richieda un approccio sistemico e ben ponderato, onde colmare il vuoto legislativo che caratterizza alcuni segmenti, da un lato, e risolvere le incertezze nell'attribuzione di funzioni, dall'altro;

2) per quanto riguarda i laureati in scienze motorie, ad attivarsi al fine di sostenere adeguati percorsi di inserimento professionale nel mondo del lavoro, con particolare attenzione nei confronti del settore dello sport dilettantistico, in modo da valorizzare le capacità e le competenze conseguite durante il ciclo degli studi;

3) a distinguere l'attività professionale dei laureati in scienze motorie dal volontariato sportivo; in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9 della Carta europea dello sport, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 15 del 2016 per le professioni sportive regolamentate di competenza del CONI, a valutare l'opportunità di attivarsi rispetto a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, includendo l'insegnamento delle attività motorie e sportive tra quelle sottoposte a regime di autorizzazione allo svolgimento;

4) a promuovere forme di accordo tra università, CONI e CIP, sia a livello nazionale che regionale, al fine di pervenire ad un adeguato riconoscimento della professionalità e delle competenze acquisite dai laureati in scienze motorie;

5) a valutare l'opportunità di prevedere, tramite opportuni atti di propria competenza, l'istituzione, nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, del profilo professionale di chinesologo;

6) per i licei ad indirizzo sportivo, anche nella direzione della migliore valorizzazione degli esiti del monitoraggio sui medesimi avviato dalla Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad alleggerire il peso burocratico e promuovere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, adeguati percorsi di formazione rivolti al personale docente, nonché a favorire, anche tramite l'adozione di opportune forme di agevolazione, l'utilizzo dell'impiantistica sportiva a fini didattici, promuovendo forme di accordo e/o coordinamento tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali;

7) per quanto riguarda l'educazione fisica nella scuola primaria, a sostenere, nell'ambito del pieno riconoscimento all'autonomia didattica e nell'ottica del graduale superamento di progetti di carattere temporaneo, in concordanza e nel pieno rispetto delle norme e dei principi previsti in materia di sport dalla legislazione vigente, il potenziamento dell'insegnamento dell'educazione fisica e della trasmissione di uno stile di vita sano, tramite l'immissione in ruolo di docenti specializzati nelle scienze motorie, anche attraverso nuove assunzioni;

8) a promuovere e incentivare la creazione di opportuni legami fra le scuole di ogni ordine e grado, i club sportivi scolastici e quelli locali;

9) in materia di organizzazione e coordinamento dell'attività periferica del servizio di educazione fisica, a valutare l'opportunità del reinserimento dei coordinatori provinciali di scienze motorie quali figura di raccordo intermedia tra le istituzioni scolastiche e gli uffici scolastici regionali, ai fini di una migliore organizzazione e promozione dell'attività sportiva scolastica periferica;

10) nell'ambito del potenziamento dei percorsi duali sport-studio, a promuovere progetti specifici sulla contestuale formazione sportiva e accademica, in modo da attivare, sviluppare e potenziare percorsi di istruzione che siano in grado di combinarsi con gli impegni che afferiscono all'attività di un atleta di medio e alto livello;

11) nell'ambito della definizione dei percorsi di carriera duale, a valutare l'opportunità di istituire un'organizzazione indipendente che abbia il compito di definire e monitorare l'andamento, ferma restando l'opportunità di promuovere forme di accordo tra istituzioni scolastiche ed accademiche, CONI, CIP, e per il tramite di essi con federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, che valorizzino forme di individualizzazione dei percorsi di studio, anche tramite l'utilizzo e l'ausilio delle più avanzate tecnologie;

12) ancora, nell'ambito dello sviluppo di tali percorsi, ad attivarsi e promuovere iniziative, d'intesa con CONI, CIP, e per il tramite di essi con le federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, per contrastare l'abbandono scolastico degli studenti-atleti, anche sostenendo campagne informative rivolte a tale finalità;

13) a prevedere, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, una riforma organica della disciplina del professionismo e del dilettantismo sportivo, nella forma di un testo unico di riordino e razionalizzazione della normativa vigente (disciplina fiscale,

previdenziale, assicurativa), assicurando che la sostenibilità complessiva del sistema dello sport italiano si combini con l'esigenza di riconoscere la prevalenza dello svolgimento di un'attività sportiva quale elemento caratterizzante e peculiare nell'ambito della disciplina di un rapporto di lavoro non meramente dilettantistico, a prescindere dal tipo di attività svolta e da valutazioni che corrano il rischio di «scivolare» nel terreno dell'eccessiva discrezionalità; nell'ambito dei rapporti di lavoro che ineriscono il settore sportivo, difatti, l'attuale disciplina, risulta largamente carente nel garantire in modo appropriato, soprattutto dal punto di vista previdenziale, assistenziale e assicurativo, l'attività di alcuni atleti, qualificati come dilettanti a prescindere dalle modalità con cui l'attività viene svolta e nonostante essa possa essere configurata al pari di un rapporto di lavoro subordinato, i quali praticano l'attività sportiva, nella mancanza di una contrattualizzazione adeguata, con le medesime caratteristiche di atleti che sono professionisti;

14) in particolare, all'interno dello sviluppo del contesto suddetto, assumendo un preciso rilievo sociale l'attività sportiva delle atlete per le quali si rileva l'assoluta mancanza di un quadro anche minimo di tutele, ad assumere idonee iniziative volte ad assicurare che l'attività svolta dalle atlete sia tutelata e parificata a quella degli atleti di sesso maschile, corrispondendo necessariamente, nel caso di attività professionistica, una sostanziale equiparazione contrattuale e garantendo in ogni caso adeguate forme di tutela della maternità, mettendo in tal modo le basi per superare l'aberrante ricorso alle clausole anti-maternità tra atlete e società di appartenenza;

15) in materia di promozione della parità di genere nello sport, a sostenere attivamente l'inserimento e l'uguale rappresentanza del genere femminile all'interno dei vertici apicali del mondo della rappresentanza sportiva, ove, finora, si è registrata una «quasi assoluta» prevalenza maschile;

16) nell'ambito di una maggiore attenzione rivolta ai ragazzi che si avviano alla pratica di qualsiasi attività o disciplina sportiva, soprattutto per quanto riguarda le fasce d'età più giovani, a garantire che l'attività all'interno dei settori giovanili e nei vivai sia svolta da istruttori abilitati, con la presenza di almeno uno di essi per ogni squadra, in possesso di conoscenze non solo tecniche e teoriche, bagaglio culturale indispensabile ai fini di un'appropriata trasmissione di saperi nei confronti delle nuove generazioni, ma anche di adeguate competenze psicologiche e pedagogiche, connesse con il ruolo svolto;

17) a prevedere una regolamentazione più stringente in ordine al cosiddetto «vincolo sportivo» nel dilettantismo, ai fini della migliore tutela del diritto di libertà di scelta dell'atleta nei riguardi della società e dell'associazione in cui svolgere la propria attività, prevedendo, in ogni caso, idonei meccanismi di compensazione per le medesime;

18) per quanto riguarda l'impiantistica sportiva nazionale, a prevedere, tramite atti di propria competenza, misure adeguate volte ad agevolare la manutenzione infrastrutturale ordinaria ed straordinaria, previa va-

lutazione di forme di semplificazione delle procedure amministrative, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari europei e locali;

19) in considerazione del «blocco» attuale ad ogni tipo di investimento per l'impiantistica, in ragione dei vincoli del patto di stabilità interno e della mancanza di chiarezza in materia di competenza tra Stato e Regioni, ad attivarsi al fine di superare tale situazione, anche con progetti di medio-lungo termine;

20) a predisporre e promuovere politiche sull'impiantistica sportiva che incentivino la proprietà e la gestione diretta degli impianti da parte delle associazioni e delle società sportive; a promuovere forme di accordo e convenzione tra le società e le associazioni sportive dilettantistiche e l'Istituto per il Credito Sportivo, in modo da assicurare adeguate garanzie sui mutui per l'impiantistica eventualmente contratti;

21) a monitorare e valutare gli effetti dell'articolo 16, commi 6 e 8, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;

22) in materia di *doping*, a promuovere forme di maggiore collaborazione tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e istituti scolastici e NADO ITALIA, CONI, federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate e Ministero della Salute ai fini di una sempre maggiore e più larga diffusione di una «cultura *antidoping*» per insegnanti e studenti, in accordo con il Codice europeo di etica sportiva a promuovere, i principi sull'etica sportiva e sul gioco leale nelle scuole di ogni ordine e grado;

23) a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione *antidoping* del Consiglio d'Europa, fatta a Strasburgo nel 1989, al fine di garantire una più forte applicazione della stessa e il mutuo riconoscimento tra gli Stati membri in materia di controlli;

24) a promuovere, anche di concerto con gli enti locali coinvolti, campagne di informazione, promozione e prevenzione sull'uso del *doping* che si rivolgano, in via prioritaria, agli sportivi amatoriali;

25) per quanto concerne il mondo della disabilità, a favorire l'inserimento degli atleti paralimpici nelle amministrazioni di riferimento, anche al fine della stabilizzazione lavorativa di tali atleti nel post carriera;

26) a promuovere, per gli studenti disabili, forme integrate di attività motoria e sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché all'interno dei centri sportivi universitari; in tema di accessibilità, a sostenere, in collaborazione con gli enti locali e gli organi competenti, l'abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti sportivi in cui è precluso l'accesso fisico alle persone disabili, nonché a promuovere forme di maggiore accoglienza per le persone disabili all'interno di ogni struttura sportiva;

27) a favorire forme di assistenza per i disabili che intendano praticare sport ai fini dell'acquisto degli strumenti o dei dispositivi che si rendono indispensabili per praticare l'attività motoria e/o sportiva;

28) a promuovere, nell'ambito del volontariato sportivo, forme di collaborazione e di intesa tra associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro del CONI, enti di promozione sportiva, federazioni



sportive nazionali, discipline sportive associate, ed enti pubblici, nazionali e/o territoriali, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione, sull'intero territorio nazionale, di progetti di integrazione e inclusione sociale rivolti, prioritariamente, alla prevenzione e al contrasto del disagio psico-fisico e sociale, e all'accoglienza di immigrati, extracomunitari e rifugiati.

## ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1196

### 1.100

PUGLISI, *relatrice*

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. – (*Oggetto e finalità*) – 1. Al fine di concorrere al benessere economico individuale e collettivo delle cittadine e dei cittadini migliorandone la capacità individuale di gestione delle risorse economiche, di scongiurare il rischio di ludopatia, di soggezione ad usura o dipendenza patologica da strutture piramidali di affiliazione, nonché in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, lettera *d*), della legge 13 luglio 2015, n. 107, sul potenziamento delle conoscenze in materia economico-finanziaria, la presente legge dispone misure e interventi per sviluppare l'educazione alla cittadinanza economica in ambito finanziario, assicurativo e previdenziale, sia sotto il profilo formativo della popolazione in età scolare, sia sotto il profilo educativo della popolazione in età adulta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *n*) e dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

2. In conformità con la definizione espressa dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per cittadinanza economica si intende un insieme di conoscenze, abilità e competenze che permettano alle cittadine e ai cittadini di essere soggetto attivo e consapevole degli strumenti di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale offerti dal mercato, assumendo con libertà e autonomia le decisioni di consumo, di risparmio e di investimento, mediante lo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche».

---

### 2.100

PUGLISI, *relatrice*

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

«Art. 2. – (*Istituzione del Comitato per l'educazione alla cittadinanza economica*) – 1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca è istituito il Comitato per l'educazione alla cittadinanza economica, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è composto da 17 membri di cui: uno designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione Forum per la finanza sostenibile, uno dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (ASSOFIN), uno dell'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti, uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), uno dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, (INPS), uno dall'Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa (INDIRE), uno dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI - ex CNPI) e uno, esperto nelle materie economico-finanziarie, designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane.

3. I membri del Comitato, scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta

4. Al Comitato partecipa, con funzioni consultive, la Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio.

5. L'appartenenza e la partecipazione al Comitato non danno titolo ad alcun emolumento o compenso».

---

## 2.0.100

PUGLISI, *relatrice*

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Funzioni del Comitato per l'educazione alla cittadinanza economica)*

1. Il Comitato ha il compito di:

a) definire ogni tre anni, in raccordo con il Tavolo paritetico economia e legalità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'educazione alla cittadinanza economica e all'imprenditorialità degli studenti, per lo sviluppo di un curriculum verticale, in conformità alle disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010 e dal decreto ministeriale 16 novembre

2012, n. 254, nonché percorsi e contenuti per il Piano nazionale di formazione in servizio degli insegnanti;

b) definire il livello di conoscenza, abilità e competenza in uscita degli studenti per ciascun ordine di scuola;

c) censire e armonizzare i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale già in essere favorendo la collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali pubblici e privati coinvolti;

e) costituire gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici, esperti della materia, rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) e ulteriori soggetti pubblici e privati coinvolti;

f) convocare annualmente un ciclo di audizioni sul tema della cittadinanza economica al fine di raccogliere opinioni qualificate e utili allo svolgimento delle proprie funzioni;

g) raccogliere e pubblicare sul proprio sito internet attraverso altri canali, ivi compresa la RAI Radio Televisione Italiana, contenuti di carattere digitale volti a raggiungere il più ampio numero di cittadini, segmentando l'offerta per il mondo scolastico e per la cittadinanza adulta;

h) implementare sul proprio sito internet un servizio di comunicazione in tempo reale (*online chat*) a disposizione degli utenti per rispondere alle domande proposte in materia finanziaria, previdenziale e assicurativa;

i) predisporre materiali e format di carattere educativo e divulgativo utilizzabili in contesti diversificati ed eterogenei quali scuole, università e altri canali di comunicazione tradizionali e innovativi;

l) stipulare convenzioni con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, per la realizzazione di interventi di formazione giuridica ed economica e di comunicazione istituzionale;

m) monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge.

6. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'INDIRE documenta, seleziona e diffonde le buone pratiche didattiche avvalendosi di un portale telematico nazionale per l'educazione alla cittadinanza economica, distinguendo l'offerta per la popolazione in età scolare e quella per la popolazione adulta.

7. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato può acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti pubblici e privati aventi.

8. Il Comitato trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e sui risultati raggiunti».

---

**3.100**PUGLISI, *relatrice**Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

«Art. 3. – (*Educazione alla cittadinanza economica degli adulti*) – 1. In attuazione delle linee guida di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le direzioni scolastiche regionali, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità per l'attivazione di corsi di formazione alla cittadinanza economica da realizzare nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CIPIA).

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le direzioni regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, individua gli ambiti territoriali e definisce le modalità e i tempi di armonizzazione per l'attivazione di attività formative alla cittadinanza economica da realizzare in favore dei lavoratori in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

3. Ai fini di cui all'articolo 1, per garantire il raggiungimento di fasce di popolazione adulta anche non informatizzate, la RAI Radio Televisione Italiana, in qualità di servizio pubblico, è chiamata a svolgere un ruolo di promotore della cultura economica dei cittadini anche attraverso campagne di informazione in accordo con il Segretariato Sociale RAI».

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 296**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CONTE

*Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,20*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 9 novembre 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 144**

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2452 (ISCRIZIONE NEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI) E N. 2484 (FORNITURA SERVIZI RETE INTERNET)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 145**

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,25*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL'ANAS S.P.A. SULLE PROSPETTIVE DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI ANAS S.P.A.*

**Plenaria**

**273<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MATTEOLI**

*La seduta inizia alle ore 16,25.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito dell’esame dei disegni di legge n. 2452 e n. 2484, e del Presidente dell’ANAS S.p.A. sulle prospettive di sviluppo industriale della società, svolte in data odierna in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, stante l’imminente inizio dei lavori in Assemblea, apprezzate le circostanze, rinvia ad altra seduta l’esame degli argomenti all’ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*



## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 novembre 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 304**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,10*

*AUDIZIONE INFORMALE SULLA PROBLEMATICA DELLA DIFFUSIONE DELLA FI-  
TOPATOLOGIA DELLA BOTRITE*

### **Plenaria**

**218<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-  
stali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2535) Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commer-  
cio del vino**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione  
dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliverio ed altri

(1287) *FRAVEZZI ed altri. – Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, in materia di vini IGT e uso di varietà appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis*

(1614) *PAGLIARI ed altri. – Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli*

(1615) *FRAVEZZI ed altri. – Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa all'esame degli ordini del giorno (pubblicati in allegato), illustrati nella seduta del 27 ottobre.

I relatori PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e Leana PIGNEDOLI (*PD*) sollecitano l'accoglimento degli ordini del giorno a propria firma e si rimettono sui restanti al rappresentante del Governo.

Il vice ministro Olivero accoglie l'ordine del giorno G/2535/1/9.

Il vice ministro Olivero invita i relatori alla riformulazione dell'ordine del giorno G/2535/2/9.

I relatori PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e Leana PIGNEDOLI (*PD*) riformulano l'ordine del giorno G/2535/2/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2535/3/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/2535/4/9.

La senatrice DONNO (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/2535/4/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) aggiunge la firma a tutti gli ordini del giorno presentati dal senatore Amidei.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/2535/5/9.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), riformula l'ordine del giorno G/2535/5/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2535/6/9.

Il vice ministro OLIVERO invita al ritiro dell'ordine del giorno G/2535/7/9.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) ritira l'ordine del giorno G/2535/7/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/2535/8/9.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), riformula l'ordine del giorno G/2535/8/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2535/9/9.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2535/10/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/2535/11/9.

I relatori PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e Leana PIGNEDOLI (*PD*) riformulano l'ordine del giorno G/2535/11/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2535/12/9.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2535/13/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/2535/14/9.

Il senatore TARQUINIO (*CoR*), riformula l'ordine del giorno G/2535/14/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2535/15/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/2535/16/9.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), riformula l'ordine del giorno G/2535/16/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2535/21/9.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2535/17/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/2535/18/9.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), riformula l'ordine del giorno G/2535/18/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO invita a riformulare l'ordine del giorno G/2535/20/9.

La senatrice DONNO (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/2535/20/9 in un testo 2, che viene accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il presidente FORMIGONI avverte che è così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 8 novembre.

Il relatore RUTA (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti di tale schema.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione dello schema di parere del relatore.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione presentato dal relatore.

La Commissione approva.

Il Presidente apprezza il voto unanime della Commissione.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente FORMIGONI informa, d'intesa con il presidente della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, senatore Marinello, che, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2383 e connessi (consumo del suolo) è stata trasmessa da parte della Rete nazionale dei Centri per l'Etica Ambientale (CepEA) della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* delle Commissioni alla voce sedute con altre Commissioni.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2541**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati al termine di un *iter* approfondito, trae la propria origine dalla considerazione del forte rilievo del tessuto sociale ed economico e delle grandi potenzialità dei cosiddetti piccoli comuni, intesi come quelli con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nel cui ambito sono altresì considerati i comuni compresi nei territori montani e rurali;

quanto ai profili che più direttamente investono il settore primario, l'articolo 2, dopo aver delineato al comma 1 le finalità del disegno di legge, prevede al comma 2 la possibilità per i piccoli comuni di istituire centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi, per le cui attività i comuni interessati sono autorizzati a stipulare con gli imprenditori agricoli convenzioni e contratti di appalto previsti dalla vigente normativa sulla modernizzazione del settore agricolo;

l'articolo 3 istituisce un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, le cui risorse saranno utilizzate in base a un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, il quale deve assicurare priorità a una serie di interventi, tra cui il recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità;

l'articolo 5 consente ai piccoli comuni l'adozione di misure per l'acquisizione e la riqualificazione di immobili al fine di contrastare, tra l'altro, l'abbandono di terreni, per prevenire il dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità, assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la messa a regime delle acque;

l'articolo 11 stabilisce che i piccoli comuni potranno promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica;

l'articolo 12 si occupa dell'aspetto legato alla vendita dei prodotti da filiera corta;

valutate positivamente tali misure,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'inserimento anche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tra i Dicasteri di cui è previsto il concerto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del disegno di legge, per definire i parametri delle tipologie di piccoli comuni che possono beneficiare dei finanziamenti.

## ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2535

**G/2535/1/9**

I RELATORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessso che:

la tutela e la salvaguardia dei paesaggi rurali storici passa anche attraverso la valorizzazione e promozione delle coltivazioni viticole di montagna; in Italia abbiamo almeno 123 illustri esempi di come l'uomo ha saputo interagire con la natura (Catalogo nazionale, edito da Laterza);

questi campioni del patrimonio paesaggistico del nostro Paese sono stati selezionati da ottanta studiosi provenienti da 14 università italiane e da alcuni ricercatori indipendenti di diversa formazione disciplinare, accomunati dal desiderio di aprire una riflessione non solo sul ruolo dell'agricoltura, ma anche sull'identità culturale del nostro Paese e i suoi rapporti con le dinamiche socioeconomiche e ambientali;

tale prospettiva è stata pensata per offrire una visione d'insieme in grado di scorgere le connessioni sempre più evidenti tra attività produttive e aspetti ambientali, spingendo a considerare le campagne non più solo come luogo di produzione, ma come ambito complesso di funzioni e valori che assumono una crescente rilevanza anche alla luce dell'attuale crisi che attraversa la società, l'economia e l'idea stessa di Stato unitario, che nel paesaggio trova importante espressione;

un valido esempio di questo patrimonio paesaggistico italiano è rappresentato dalla Valle di Cembra in Trentino che con i suoi oltre 708 Km di vigneti terrazzati rappresenta un paesaggio inedito per il Trentino e per l'Italia, icona di una viticoltura eroica di montagna;

l'esempio della Valle di Cembra è emblematico di come la coltivazione del vino in determinate zone rappresenti la forza e la volontà di mantenere intatta nei secoli la nostra storia e la nostra identità; in quest'ottica assumono grande rilievo strutture come gli agriturismi che operano in territori difficili, spesso senza grandi flussi turistici a cui attingere ma che, anche tramite lo sviluppo delle fattorie didattiche, sostengono e insegnano ad amare il territorio, l'agricoltura di montagna e le tradizioni,



impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 al fine di:

a) promuovere, sostenere e valorizzare le zone dedicate alla coltivazione della vite nelle zone contraddistinte dai terrazzamenti con muretti a secco al pari di tutte le zone che, per le loro caratteristiche geografiche e morfologiche, rendono la coltivazione della vite estremamente difficoltosa;

b) predisporre programmi di sensibilizzazione e conoscenza del vino, della sua storia e della sua cultura anche tramite gli agriturismi che sono da sempre avamposti per il mantenimento e presidio dei territori rurali e conseguentemente «vedette» contro il dissesto idrogeologico derivante dall'abbandono di queste zone; programmi, questi, da diffondere tramite le fattorie didattiche che già operano in più parti d'Italia a stretto contatto con gli agriturismi stessi;

c) incentivare e rafforzare le sinergie fra vignaioli e programmazione turistica; legame inscindibile per pubblicizzare tramite la piena rintracciabilità e indicazione geografica dei primi le peculiarità ed eccellenze dei territori a beneficio di tutto il settore turistico.

---

## **G/2535/2/9 (testo 2)**

I RELATORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

nel corso dei prossimi mesi il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con le Regioni e le Province autonome, procederà alla revisione della disciplina nazionale di attuazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti vitivinicoli, contenuta nel decreto ministeriale del 15 dicembre 2015;

sarebbe opportuno, già da adesso, evidenziare le priorità politiche che dovrebbero guidare l'assegnazione delle autorizzazioni per i nuovi impianti, in particolare nel caso in cui le richieste ammissibili riguardino una superficie totale superiore a quella messa a disposizione;

anche per il 2017 è opportuno sfruttare appieno il potenziale di crescita offerto dalla disciplina unionale – pari all'1 per cento della superficie vitata nazionale – da destinare alle autorizzazioni per nuovi impianti;

qualora tale dotazione non dovesse essere sufficiente per soddisfare tutte le domande presentate, sarà necessario fare delle scelte di politica vitivinicola;

risulta condivisa e sostenuta la scelta fatta lo scorso anno dal Ministero di prevedere un meccanismo di salvaguardia della competitività regionale. Tale strumento ha dimostrato, già nel corso del primo anno di applicazione, di fungere da calmiera, evitando che le forti richieste di ettari, provenienti in particolare da talune regioni viticole, generassero ripercussioni eccessivamente negative anche per quei viticoltori attivi in territori non caratterizzati dal medesimo fenomeno o, quantomeno, con una intensità minore. Per queste ragioni è necessario che il meccanismo di salvaguardia della competitività regionale sia mantenuto anche per la prossima annualità;

ciò nonostante, i risultati del primo anno di applicazione rendono necessario apportare alcuni miglioramenti che consistono nel dare priorità alle imprese agricole specializzate, le quali, per gli investimenti sostenuti ed il *know how* acquisito, sono in grado di garantire produzioni qualitativamente e quantitativamente in linea con le richieste del mercato;

è necessario, inoltre, preservare l'ossatura della viticoltura italiana, introducendo meccanismi di tutela dei piccoli e medi imprenditori;

occorre favorire, anche con il meccanismo dell'assegnazione delle nuove autorizzazioni, il ricambio generazionale in agricoltura, favorendo lo sviluppo e il consolidamento di una viticoltura sempre più sostenibile, praticata nelle aree maggiormente vocate per la produzione di vini DOP ed IGP;

a corollario di tutto ciò, infine, è necessario prevedere meccanismi di lotta ai fenomeni speculativi,

impegna il Governo:

a tener conto, all'interno della nuova disciplina attuativa del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, delle proposte sopra evidenziate.

---

**G/2535/2/9**

I RELATORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessi che:

nel corso dei prossimi mesi il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con le Regioni e le Province autonome,

procederà alla revisione della disciplina nazionale di attuazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti vitivinicoli, contenuta nel decreto ministeriale del 15 dicembre 2015;

sarebbe opportuno, già da adesso, evidenziare le priorità politiche che dovrebbero guidare l'assegnazione delle autorizzazioni per i nuovi impianti, in particolare nel caso in cui le richieste ammissibili riguardino una superficie totale superiore a quella messa a disposizione;

anche per il 2017 è opportuno sfruttare appieno il potenziale di crescita offerto dalla disciplina unionale – pari all'1 per cento della superficie vitata nazionale – da destinare alle autorizzazioni per nuovi impianti;

qualora tale dotazione non dovesse essere sufficiente per soddisfare tutte le domande presentate, sarà necessario fare delle scelte di politica vitivinicola;

risulta condivisa e sostenuta la scelta fatta lo scorso anno dal Ministero di prevedere un meccanismo di salvaguardia della competitività regionale. Tale strumento ha dimostrato, già nel corso del primo anno di applicazione, di fungere da calmiera, evitando che le forti richieste di ettari, provenienti in particolare da talune regioni viticole, generassero ripercussioni eccessivamente negative anche per quei viticoltori attivi in territori non caratterizzati dal medesimo fenomeno o, quantomeno, con una intensità minore. Per queste ragioni è necessario che il meccanismo di salvaguardia della competitività regionale sia mantenuto anche per la prossima annualità;

ciò nonostante, i risultati del primo anno di applicazione rendono necessario apportare alcuni miglioramenti che consistono nel dare priorità alle imprese agricole specializzate, le quali, per gli investimenti sostenuti ed il *know how* acquisito, sono in grado di garantire produzioni qualitativamente e quantitativamente in linea con le richieste del mercato – trattandosi appunto di un sistema di regolazione del mercato - com'è il caso dei viticoltori soci delle cantine cooperative;

è necessario, inoltre, preservare l'ossatura della viticoltura italiana, introducendo meccanismi di tutela dei piccoli e medi imprenditori;

occorre favorire, anche con il meccanismo dell'assegnazione delle nuove autorizzazioni, il ricambio generazionale in agricoltura, favorendo l'inserimento di giovani viticoltori, unitamente allo sviluppo ed al consolidamento di una viticoltura sempre più sostenibile, praticata nelle aree maggiormente vocate per la produzione di vini DOP ed IGP;

a corollario di tutto ciò, infine, è necessario prevedere meccanismi di lotta ai fenomeni speculativi,

impegna il Governo:

a tener conto, all'interno della nuova disciplina attuativa del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, delle proposte sopra evidenziate.

---

**G/2535/3/9**

FORMIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessi che:

in data 18 e 19 ottobre 2016 la Commissione ha svolto le audizioni delle organizzazioni professionali, delle cooperative, dei soggetti rappresentativi dei produttori e della filiera vitivinicola, nonché dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e del Collegio nazionale degli agratecnici e degli agratecnici laureati;

la Commissione politiche dell'Unione europea ha reso un parere favorevole con condizione e osservazione in data 18 ottobre 2016;

il provvedimento affronta nel suo complesso tutte le tematiche legate alla produzione vitivinicola ed è frutto di un approfondito esame in prima lettura;

occorre fornire certezza normativa a un settore essenziale nell'ambito del comparto primario, settore che sta registrando un andamento estremamente positivo soprattutto per quanto riguarda le esportazioni;

il settore vitivinicolo ha ricevuto una particolare valorizzazione anche nell'ambito di Expo 2015 in cui un padiglione è stato dedicato esclusivamente a tale prodotto di eccellenza del *Made in Italy* agroalimentare,

impegna il Governo:

in sede di attuazione del disegno di legge a tenere in considerazione la normativa europea adottata nel 2016 con riferimento alla disciplina di sostegno del settore vitivinicolo e alla produzione biologica (regolamenti nn. 2016/1149, 2016/1150 e 2016/673);

con riferimento all'articolo 48 del disegno di legge – in materia di contenitori e contrassegno per i vini a DOP e IGP – a dare attuazione alla disposizione di cui al comma 6, in tema di speciale contrassegno stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e da tipografie autorizzate, individuando detti soggetti autorizzati mediante procedure trasparenti e con modalità di evidenza pubblica, ponendo in essere tutti i meccanismi di sicurezza e i controlli sull'individuazione dei soggetti e sull'operatività degli stessi: occorre assicurare livelli adeguati di garanzia dell'autenticità del prodotto e della tracciabilità dei produttori;

in sede di attuazione dell'articolo 40 del provvedimento, ad assicurare un adeguato coinvolgimento in materia consultiva e propositiva sulla tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP, anche al Collegio nazionale degli agratecnici e degli agratecnici laureati e al Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

**G/2535/4/9 (testo 2)**

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" (AS 2535),

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame riconosce il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, quale patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale;

considerato che:

il Primitivo di Manduria è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Brindisi e Taranto;

le origini del vitigno restano incerte, anche se si narra che furono i Greci a portarlo in Puglia oltre duemila anni fa. La produzione iniziale del vitigno è riconducibile in origine alle terre dell'agro di Manduria, Sava e Lizzano;

per Primitivo di Manduria s'intende la varietà coltivata a Manduria, Carosino, Fragagnano, San Marzano di San Giuseppe, Avetrana, Sava, Maruggio, Lizzano, Torricella e Pulsano in provincia di Taranto;

nel 2016 questa qualità è stata riconosciuta da guide specializzate (Gambero Rosso, l'Espresso, Veronelli, Bibenda, Vitae, Daniele Cernilli, Luca Maroni) come il migliore fra i 100 migliori vini rossi italiani. Un grande risultato, e non si tratta del primo, che dà lustro alla filiera tarantina del vino;

come riportato da organi di stampa, nel corso del convegno «Salute, ambiente e ruolo dell'A.I.L. nella provincia più inquinata d'Italia», promosso dalla sezione A.I.L. di Avetrana (Taranto) e tenutosi il 22 settembre 2016 ad Avetrana, il presidente dell'associazione «PeaceLink», Alessandro Marescotti, avrebbe affermato: «L'inquinamento del polo industriale di Taranto si riverbera anche in provincia e non solo attraverso il vento. Anni fa mi fu confidato che, nel 2005, decine e decine di sacchi contenenti diossina venivano trasportati a Manduria. A confidarmelo fu un operaio che riempiva e caricava quei sacchi sui camion. Un giorno chiese all'autista, inconsapevole della pericolosità del trasporto, dove era diretto. La sua risposta fu: Manduria»;

tale notizia, a detta di Marescotti, sarebbe stata inserita anche nella parte secretata dei verbali della propria audizione, presso la commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti tenutasi nella Prefettura di Taranto l'11 marzo 2016, dove avrebbe fornito ulteriori utili particolari come le generalità dell'operaio ILVA da cui aveva ricevuto questa confidenza e

il nome dell'azienda manduriana dove erano destinati i sacchi di polvere di diossine,

impegna il Governo:

nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle prerogative del Consorzio del Primitivo di Manduria DOC, a valutare ogni concreta e tempestiva iniziativa volta a verificare la veridicità della notizia, nonché a tutelare i territori interessati a salvaguardia della produzione vitivinicola locale a garanzia delle centinaia di aziende che operano nell'area del Primitivo e di tutti i cittadini e consumatori.

---

### **G/2535/4/9**

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" (AS 2535),

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame riconosce il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, quale patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale;

considerato che:

il Primitivo di Manduria è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Brindisi e Taranto;

le origini del vitigno restano incerte, anche se si narra che furono i Greci a portarlo in Puglia oltre duemila anni fa. La produzione iniziale del vitigno è riconducibile in origine alle terre dell'agro di Manduria, Sava e Lizzano;

per Primitivo di Manduria s'intende la varietà coltivata a Manduria, Carosino, Fragagnano, San Marzano di San Giuseppe, Avetrana, Sava, Maruggio, Lizzano, Torricella e Pulsano in provincia di Taranto;

nel 2016 questa qualità è stata riconosciuta da guide specializzate (Gambero Rosso, l'Espresso, Veronelli, Bibenda, Vitae, Daniele Cernilli, Luca Maroni) come il migliore fra i 100 migliori vini rossi italiani. Un grande risultato, e non si tratta del primo, che dà lustro alla filiera tarantina del vino;

come riportato da organi di stampa, nel corso del convegno «Salute, ambiente e ruolo dell'A.I.L. nella provincia più inquinata d'Italia»,

promosso dalla sezione A.I.L. di Avetrana (Taranto) e tenutosi il 22 settembre 2016 ad Avetrana, il presidente dell'associazione «*PeaceLink*», Alessandro Marescotti, avrebbe affermato: «L'inquinamento del polo industriale di Taranto si riverbera anche in provincia e non solo attraverso il vento. Anni fa mi fu confidato che, nel 2005, decine e decine di sacchi contenenti diossina venivano trasportati a Manduria. A confidarmelo fu un operaio che riempiva e caricava quei sacchi sui camion. Un giorno chiese all'autista, inconsapevole della pericolosità del trasporto, dove era diretto. La sua risposta fu: Manduria»;

tale notizia, a detta di Marescotti, sarebbe stata inserita anche nella parte secretata dei verbali della propria audizione, presso la commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti tenutasi nella Prefettura di Taranto l'11 marzo 2016, dove avrebbe fornito ulteriori utili particolari come le generalità dell'operaio ILVA da cui aveva ricevuto questa confidenza e il nome dell'azienda manduriana dove erano destinati i sacchi di polvere di diossine,

impegna il Governo:

nell'ambito delle proprie competenze, a porre in essere concrete ed urgenti iniziative al fine di verificare la veridicità della notizia nonché di tutelare i territori interessati a salvaguardia della produzione vitivinicola locale a garanzia delle centinaia di aziende che operano nell'area del Primitivo e di tutti i cittadini e consumatori.

---

### **G/2535/5/9 (testo 2)**

AMIDEI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto reca «Definizioni per il settore vitivinicolo»;

il predetto articolo, al comma 1, lettera *m*), dispone che per «Registro nazionale delle varietà di viti» s'intenda il Registro istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 1969,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione di misure integrative volte a menzionare nel Registro la «*Vitis vinifera*» che rappresenta la principale pianta da cui ha origine il vino.

---

**G/2535/5/9**

AMIDEI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto reca «Definizioni per il settore vitivinicolo»;

il predetto articolo, al comma 1, lettera *m*), dispone che per «Registro nazionale delle varietà di viti» s'intenda il Registro istituito con decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 1969,

impegna il Governo:

a prevedere misure integrative volte a menzionare la «*Vitis vinifera*» che rappresenta la principale pianta da cui ha origine il vino.

---

**G/2535/6/9**

FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» (AS 2535),

premessi che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame stabilisce che:

*a*) lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati «vigneti eroici o storici» (comma 1);

*b*) tali vigneti sono situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine (comma 2);

*c*) i territori nei quali sono situati i vigneti eroici o storici vengono individuate con apposito decreto ministeriale (comma 3, lettera *a*));

considerato che:

i vini provenienti dalla zona dei Castelli Romani hanno ricevuto e continuano a ottenere numerosi riconoscimenti nei concorsi sia nazionali, sia internazionali e ben figurano sulle principali guide nazionali;



la zona deve la sua denominazione (Castelli Romani appunto) alla presenza, in ognuno di essi, di almeno una residenza nobiliare, testimonianza dell'origine feudale della zona;

i vigneti dei Castelli Romani si estendono dalle ultime pendici delle zone pedemontane e risalgono i versanti dei colli. Tutti i terreni circostanti sono di origine vulcanica su colate laviche di diversa consistenza, caratteristica che conferisce qualità uniche e ottimali per la coltivazione di particolari tipi di vitigno: Malvasia nostrale (o del Lazio o puntinata), Trebbiano (giallo e verde), Bellone, Bonvino (o Bombino), Cesanese;

le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castelli Romani» (l'ultima in ordine di tempo ad essere riconosciuta, sovrapponendosi alle altre presenti nel territorio) devono essere prodotte nella zona che comprende, in provincia di Roma, gli interi territori amministrativi dei seguenti comuni: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monteporzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri, Zagarolo e San Cesareo e parte dei territori amministrativi dei seguenti comuni: Ardea, Artena, Montecompatri, Pomezia e Roma e, in provincia di Latina, l'intero territorio amministrativo del comune di Cori e parte dei territori amministrativi dei comuni di Cisterna di Latina e Aprilia;

pur risalendo fino all'epoca romana, la viticoltura nella zona dei Castelli Romani ebbe progressiva espansione con le assegnazioni periodiche di terreni ai reduci delle guerre, ad iniziare dai partecipanti alla battaglia di Lepanto sino agli ex combattenti della «Grande Guerra» 1915-1918. Gli assegnatari, disponendo di piccoli appezzamenti di terreno, li investirono per produzioni destinate in parte all'autoconsumo e in parte, più intensive, al mercato locale;

la coltivazione dei vigneti nei Castelli Romani, pur provenendo da un'antica tradizione, ebbe grande sviluppo con l'espansione urbanistica ed edilizia di Roma, poiché sparirono, progressivamente, tutte le vigne che in epoca pontificia esistevano anche entro la stessa città;

oggi tuttavia l'espansione urbanistica della capitale che, in particolare dal secondo dopoguerra, si è estesa ai comuni limitrofi, l'aumento della densità di popolazione e la derivante cementificazione del territorio costituiscono una seria minaccia per i territori di produzione dei vini Castelli Romani,

impegna il Governo:

in sede di emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 7 del disegno di legge in esame ad includere il territorio dei Castelli Romani tra quelli in cui sono individuati i vigneti di cui al comma 1 del medesimo articolo.

---

**G/2535/7/9**

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessi che:

il comma 2 dell'articolo 10 riguarda la questione dell'applicazione della norma che consente alle Regioni di autorizzare, ove ne sussistano le condizioni espressamente ivi previste, ad arricchire con mosti e attraverso l'impiego di saccarosio, vini e spumanti;

tale previsione, pensata dal legislatore come eccezione motivata rispetto alla ordinaria gestione del processo di vinificazione ha però, purtroppo, negli anni, assunto un carattere distinto e distante dallo spirito e dalla formulazione prevista e voluta dall'ordinamento; ha finito per trasformarsi in una sorta di deroga «a prescindere» che in maniera pressoché automatica copre l'intera produzione vinicola senza distinzione di territorio, vitigno, caratteristiche ambientali, condizioni climatiche ed altro;

se la deroga deve avere motivazioni di carattere tecnico legate alle condizioni climatiche queste devono essere indicate dal Ministero e rispettate da tutte le Regioni;

se invece la tecnica dell'arricchimento è ormai entrata nelle normali prassi enologiche allora il Ministero non deve scaricare sulle Regioni l'onere dell'autorizzazione,

impegna il Governo:

nelle more di attuazione del provvedimento all'esame, a prevedere che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto stabilisca le linee guida e le modalità alle quali tutte le Regioni si devono attenere per rilasciare l'eventuale autorizzazione di cui al suddetto comma 2 dell'articolo 10.

**G/2535/8/9 (testo 2)**

AMIDEI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessò che:

l'articolo 23 del disegno di legge in oggetto reca «Impiego dei pezzi di legno di quercia» nella produzione vinicola;

il predetto articolo, al comma 1, dispone che l'uso di pezzi di legno di quercia, previsto come pratica enologica dalla Commissione europea, è disciplinato dalle disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 4 del disegno di legge in oggetto;

l'articolo 4 prevede che per la produzione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, sono direttamente applicabili le disposizioni stabilite dall'Unione europea e quelle nazionali,

impegna il Governo:

a valutare, in conformità con la normativa europea, l'adozione di un provvedimento di individuazione dei casi in cui sia ammissibile l'uso dei pezzi di legno di quercia.

---

#### **G/2535/8/9**

AMIDEI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessò che:

l'articolo 23 del disegno di legge in oggetto reca «Impiego dei pezzi di legno di quercia» nella produzione vinicola;

il predetto articolo, al comma 1, dispone che l'uso di pezzi di legno di quercia, previsto come pratica enologica dalla Commissione europea, è disciplinato dalle disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 4 del disegno di legge in oggetto;

l'articolo 4 prevede che per la produzione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, sono direttamente applicabili le disposizioni stabilite dall'Unione europea e quelle nazionali,

impegna il Governo:

a prevedere che l'uso dei pezzi di legno di quercia debba essere inteso quale componente essenziale che costituisce le botti per l'invecchiamento del vino e non si utilizzi la sopradetta essenza nelle botti d'acciaio, cemento, vetroresina e analoghi.

---

**G/2535/9/9**

## I RELATORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessi che:

l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, con circa 14.000 iscritti, dal 2011 è ininterrottamente il primo nel settore agrario come numero di candidati agli esami abilitanti all'esercizio della professione, con un «tasso di rinnovamento» elevatissimo, di oltre il 6,5 per cento annuale, ed un tasso di nuova occupazione (determinato dal numero di nuove partite IVA aperte) mai inferiore al 5 per cento all'anno, negli ultimi anni;

l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è l'unico Albo professionale realmente interdisciplinare al quale si possono iscrivere (previo svolgimento di un tirocinio professionale minimo semestrale, non previsto per altre categorie ordinistiche, e superamento dell'esame di Stato abilitante) i laureati di nove diverse «Classi di laurea» ed in particolare quelle tradizionalmente agrarie quali biotecnologie agrarie, scienze agrarie, scienze forestali, scienze naturali e scienze ambientali, eccetera. L'apertura dell'Albo a profili variegati, benché tutti uniti da una formazione di base prima ed abilitante dopo, ha consentito di dare vita a strutture interdisciplinari prima ancora dell'approvazione del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, che ha previsto la riforma delle professioni, che non hanno uguali nel panorama ordinistico e che sono alla base del successo della professione;

considerato che:

il presente disegno di legge n. 2535, recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio di vino» è un provvedimento che ha raccolto ampio consenso nel mondo agricolo ed in quello dell'enologia, risultando essere il frutto di un lavoro parlamentare approfondito e una volta approvato potrà certamente dare alla filiera nuovi strumenti operativi, migliorare la capacità dell'*export* e tutelare particolari nicchie del settore, come i vigneti storici e, di conseguenza, l'irripetibile paesaggio italiano;

l'impianto complessivo del provvedimento in esame è nell'insieme ben equilibrato, laddove è evidente la volontà di riunire norme che vanno dalla coltivazione della vite, alla vinificazione, dal trattamento dei vini alla commercializzazione e tutto quanto ne consegue, con una giusta appendice per gli aceti;

tenuto conto che:

il comparto del vino rappresenta una componente di primo piano per il settore agroalimentare nazionale. Alcuni dati sintetici ne evidenziano con chiarezza l'importanza e il valore strategico all'interno dell'economia agricola italiana e del *Made in Italy* alimentare. La coltivazione della vite da vino, infatti, è fortemente diffusa, interessando poco meno del 23 per cento delle aziende agricole del nostro Paese e occupando una porzione della SAU (superficie agricola utile) intorno al 5 per cento (fonte Istat) sebbene in costante declino da ormai alcuni decenni;

si contano in Italia poco meno di 197.000 operatori agricoli che hanno formulato una dichiarazione di raccolta di uva da vino. Di questi, appena oltre la metà (51,8 per cento) agisce come operatore singolo, mentre una quota pressoché equivalente è costituita da viticoltori associati al sistema cooperativo, a testimonianza del forte legame che esiste in questo comparto tra produzione primaria e associazionismo;

sostenere questo settore con ogni mezzo disponibile è un dovere della politica nazionale, considerato il suo contributo all'occupazione ed al PIL italiano; peraltro una non indifferente quota di iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati opera nel settore, vuoi come tecnici vitivinicoli, vuoi come ispettori nei vigneti riconvertiti a biologico, vuoi come enologi nelle cantine;

considerato l'elevato numero di iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che operano in questo settore (molti Enologi, non avendo né un proprio Albo né una propria autonoma Cassa di previdenza, sono iscritti all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati);

considerato che l'articolo 40 del disegno di legge n. 2535 reca la costituzione del «Comitato Nazionale vini DOP ed IGP», che prevede fra i suoi membri anche soggetti nominati da Albi professionali diversi da quello degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, escludendo irragionevolmente questi ultimi, nonostante l'importante presenza nel settore agrario in generale ed enologico in particolare,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, in fase di attuazione della legge, di prevedere nel «Comitato Nazionale vini DOP ed IGP» non solo la presenza di un componente esperto designato dall'Ordine nazionale degli agronomi e forestali, ma anche di due ulteriori componenti, designati rispettivamente dal Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati e dal Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

---

**G/2535/10/9**

AMIDEI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessso che:

l'articolo 40 reca disposizioni in materia di «Comitato nazionale e vini DOP e IGP»;

il medesimo articolo, al comma 1 stabilisce che il Comitato nazionale è organo del Ministero ed ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini DOP e IGP;

il comma 2 prevede che il predetto Comitato sia composto dal Presidente e da taluni membri nominati dal Ministro,

impegna il Governo

a prevedere che tra i membri nominati dal Ministro vi sia un membro dei periti agrari, designato dal collegio nazionale e un membro degli agrotecnici designato dal medesimo collegio.

---

**G/2535/11/9 (testo 2)**

I RELATORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessso che:

la Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti (FIVI) lamenta il problema della *governance* dei consorzi di tutela e valorizzazione, che acquista una particolare rilevanza a seguito dell'entrata in vigore delle norme contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 con particolare riferimento all'esercizio di funzioni *erga omnes*;

la FIVI non solleva alcuna obiezione riguardo ai criteri generali stabiliti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'individuazione del carattere della rappresentanza necessaria all'esercizio di detto potere; tuttavia evidenzia la circostanza *de facto* venuta in essere per cui, in alcuni ambiti territoriali, la maggioranza in seno ai consorzi potrebbe non garantire più l'equilibrata rappresentatività di tutti i consorziati,

in considerazione delle elevate dimensioni dei soggetti che entrano a farne parte;

questo fenomeno pertanto non sempre mantiene in equilibrio le posizioni rappresentate,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, al fine di:

a) limitare gli eventuali effetti distorsivi nel sistema di rappresentanza derivanti da tali situazioni;

b) accrescere l'interesse alla partecipazione alla vita dei consorzi, anche per i produttori con filiera integrata;

c) superare gli eventuali ostacoli alla partecipazione e alla condivisione delle scelte strategiche per la gestione delle denominazioni d'origine da parte di tutti i componenti della filiera.

---

## **G/2535/11/9**

### **I RELATORI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

la Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti (FIVI) lamenta il problema della *governance* dei consorzi di tutela e valorizzazione, che acquista una peculiare rilevanza a seguito dell'entrata in vigore delle norme contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, con particolare riferimento all'esercizio di funzioni *erga omnes*;

la FIVI non solleva alcuna obiezione riguardo ai criteri generali stabiliti dal MIPAAF per l'individuazione del carattere della rappresentanza necessaria all'esercizio di detto potere, tuttavia evidenzia la circostanza *de facto* venuta in essere per cui, in alcuni ambiti territoriali, la maggioranza in seno ai consorzi non risulta più contendibile allorché entrano a farne parte grandi organizzazioni cooperative o organizzazioni di organizzazioni cooperative;

la cooperazione ha enormi meriti in questo Paese e gode meritatamente della tutela costituzionale, ma non rispecchia la *voluntas legislatoris* la singolare circostanza che si è venuta a creare laddove le politiche di sviluppo, tutela e valorizzazione di aree viticole di grande tradizione sono completamente governate da gruppi cooperativi, con l'ulteriore conseguenza di potere imporre le proprie decisioni, in virtù dell'*erga omnes*,

non solo a tutti gli altri consorziati, ma anche e soprattutto ai non consorziati;

la FIVI ritiene che la contendibilità della posizione di maggioranza, all'interno dei consorzi di tutela e prioritariamente di quelli che esercitano funzioni *erga omnes*, rappresenti un necessario bilanciamento del potere conferito dal decreto legislativo n. 61 del 2010 ai consorzi stessi. Diversamente si verifica la situazione per cui uno o pochi attori hanno un controllo totale del consorzio;

per garantire tale bilanciamento è necessario adottare misure per contemperare la proporzionalità dei voti assegnati alla capacità produttiva complessiva, derivante dalla somma dei voti per le tre diverse fasi (viticola, di trasformazione, di imbottigliamento) con la salvaguardia della contendibilità della maggioranza nei consorzi, come da proposta della FIVI,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 al fine di:

- a) riequilibrare la formazione della volontà consortile;
- b) evitare che pochi soggetti o una singola categoria produttiva abbia la maggioranza dei voti del consorzio;
- c) restituire interesse alla partecipazione alla vita dei consorzi a quei soggetti che producono con filiera integrata;
- d) evitare che si verifichino fenomeni di abbandono dei Consorzi esistenti per dare vita alla costituzione di nuovi, come già avvenuto nell'area di Soave, in Trentino e in corso di avvenimento in Oltrepò Pavese.

---

### **G/2535/12/9**

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" (AS 2535),

premessi che:

il Titolo IV del disegno di legge in esame reca le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli;

considerato che:

pochi settori come quello del vino hanno saputo rinnovare le pratiche del consumo;

ciò ha comportato la diffusione nel paese di una cultura sociale della degustazione che si è tradotta in linguaggi condivisi, momenti di ap-



prendimento e di aggregazione sociale e in un consumo maggiormente consapevole («bere meglio, bere meno»);

la promozione di un consumo consapevole e informato dei prodotti vitivinicoli passa necessariamente attraverso quella che potrebbe essere definita come alfabetizzazione del consumatore, la possibilità cioè per il consumatore medesimo di imparare a interpretare correttamente le indicazioni previste dalla normativa per l'indicazione delle caratteristiche, della qualità e della provenienza dei prodotti,

impegna il Governo:

a porre in essere azioni concrete al fine di favorire la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei consumatori in merito ai prodotti vitivinicoli al fine di stimolare e valorizzare un consumo più consapevole e orientato su prodotti di qualità.

---

#### **G/2535/13/9**

RUVOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

il provvedimento in esame intende riunire in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini, unificando, aggiornando e razionalizzando la normativa esistente, raccolta prevalentemente in precedenti provvedimenti; nello specifico si vuole porre l'attenzione sugli aspetti inerenti gli articoli concernenti in particolare la denominazione di origine dei vini cioè il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani;

per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva. In tal senso le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche si classificano in:

a) Denominazioni di Origine Controllata (DOC): appartengono a questa categoria i vini per i quali la zona di origine della raccolta delle uve per la produzione del medesimo vino è delimitata come prevedono i disciplinari di produzione. Tutto il ciclo produttivo deve essere conforme a quanto stabilito dal disciplinare di produzione (zona di produzione, vitigni, resa per ettaro, titolo alcolometrico minimo, estratto secco, acidità totale, ecc.). I vini a DOC sono controllati anche sotto il profilo qualitativo:

prima della commercializzazione vengono obbligatoriamente sottoposti ad un'analisi chimica ed organolettica per verificare che sussistano i requisiti prescritti dal disciplinare di produzione;

b) Denominazioni di Origine Controllata e Garantita (DOCG): si attribuisce a quei vini aventi già la D.O.C. da almeno cinque anni, che oltre ad avere speciali pregi organolettici, abbiano acquisito una particolare fama per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori umani, naturali e storici; che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale. Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT), vini da tavola caratterizzati da aree di produzione generalmente ampie con uniformità ambientale e che conferisce caratteristiche omogenee al vino; il disciplinare produttivo è poco restrittivo. L'indicazione può essere accompagnata da altre menzioni, quali quella dei vitigno;

a tal riguardo si prevede che il riconoscimento della DOC è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, a IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 35 per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35 per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento in favore di vini non provenienti dalle predette zone è ammesso esclusivamente nell'ambito delle regioni nelle quali non sono presenti IGT. Inoltre, le zone espressamente delimitate o le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle nonne richiamate al fine di adottare ulteriori iniziative normative tese a definire interventi a maggiore garanzia e tutela delle zone geografiche tipiche.

---

**G/2535/14/9 (testo 2)**

TARQUINIO

Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge n. 2535, recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino",

premessi che:

i contrassegni di Stato per i vini a Denominazione di Origine, ai sensi della normativa vigente, sono: «carte valori»;

le carte valori sono prodotte e fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559;

dette carte valori sono realizzate dall'Istituto con tecniche di sicurezza dirette ad assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni anche in forza delle disposizioni in materia di vigilanza e controllo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sulla produzione delle stesse (decreto ministeriale 4 agosto 2003 e successive modificazioni e integrazioni) che fissano criteri rigorosi per la produzione, custodia, movimentazione, conteggio dei pezzi, lavorazione della carta filigranata da utilizzare nella fabbricazione delle stesse carte valori;

in tale ambito, al fine di innalzare il livello di protezione dalle contraffazioni, IPZS abbina alla sicurezza fisica sistemi informatici volti a garantire l'univocità del dato e conseguentemente la tracciabilità del prodotto contrassegnato;

il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante: «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», all'articolo 19, commi 3 e 4, stabilisce che i contrassegni utilizzati per i vini DOCG e per i vini DOC devono essere stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

analogamente, il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 aprile 2011 stabilisce che: «*La fascetta per tutti i vini a D.O. è stampata a cura dell'IPZS, utilizzando particolari sistemi di sicurezza*»;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013 (Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2013) nell'elenco delle carte valori indica specificamente anche i contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e per i vini a denominazione di origine controllata (DOC);

l'articolo 48, comma 6, della proposta di legge in questione prevede che i vini a DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri contenitori di capacità non superiore a sei litri, salve diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura delle imprese imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, applicato in modo da impedirne il riutilizzo. Esso è fornito di un'indicazione di serie e di un numero di identificazione;

il successivo comma 7 dello stesso articolo 48 prevede che il contrassegno di cui al comma 6 sia utilizzato anche per il confezionamento dei vini a DOC;

il sistema previsto dai richiamati commi dell'articolo 48 introduce la possibilità di ricorrere a tipografie autorizzate per la stampa dei contrassegni di sicurezza;

ritenuta l'opportunità di:

– rendere le richiamate previsioni di cui all'articolo 48 conformi al dettato normativo in materia di carte valori, avente la finalità di realizzare per il tramite di IPZS l'interesse pubblico alla prevenzione di frodi nel commercio, alla tutela della salute pubblica, all'anticontraffazione e tracciabilità dei prodotti, interesse ribadito dal Legislatore anche in materia di autenticità e tracciabilità dei vini e che potrebbe essere esteso anche ai vini IGT;

– realizzare un efficace e coordinato sistema per la lotta alla contraffazione attraverso l'utilizzo di soluzioni integrate complesse che prevedano la combinazione di elementi di stampa di sicurezza con sistemi informatici a garanzia dell'autenticità e univocità del prodotto,

impegna il Governo:

nell'ambito dei decreti di attuazione del provvedimento in esame, a garantire, nel quadro dei principi di sicurezza enunciati in premessa, che le eventuali tipografie autorizzate a fornire lo speciale contrassegno di cui devono essere muniti i vini a DOCG e a DOC siano autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

---

### **G/2535/14/9**

TARQUINIO

Il Senato,

in sede di esame della disegno di legge n. 2535, recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino",

premessò che:

i contrassegni di Stato per i vini a Denominazione di Origine, ai sensi della normativa vigente, sono: «carte valori»;

le carte valori sono prodotte e fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 13 luglio 1966, n. 559;

dette carte valori sono realizzate dall'Istituto con tecniche di sicurezza dirette ad assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni anche in forza delle disposizioni in materia di vigilanza e controllo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sulla produzione delle stesse (decreto ministeriale 4 agosto 2003 e successive modificazioni e integrazioni) che fissano criteri rigorosi per la produzione,

custodia, movimentazione, conteggio dei pezzi, lavorazione della carta filigranata da utilizzare nella fabbricazione delle stesse carte valori;

in tale ambito, al fine di innalzare il livello di protezione dalle contraffazioni, IPZS abbina alla sicurezza fisica sistemi informatici volti a garantire l'univocità del dato e conseguentemente la tracciabilità del prodotto contrassegnato;

il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante: «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», all'articolo 19, commi 3 e 4, stabilisce che i contrassegni utilizzati per i vini DOCG e per i vini DOC devono essere stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

analogamente, il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 aprile 2011 stabilisce che: «*La fascetta per tutti i vini a D.O. è stampata a cura dell'IPZS, utilizzando particolari sistemi di sicurezza*»;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013 (Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2013) nell'elenco delle carte valori indica specificamente anche i contrassegni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e per i vini a denominazione di origine controllata (DOC);

l'articolo 48, comma 6, della proposta di legge in questione prevede che i vini a DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri contenitori di capacità non superiore a sei litri, salve diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura delle imprese imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, applicato in modo da impedirne il riutilizzo. Esso è fornito di un'indicazione di serie e di un numero di identificazione;

il successivo comma 7 dello stesso articolo 48 prevede che il contrassegno di cui al comma 6 sia utilizzato anche per il confezionamento dei vini a DOC;

il sistema previsto dai richiamati commi dell'articolo 48 introduce la possibilità di ricorrere a tipografie autorizzate per la stampa dei contrassegni di sicurezza;

ritenuta l'opportunità di:

– rendere le richiamate previsioni di cui all'articolo 48 conformi al dettato normativo in materia di carte valori, avente la finalità di realizzare per il tramite di IPZS l'interesse pubblico alla prevenzione di frodi nel commercio, alla tutela della salute pubblica, all'anticontraffazione e tracciabilità dei prodotti, interesse ribadito dal Legislatore anche in materia di autenticità e tracciabilità dei vini e che potrebbe essere esteso anche ai vini IGT;

– realizzare un efficace e coordinato sistema per la lotta alla contraffazione attraverso l'utilizzo di soluzioni integrate complesse che preve-

dano la combinazione di elementi di stampa di sicurezza con sistemi informatici a garanzia dell'autenticità e univocità del prodotto,

impegna il Governo:

nell'ambito dei decreti di attuazione del provvedimento in esame, a prevedere, in conformità alle disposizioni normative vigenti richiamate in premessa e nel quadro dei principi di sicurezza ivi enunciati, che lo speciale contrassegno di cui devono essere muniti i vini a DOCG e a DOC sia fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato anche avvalendosi, sotto la propria responsabilità e coordinamento, di tipografie autorizzate e selezionate dallo stesso Istituto attraverso procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente, allo scopo di assicurare forniture adeguate alle esigenze produttive della filiera.

---

#### **G/2535/15/9**

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" (AS 2535),

premesso che:

l'articolo 48 del disegno di legge in esame reca disposizioni in merito a contenitori e contrassegno per i vini a DOP e IGP;

in particolare il comma 8 del citato articolo stabilisce, tra l'altro, che i consorzi di tutela di cui all'articolo 41, oppure in loro assenza le Regioni, sentita la filiera vitivinicola interessata, possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT (secondo modalità da definire nel decreto di cui al successivo comma 9) che, attraverso l'apposizione in chiaro, su ogni contenitore, di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici equivalenti, renda possibile l'identificazione univoca di ciascun contenitore immesso sul mercato;

considerato che:

il sistema della tracciabilità consente a tutti i consumatori di rintracciare ogni singola bottiglia di vino;

la tracciabilità svolge anche un ruolo di tutela del consumatore poiché deve consentire di verificare partendo dal contrassegno di Stato, il percorso del prodotto attraverso l'intero processo di trasformazione, dalla vendemmia agli scaffali delle enoteche e dei negozi del vino,

impegna il Governo:

a porre in essere azioni concrete volte a favorire l'adozione di sistemi di tracciabilità dei prodotti vitivinicoli al fine di stimolare e valorizzare un consumo più consapevole e orientato su produzioni di qualità.

---

**G/2535/16/9 (testo 2)**

AMIDEI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessò che:

l'articolo 48 reca disposizioni in materia di «Contenitori e contrassegno per i vini DOP e IGP»;

il predetto articolo, al comma 6 stabilisce che i vini a DOCG debbano essere immessi al consumo dotati di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, applicato in modo da impedirne il riutilizzo,

impegna il Governo:

nell'ambito dei decreti di attuazione del provvedimento in esame, a garantire, nel quadro dei principi di sicurezza enunciati in premessa, che le eventuali tipografie autorizzate a fornire lo speciale contrassegno di cui devono essere muniti i vini a DOCG e a DOC siano autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

---

**G/2535/16/9**

AMIDEI, CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessò che:

l'articolo 48 reca disposizioni in materia di «Contenitori e contrassegno per i vini DOP e IGP»;

il predetto articolo, al comma 6 stabilisce che i vini a DOCG debbano essere immessi al consumo dotati di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, applicato in modo da impedirne il riutilizzo,

impegna il Governo:

a prevedere che tutte le tipologie di vini rechino un contrassegno e che questo venga stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie dallo stesso autorizzate.

---

### **G/2535/21/9**

#### **I RELATORI**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessi che:

una questione di particolare rilievo per diversi settori dell'Industria alimentare nazionale riguarda i registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine e la connessa esigenza di semplificazione e alleggerimento del carico burocratico che grava sulle imprese;

l'articolo 60 del disegno di legge detta norme in materia di Registri per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine;

come noto, da quando - nel 1997 - lo zucchero non è più soggetto ad imposta di fabbricazione, è venuta meno la valenza fiscale del registro, che ha mantenuto una mera funzione di controllo contro le pratiche di sofisticazione dei vini. Peraltro, già in occasione dell'introduzione dell'adempiimento con l'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 a carico non solo di produttori, importatori e grossisti ma anche di utilizzatori di sostanze zuccherine, con l'esclusione tuttavia di artigiani, laboratori e vendita al dettaglio, il monitoraggio su quest'ultima parte della filiera è di fatto "meno efficace" e non coprente rispetto a tutti gli attori effettivamente coinvolti;

dal 1965 ad oggi sono profondamente cambiati i sistemi di controllo e gestione aziendale in grado di "tracciare" l'intero processo produttivo, dalla materia prima fino alla immissione in consumo del prodotto finito. Inoltre lo stesso disegno di legge in esame già prevede per gli stabilimenti enologici specifiche prescrizioni che vietano la detenzione di zuccheri (articolo 14),



impegna il Governo:

a valutare la possibilità di varare misure di semplificazione degli oneri collegati alla tenuta di tali registri, nell'obiettivo di alleggerire concretamente la mole di adempimenti cui anche le imprese dell'industria alimentare - per la stragrande maggioranza PMI - devono quotidianamente fare fronte.

---

### **G/2535/17/9**

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

il comma 13 dell'articolo 64 prevede che in mancanza della scelta dell'organismo di controllo tra gli iscritti nell'elenco degli organismi di controllo per le DOP e IGP del settore vitivinicolo, effettuata da parte dei soggetti proponenti le registrazioni e dai consorzi di tutela incaricati dal Ministero, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola, indicano al Ministero gli organismi di controllo individuandoli tra quelli iscritti nell'elenco di cui sopra,

impegna il Governo:

nelle more di attuazione del presente provvedimento, a prevedere che le regioni debbano attuare specifiche gare per individuare l'organismo di controllo, essendo questi prevalentemente soggetti privati.

---

### **G/2535/18/9 (testo 2)**

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

il comma 17 dell'articolo 64 prevede che la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dall'ICQRF;

il decreto ministeriale 16 febbraio 2012 «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate», che riguarda anche i prodotti vitivinicoli, al comma 1 definisce quali Autorità di vigilanza anche le regioni,

impegna il Governo:

a consentire alle regioni di rafforzare i propri strumenti di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati.

---

### **G/2535/18/9**

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

il comma 17 dell'articolo 64 prevede che la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dall'ICQRF;

il decreto ministeriale 16 febbraio 2012 «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate», che riguarda anche i prodotti vitivinicoli, al comma 1 definisce quali Autorità di vigilanza anche le regioni,

impegna il Governo:

nelle more di attuazione del presente provvedimento, a prevedere che anche le regioni effettuino la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati.

---

### **G/2535/20/9 (testo 2)**

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" (AS 2535),

considerato che:

nella regione Puglia, per quanto concerne il comparto vitivinicolo sono sempre maggiori i danni provocati dalla crescente diffusione delle fitopatologie fungine, in particolare la botrite;

a condizionare gli attacchi di tale patologia sono una serie di fattori, tra cui la temperatura e l'umidità, che associati al prolungamento della stagione produttiva e del suo concentrarsi nei mesi di ottobre – novembre, possono determinare una maggiore suscettibilità del prodotto. Neanche un'opportuna strategia di difesa, accompagnata da una valida componente agronomica, può prevedere il verificarsi degli attacchi della cosiddetta «botrite tardiva»;

all'interno di un ciclo produttivo molto ampio, che inizia a giugno e termina a novembre, pur rispettando le buone pratiche agronomiche, la protezione dalla botrite risulta molto difficile;

le risorse messe a disposizione delle imprese agricole per far fronte ai danni provocati dalle fitopatologie fungine non appaiono sufficienti a garantire la ripresa per i comparti pesantemente colpiti,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica e la normativa europea in materia di aiuti di Stato, l'adozione di opportuni provvedimenti volti a sostenere ed incentivare le imprese della regione Puglia che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione delle fitopatologie fungine al fine di garantire un comparto di grande importanza in una regione da sempre ai vertici della produzione agricola.

---

## **G/2535/20/9**

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" (AS 2535),

considerato che:

nella regione Puglia, per quanto concerne il comparto vitivinicolo sono sempre maggiori i danni provocati dalla crescente diffusione delle fitopatologie fungine, in particolare la botrite;

a condizionare gli attacchi di tale patologia sono una serie di fattori, tra cui la temperatura e l'umidità, che associati al prolungamento della stagione produttiva e del suo concentrarsi nei mesi di ottobre – novembre, possono determinare una maggiore suscettibilità del prodotto. Neanche un'opportuna strategia di difesa, accompagnata da una valida

componente agronomica, può prevedere il verificarsi degli attacchi della cosiddetta «botrite tardiva»;

all'interno di un ciclo produttivo molto ampio, che inizia a giugno e termina a novembre, pur rispettando le buone pratiche agronomiche, la protezione dalla botrite risulta molto difficile;

le risorse messe a disposizione delle imprese agricole per far fronte ai danni provocati dalle fitopatologie fungine non appaiono sufficienti a garantire la ripresa per i comparti pesantemente colpiti,

impegna il Governo:

ad adottare opportuni provvedimenti volti a sostenere ed incentivare le imprese della regione Puglia che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione delle fitopatologie fungine al fine di garantire un comparto di grande importanza in una regione da sempre ai vertici della produzione agricola.

---

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 novembre 2016

**Plenaria****284<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
MUCCHETTI*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA***(2383) *Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato***, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alle Commissioni 9<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Il senatore SCALIA (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati, in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.

Il provvedimento, che si compone di 11 articoli, si pone l'obiettivo di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente e di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione del dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'UE.

Passa quindi all'esame del testo: l'articolo 1 sancisce che il riuso e la rigenerazione urbana costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio e dispone che il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistano alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse.

L'articolo 2 reca alcune definizioni e precisa che il suolo costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile, mentre l'articolo 3 contiene disposizioni in materia di limiti al consumo del suolo. In particolare, disciplina le fasi procedurali per giungere, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'UE circa il traguardo, entro il 2050, del consumo di suolo pari a zero,

alla definizione della riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale e del relativo riparto a livello regionale dei quantitativi medesimi. Tale definizione, i cui criteri sono stabiliti con deliberazione della Conferenza unificata (in assenza della quale si prevede un potere sostitutivo del Governo), viene demandata a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il successivo articolo 4 detta disposizioni finalizzate alla rigenerazione urbana, prevedendo una procedura a più fasi per l'individuazione, entro tempi certi, degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio. Prevede poi che le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, adottino disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana, individuando, anche in questo caso, un potere sostitutivo del Governo in caso di inottemperanza da parte delle Regioni stesse.

Impegna inoltre i Comuni a segnalare annualmente al prefetto le proprietà fondiari in stato di abbandono o suscettibili, a causa dello stato di degrado o incuria nel quale sono lasciate dai proprietari, di arrecare danni al paesaggio o ad attività produttive.

L'articolo 5 conferisce una delega al Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate dal punto di vista urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale, nel rispetto delle norme sulla difesa del suolo e sulla riduzione del rischio idrogeologico.

Richiama poi il contenuto dell'articolo 6, che riguarda il compendio agricolo neorurale, disponendo in materia di interventi edilizi, di nuovi fabbricati, di ulteriori destinazioni d'uso, in aggiunta a quella agricola, escludendo comunque quella residenziale e quella produttiva di tipo industriale o artigianale.

L'articolo 7 prevede che le superfici agricole che hanno ricevuto finanziamenti europei legati alla politica agricola comune (PAC) e alla politica di sviluppo rurale non possano, per un periodo di cinque anni dall'ultima erogazione, essere destinate ad uso diverso da quello agricolo o oggetto di interventi di trasformazione urbanistica, nonché di trasformazione edilizia «non funzionali all'attività agricola», a eccezione delle opere pubbliche. Stabilisce inoltre le relative sanzioni per i trasgressori.

Si sofferma poi sull'articolo 8, che prevede misure di incentivazione. In particolare, attribuisce priorità ai Comuni, iscritti nel registro di cui al successivo articolo 9, nella concessione di finanziamenti statali e regionali finalizzati a interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati, nonché ad interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti o abbandonati. Tale ordine di priorità è attribuito anche ai soggetti privati

che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo. Consente poi alle Regioni e alle Province autonome, nei limiti delle proprie competenze, di adottare misure di semplificazione e di incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente anche al fine di favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.

Infine, l'articolo 9 prevede l'istituzione di un registro, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel quale sono iscritti i Comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali in ordine alla riduzione quantitativa di consumo di suolo e nei quali non è previsto consumo di suolo agricolo, l'articolo 10 stabilisce la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico in materia di edilizia e dall'articolo 7 della legge, mentre l'articolo 11 reca le disposizioni transitorie e finali.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2272) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

**(1498) GIROTTO ed altri. – Disposizioni per la promozione e l'esercizio del commercio equo e solidale**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, ricorda le Osservazioni formulate dalla Commissione europea, contenenti rilievi critici, cui ha fatto riferimento nella seduta precedente e ribadisce l'opportunità di un confronto con il Governo sul tema. Riterrebbe utile avviare, nel frattempo, la fase di illustrazione degli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 9 novembre 2016

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 89**

*Presidenza della Vice Presidente*  
SPILABOTTE

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,30*

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2494, 2241 E 2437 (CONTRASTO ALLA POVERTÀ E RIORDINO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI)*

**Plenaria**

**275<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
SPILABOTTE

*indi del Presidente*  
SACCONI

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

La presidente SPILABOTTE comunica che durante l'audizione sui disegni di legge nn. 2494 e connessi (contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali), svolta nell'odierna seduta dell'Ufficio di Presi-



denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2574) Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Gabriella Giammanco ed altri; Nunzia De Girolamo ed altri; Maria Valentina Vezzali ed altri; Minardo; Nunzia De Girolamo ed altri; Eugenia Roccella; Invernizzi ed altri; Rampelli ed altri; Marti ed altri; Gabriella Giammanco ed altri; Stelvia Chimienti ed altri

(Esame e rinvio)

La relatrice FAVERO (PD) illustra il provvedimento, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di 13 disegni di legge. Premesso che l'iniziativa legislativa intende scongiurare il ripetersi di abusi su minori e anziani nell'ambito degli spazi dedicati alla loro educazione e cura, la relatrice passa all'esame del testo, che all'articolo 1 specifica le finalità, costituite dalla prevenzione e dal contrasto delle condotte di maltrattamento o di abuso in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e degli anziani ospitati in strutture socio-sanitarie ed assistenziali. All'articolo 2 è contenuta una delega al Governo in materia di valutazione e formazione degli operatori, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi.

Con l'articolo 3 si demanda al Ministro della salute la definizione di linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, mentre l'articolo 4 prevede la possibilità di installare in tali strutture sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso; l'installazione è subordinata alla conclusione di un accordo collettivo e la presenza di tale sistema deve essere segnalata a tutti i soggetti che accedono alla relativa area. Con il comma 8 del medesimo articolo 4 si demanda ad un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali la definizione degli adempimenti e delle prescrizioni in relazione all'installazione dei sistemi di videosorveglianza.

La relatrice dà poi conto dell'articolo 5, che prevede la trasmissione annuale alle Camere di una relazione governativa sull'attuazione della legge. L'articolo 6 contiene sia la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, sia l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia di un fondo per la formazione del personale delle strutture in esame, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Da ultimo, la relatrice illustra l'articolo

7, che estende l'applicazione delle disposizioni del provvedimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), richiamando la delicatezza del tema affrontato, ritiene necessario dedicare la dovuta attenzione al disegno di legge, sul quale chiede che sia attivato un ciclo di audizioni.

Il senatore ICHINO (*PD*) domanda un approfondimento sulla disciplina di installazione di impianti audiovisivi di registrazione contenuta nel disegno di legge, che appare più restrittiva di quella prevista dall'articolo 4 della legge n. 300 del 1970, nonostante la particolarità del contesto affrontato.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*), associandosi alla richiesta di audizioni, fa tuttavia presente che il prossimo programma dei lavori parlamentari rischia di dilatare i tempi di esame del provvedimento.

Il senatore PAGANO (*AP (NCD-UDC)*) sottolinea la particolare complessità dell'iniziativa legislativa, invitando ad approfondirne tutti i profili.

La senatrice D'ADDA (*PD*) invita a evitare duplicazioni di audizioni, richiamando al contempo la delicatezza dei profili trattati dal disegno di legge.

La senatrice PARENTE (*PD*) ritiene indispensabile ascoltare il Garante della *privacy* e alcuni altri soggetti qualificati, facendo per il resto riferimento ai contenuti delle audizioni che sono già state svolte alla Camera dei deputati.

La relatrice FAVERO (*PD*), nel rammentare che il disegno di legge in esame è il frutto di una importante sintesi sul piano normativo, specifica la disciplina in materia di installazione di impianti audiovisivi di registrazione.

Il presidente SACCONI, nel prendere atto della generale convergenza relativamente alle finalità del provvedimento, riconosce la necessità di approfondire le sue modalità attuative, nonché gli oneri, non solo finanziari, che gravano sui soggetti coinvolti. Concorda sull'esigenza di ascoltare in audizione il Garante per la *privacy* e di acquisire l'opinione del Governo e invita i senatori ad utilizzare la piattaforma interattiva approntata per la Commissione Lavoro dagli uffici del Senato, sottolineandone l'efficacia per dialogare con soggetti esperti nella materia. Ritiene peraltro utile domandare ai soggetti già auditi alla Camera dei deputati una valutazione sul testo approvato da quel ramo del Parlamento e trasmesso al Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2208) Deputati Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE sollecita i senatori a segnalare le proprie richieste di intervento in discussione generale, al fine di procedere ad una corretta organizzazione dei lavori.

Comunicano la loro intenzione di intervenire in una prossima seduta i senatori BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), PARENTE (*PD*) e PUGLIA (*M5S*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE informa che, considerato l'andamento dei lavori, la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 10 novembre, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 novembre 2016

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 221**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,25*

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE  
NN. 1630 E CONNESSI (PROCREAZIONE ASSISTITA)*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 novembre 2016

**Plenaria****270<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra la nuova proposta di parere favorevole con osservazioni pubblicata in allegato, evidenziando le modifiche apportate alla proposta illustrata nella seduta di ieri, consistenti in correzioni alla prima osservazione e all'inserimento della quarta osservazione.

La senatrice NUGNES (*M5S*) illustra la proposta di parere alternativo pubblicata in allegato, che successivamente ritira, rappresentando la volontà del suo Gruppo di manifestare il massimo spirito collaborativo per porre in essere gli interventi necessari e urgenti per far fronte alle conseguenze dei recenti eventi sismici. Dichiara infine il voto favorevole sulla proposta del relatore Mirabelli.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) dichiara il voto favorevole, a nome del suo Gruppo, rilevando che il riferimento agli impianti di produzione di energia rinnovabile contenuto nella proposta di parere del relatore appare ultroneo rispetto alle esigenze, ben più concrete, di assicurare la funzionalità delle principali infrastrutture di servizi a rete.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO pone ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

A seguito di una richiesta inoltrata dai senatori Arrigoni e Piccoli, il presidente MARINELLO rinvia il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di venerdì 18 novembre 2016.

Il relatore VACCARI (*PD*) dichiara la ferma contrarietà del suo Gruppo a posticipare il termine già fissato, facendo presente che è stato già concesso un lasso di tempo più che sufficiente per la presentazione degli emendamenti.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) manifesta apprezzamento sulla decisione del Presidente.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) sottolinea la necessità dei Gruppi di disporre di termini congrui per la redazione di proposte emendative dei provvedimenti all'esame delle Commissioni. Fa inoltre presente che il disegno di legge n. 2567, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 189 del 2016 – seppur assegnato alla Commissione bilancio in sede referente – impegnerà notevolmente i componenti della Commissione ambiente nella stesura degli emendamenti e nella partecipazione ai lavori dell'altra Commissione.

La Commissione prende atto.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente MARINELLO informa, d'intesa con il presidente della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, senatore Formigoni, che nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2383 e connessi (consumo del suolo) è stata trasmessa da parte della Rete nazionale dei Centri per l'Etica Ambientale (CepEA) della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* delle Commissioni alla voce sedute con altre Commissioni.

La Commissione prende atto.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta di domani, giovedì 10 novembre 2016, è posticipata alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2567**

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il decreto-legge definisce e articola le modalità di intervento per la ricostruzione post-sismica, che possono essere estese ai Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a fine di ottobre e nei primi giorni di novembre e non compresi nel cratere sismico del 24 agosto;

considerato che, grazie all'impiego di modalità di intervento già apprezzate in circostanze analoghe, il decreto-legge consente interventi rapidi, garantendo controllo sulla qualità degli interventi, assistenza alle popolazioni, controllo della legalità e disposizioni chiare per il trattamento delle macerie;

considerato che l'articolo 28, relativo alla gestione dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici, affida al commissario straordinario il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle materie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione. Il piano deve fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione delle macerie, individuare le risorse occorrenti e i tempi per il completamento degli interventi, operare interventi di demolizione selettiva che tengano conto delle diverse tipologie di materiale per favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, recuperare attraverso la corretta rimozione le originarie matrici storico culturali degli edifici crollati;

apprezzata la previsione dell'articolo 43, che introduce la possibilità di definire contratti di locazione di immobili non utilizzati per periodi più brevi di quelli previsti dalla legge n. 431 del 1998, al fine di consentire di ospitare famiglie che attendono la riparazione o la ricostruzione della propria abitazione,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

«si rileva la necessità di creare tutte le condizioni perché i sindaci possano svolgere le proprie funzioni, garantendo presenza e vicinanza ai cittadini nelle aree colpite dagli eventi sismici;

«al fine di rendere più agevoli gli interventi di recupero dei condomini danneggiati, con riferimento all'articolo 6 – che deroga alla disciplina delle deliberazioni condominiali stabilendo che sia sufficiente il voto della maggioranza dei condomini espressa in valori millesimali per autorizzare manutenzioni straordinarie – si suggerisce di prevedere il riferimento ai condomini intervenuti in assemblea quando si stabilisce oltre



alla necessità della maggioranza dei valori millesimali anche la necessità della maggioranza dei condomini;

gli articoli 14 e 27 affidano al commissario straordinario la predisposizione e l'approvazione di un programma di infrastrutture ambientali, relativo agli impianti di depurazione e al collettamento fognario. A questo riguardo, si sottolinea la necessità di coordinare le due disposizioni che fanno riferimento, l'una (articolo 14), alle aree terremotate e, l'altra (articolo 27), ai Comuni di cui all'allegato 1;

ancora in tema di ripristino e ricostruzione delle infrastrutture ambientali – oltre agli impianti di depurazione e collettamento fognario citati nel decreto – si valuta opportuno comprendere tra le opere da finanziare gli impianti di smaltimento e trattamento di rifiuti, di produzione di energia rinnovabile, la sistemazione di dighe e invasi artificiali e altre opere di prevenzione del rischio idrogeologico;

sempre in tema di ripristino e ricostruzione delle infrastrutture ambientali, appare necessario per gli Enti parco del Gran Sasso e dei Monti Sibillini – per i quali già si prevede un'esenzione dai vincoli di spesa per 127.000 euro – allargare le misure di ripristino delle infrastrutture ambientali ad interventi ulteriori rispetto agli impianti di depurazione e di collettamento fognario;

in merito all'articolo 28 sarebbe opportuno chiarire quale dei soggetti coinvolti debba disporre l'incarico di raccolta e trasporto dei materiali, nel caso in cui tali attività non siano svolte dalle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i Comuni o le pubbliche amministrazioni (comma 6). Andrebbe inoltre chiarito quali siano i soggetti che individuano i siti per il deposito temporaneo dei rifiuti fino al 31 dicembre 2018 (comma 7) e che i gestori dei siti di deposito temporaneo devono avviare agli impianti autorizzati i rifiuti recuperabili, i RAEE, i rifiuti pericolosi, una volta che questi siano stati separati (comma 8);

il comma 11 dell'articolo 28 detta disposizioni per la gestione dei materiali nei quali si rinvenga la presenza di amianto. Accanto alle garanzie fornite dalle ditte specializzate cui devono essere affidati gli interventi di bonifica e dalla necessaria approvazione del piano di lavoro che sono tenute a presentare, andrebbe valutato meglio il trattamento dei rifiuti residuati dallo scarto dell'amianto, che – in assenza di analisi preventive – è lo stesso previsto per i rifiuti urbani non pericolosi.

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE NUGNES SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2567

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che:

l'articolo 27 relativo al Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni indicati nell'allegato 1, destina, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, 3 milioni di euro per l'anno 2016 agli impianti di depurazione e collettamento fognario. Come affermato da servizio studi del Senato l'articolo suddetto andrebbe coordinato con il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legge in quanto: l'articolo 14 fa riferimento ad un programma «generale» di ripristino delle infrastrutture ambientali nelle aree oggetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016 mentre l'articolo 27 fa riferimento alla realizzazione di infrastrutture nei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto. Sul punto si auspica un coordinamento tra le due disposizioni;

l'articolo 28 introduce le disposizioni in materia di trattamento e trasporti di materiale derivante dal crollo degli edifici affidando al Commissario straordinario il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie. Il comma 4 del presente articolo, prevede, in deroga all'articolo 183 del D. Lgs. 152/2006, che i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dal sisma sono classificati come rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99 limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo individuati dalle amministrazioni competenti. In effetti, il contenuto previsto dall'articolo in esame è ripreso dalle numerose ordinanze emesse dalla protezione civile in seguito al sisma del 2016. Fra tutte si ricorda l'ordinanza n. 391 del 1 settembre 2016 recante disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivate da crollo degli edifici. La «ratio» della disposizione risiede nella difficoltà per gli operatori di selezionare adeguatamente i materiali che compongono le macerie ragion per cui si è ritenuto opportuno classificarli, in deroga al Codice dell'ambiente, come rifiuti urbani non pericolosi purché non presentino tracce di amianto o rifiuti RAEE per i quali il decreto in esame disciplina al comma 11 del medesimo articolo;

a tal punto, fermo restando le oggettive difficoltà di selezione dei materiali, tale metodo di classificazione può precludere un efficiente e corretto trattamento dei materiali derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici;

il comma 11 detta disposizioni per la gestione dei materiali in cui si rinvenga la presenza di amianto. Gli articoli 11 e 12 dell'ordinanza della Protezione civile n. 394 del 2016 recano disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto, in tal caso nella fase di raccolta, i materiali non devono essere movimentati ma vanno adeguatamente perimetrati con nastro segnaletico e smaltiti secondo le procedure previste. Il rimanente rifiuto privato del materiale contenente amianto e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03. 99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero/smaltimento come disposto dall'ordinanza della protezione civile 391/2016. Data la difficoltà di individuare correttamente la presenza di amianto a causa della ingente mole di rifiuti da esaminare, si auspica che siano garantite fattivamente le procedure per un corretto ed efficiente controllo preventivo dei materiali contenenti amianto;

considerato che:

l'articolo 4 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del «Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016», con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto in esame. Viene altresì prevista l'apertura di apposite contabilità speciali intestate al Commissario e ai vice-commissari, in cui confluiscono tutte le risorse destinate alla ricostruzione, ivi comprese quelle del fondo di nuova istituzione e quelle derivanti dalle erogazioni liberali. Ulteriori disposizioni disciplinano l'utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità/deducibilità ai fini fiscali;

sul punto, andrebbero peraltro confermate le modalità attraverso cui si è provveduto alla copertura degli oneri citati, a valere dell'apposito fondo «emergenze nazionali» che è già previsto ai sensi della legislazione vigente;

dalla Relazione Tecnica in merito al comma 3, posto che si prevede l'apertura di una apposita contabilità speciale di tesoreria – come noto gestione tecnicamente «fuori» bilancio – nella titolarità del Commissario straordinario per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione, cui sono versate le risorse di cui all'apposito stanziamento di bilancio, nonché quelle provenienti da erogazioni liberali e a qualsiasi titolo e ivi comprese quelle comunitarie;

considerato inoltre che:

l'articolo 5 rubricato «Ricostruzione privata», stabilisce le procedure con le quali saranno erogati i contributi per la ricostruzione privata. Tali contributi saranno concessi con gli stanziamenti che allo scopo saranno definiti con la legge di bilancio in relazione all'ammontare dei danni. La disposizione in oggetto stabilisce, inoltre, anche gli oneri a ca-

rico dello Stato determinati dalla concessione di finanziamenti agevolati con l'attribuzione di crediti d'imposta oltre che da spese per sistemazione, alloggi temporanei, interventi sociali e sanitari (lettere *f*), *h*), *i*) del comma 2. Come rilevato dalla Relazione Tecnica, a fronte di oneri che il presente provvedimento non quantifica e il cui ammontare risulta non precisamente definito, la norma rinvia ad un successivo provvedimento (legge di bilancio) la determinazione degli stanziamenti di risorse da autorizzare;

a tal punto, si osserva come l'obbligo della copertura «deve essere osservato dal legislatore ordinario anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge preveda siano inserite negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri;»

sul punto si è espressa anche la Corte Costituzionale ha in passato evidenziato che: «la limitazione dell'obbligo della »copertura« al solo esercizio in corso si riduca in una vanificazione dell'obbligo stesso (*omissis*) che una nuova o maggiore spesa per la quale la legge, che l'autorizza, non indichi i mezzi per farvi fronte, non può trovare la sua copertura mediante l'iscrizione negli stati di previsione della spesa, siano quelli già approvati e in corso di attuazione, siano quelli ancora da predisporre dal Governo e da approvare dalle Camere (*omissis*);

la questione è stata in passato sottolineata anche dalla Corte dei Conti, ad esempio con riferimento alla legge 15 ottobre 2013, n. 119, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 affermava che: «il bilancio a legislazione vigente degli esercizi futuri non rappresenta, né formalmente né sostanzialmente, lo strumento per garantire la copertura di oneri decisi con legge primaria e che è su quest'ultima che grava l'obbligo di apprestare i mezzi di copertura per tutta la durata dell'onere;»

formula parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

*a)* che il Governo provveda a garantire un efficiente sistema di controllo preventivo per la raccolta e smaltimento di materiali derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici sia per i rifiuti urbani non pericolosi classificati con codice CER 20.03.99 che per quelli contenenti amianto;

*b)* che il Governo provveda ad incrementare lo stanziamento iniziale di 200 milioni di euro per il 2016 è palesemente insufficiente per gli interventi necessari alla ricostruzione;

*c)* che il Governo indichi le modalità attraverso cui si è provveduto alla copertura degli oneri citati a copertura del fondo;

*d)* che il Governo provveda ad un coordinamento tra l'articolo 27 e l'articolo 14 del decreto- legge in esame.

## **Sottocommissione per i pareri**

**72<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,50*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(2535) *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliverio ed altri: parere favorevole;

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(2551) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016***: parere favorevole.

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 9 novembre 2016

**Plenaria****225<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*  
**ROMANO***La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE CONSULTIVA***Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (n. COM (2016) 593 definitivo)**(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, illustra l'atto comunitario in titolo, spiegando che esso prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità *online* di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Inoltre, per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore, la proposta prevede altresì disposizioni relative ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi *online* che memorizzano e danno accesso a contenuti caricati dagli utenti e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori).

Successivamente, dà conto di un relativo schema di osservazioni favorevoli, con rilievi, allegato al resoconto.

In primo luogo, la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di un'ulteriore armonizzazione degli ordinamenti nazionali nel settore del diritto

d'autore nel mercato unico digitale, al fine di consentire una maggiore fruizione anche transfrontaliera, in tutto il territorio dell'Unione, delle opere culturali e artistiche, attraverso le nuove tecnologie, e di mantenere al contempo la necessaria tutela del diritto d'autore a livello europeo per salvaguardare e favorire lo sviluppo della creatività intellettuale, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente. Anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare il predetto obiettivo.

La relatrice passa, quindi, ad esprimere perplessità per alcuni aspetti della proposta, derivanti dall'introduzione di nuove eccezioni e limitazioni al diritto d'autore che potrebbero di fatto favorire un uso incontrollato e illegittimo delle opere oggetto di protezione intellettuale, a discapito dei legittimi diritti degli autori e della creatività intellettuale. D'altra parte, potrebbero avere effetti dirompenti sull'attuale sistema di fruizione digitale di opere d'autore, i nuovi obblighi di cui agli articoli 11 e 13, di condivisione dei guadagni ottenuti dalle piattaforme digitali come Google e YouTube, con gli autori delle opere stesse.

In merito ad aspetti specifici dell'articolato della proposta: la Commissione di merito è invitata a valutare se la definizione di organismi di ricerca, di cui all'articolo 2 della proposta, debba essere meglio precisata, eventualmente anche in modo tale da ricomprendervi gli istituti di tutela del patrimonio culturale; in riferimento all'articolo 17 della proposta, che modifica la lettera a) dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE, ritiene che il richiamo alle eccezioni e limitazioni di cui alla nuova direttiva, sia congruo, sebbene si riferisca solo alla riproduzione ed estrazione di contenuto (di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE) e non anche alla comunicazione e messa a disposizione (di cui all'articolo 3 della stessa direttiva); similmente appare congrua la previsione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che obbliga l'organismo di ricerca a limitare l'uso digitale a fini didattici delle opere, mediante accesso riservato agli studenti e personale docente dell'istituto e nei locali dello stesso o tramite rete elettronica sicura, e che comunque l'utilizzo sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore.

La Commissione di merito è, inoltre, sollecitata a valutare l'opportunità di prevedere forme sanzionatorie per chi viola i predetti limiti. In riferimento all'articolo 4, paragrafo 2, della proposta, che fa salvo il diritto d'autore nel caso in cui siano facilmente reperibili sul mercato adeguate licenze, dovrebbe essere meglio specificato il concetto di facile reperibilità e di adeguatezza delle licenze. In riferimento all'articolo 4, paragrafo 4, la previsione di un equo compenso per l'eccezione al diritto d'autore prevista per finalità illustrativa ad uso didattico dovrebbe essere stabilita in via obbligatoria e non lasciata alla facoltà degli Stati membri, ai fini di una più armonizzata tutela del diritto d'autore a livello europeo. In riferimento ai diritti degli editori di cui agli articoli 11 e 12 della proposta, sembra opportuno definire con maggiore precisione le disposizioni, per evitare rischi di contenziosi dovuti a una incerta distinzione tra le tipologie di editori in

ambito digitale. Con riferimento all'articolo 13 della proposta, relativo alle responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione (come Google o YouTube) che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti, sarebbe opportuno inserire nel testo dell'articolo, quanto precisato al considerando 38, nel senso che qualora la piattaforma *online* svolga un «ruolo attivo» nella gestione e distribuzione dei contenuti, non possa più godere dell'esenzione di responsabilità prevista dall'articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) in quanto non al corrente dell'illiceità dei contenuti. In riferimento all'obbligo di informazione periodica ai titolari del diritto d'autore sulle modalità di sfruttamento delle loro opere, sui i proventi generati e sulla remunerazione dovuta, ai sensi degli articoli 14-16 della proposta, ritiene che vada precisato meglio il meccanismo del successivo possibile adeguamento dei compensi, considerato che potrebbe generare ulteriori contenziosi in un settore già altamente conflittuale.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la relatrice per la relazione svolta, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MARTINI (*PD*), nel condividere l'impostazione dello schema di osservazioni testé illustrato, segnala l'opportunità di sottolineare in modo più assertivo la notazione, peraltro, già correttamente evidenziata, riguardante l'esigenza di una più equilibrata compensazione tra gli utili spettanti alle grandi piattaforme digitali, come Google e Youtube, e le *royalties* degli autori delle opere veicolate in tali piattaforme.

In sostanza, si tratta di regolare tale materia in maniera più proporzionata, pur riconoscendo l'aspetto positivo della circostanza per cui, mediante la suddetta proposta di direttiva, si perviene, anche se a livello ancora «embrionale», a disciplinare, per la prima volta, un settore sensibile quale è il diritto d'autore nel mercato digitale.

Segue un breve intervento della senatrice FISSORE (*PD*), la quale esprime l'auspicio che una materia così delicata, quale è, appunto, la regolamentazione del diritto d'autore per le opere divulgate *online*, venga presa in considerazione secondo un approccio onnicomprensivo, che, a titolo di esempio, valuti anche il profilo della tassazione.

In sede di replica, la relatrice GINETTI (*PD*) dichiara di condividere, in particolare, la segnalazione del collega senatore Martini, proponendo, di tal guisa, una riformulazione della proposta di osservazioni.

Conseguentemente, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale richiesto, mette in votazione la nuova versione della proposta di osservazioni della relatrice, allegata al resoconto.

La Commissione approva.



**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici (n. COM (2016) 594 definitivo)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, illustra l'atto comunitario in titolo evidenziando che esso mira a promuovere la fornitura transfrontaliera *online* delle trasmissioni, mediante l'introduzione del principio del Paese d'origine, e la ritrasmissione digitale su reti chiuse (diverse dalle reti via cavo) di programmi radiofonici e televisivi di altri Stati membri, mediante l'introduzione di norme in materia di gestione collettiva obbligatoria per l'acquisizione dei relativi diritti, al fine di consentire agli utenti dell'Unione l'accesso a un maggior numero di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri.

Successivamente, distribuisce ai Commissari un conferente schema di osservazioni favorevoli con rilievi.

Innanzitutto, la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di un più ampio accesso ai programmi televisivi e radiofonici da parte dei cittadini in tutta l'Unione, attraverso la facilitazione nell'acquisizione dei pertinenti diritti, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente. Anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare il predetto obiettivo. La proposta, infatti, si limita a prevedere meccanismi di facilitazione al fine di agevolare l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, solo in relazione alle trasmissioni *online* delle emittenti e alle ritrasmissioni su reti chiuse di programmi radiofonici e televisivi. Inoltre, la proposta non obbliga gli organismi di diffusione radiotelevisiva a fornire i propri servizi accessori *online* attraverso le frontiere, né obbliga gli operatori di servizi di ritrasmissione ad offrire programmi di altri Stati membri.

Con riferimento alla definizione di «servizi *online* accessori», la Commissione di merito è stata sollecitata a valutare l'opportunità di circoscrivere l'estensione del principio del Paese d'origine ai soli servizi di *catch up* (disponibilità *online* successiva alla radiodiffusione) e di *simulcast* (trasmissione *online* in simultanea con la radiodiffusione), in considerazione della rapida evoluzione tecnologica e del connesso rischio di una eccessiva estensione ai servizi di sfruttamento di opere protette con il conseguente indebolimento del principio di territorialità proprio della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver accertato la presenza del numero legale, mette in votazione la proposta di osservazioni della relatrice, allegata al resoconto.

La Commissione approva.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (n. COM (2016) 596 definitivo)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, illustra l'atto comunitario in titolo, mettendo in risalto che esso stabilisce le norme sull'utilizzo di talune opere e altro materiale senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

In seguito, da conto di una conferente bozza di osservazioni favorevoli con rilievi.

In primo luogo, la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di facilitare l'accesso, anche transfrontaliero, nell'ambito del mercato interno, a determinati contenuti protetti da diritto d'autore e da diritti connessi, da parte di persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente. Peraltro, tale settore è già armonizzato dalla normativa UE e, di conseguenza, può essere modificato solo dal diritto dell'Unione. Anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare il predetto obiettivo.

La relatrice, quindi, esprime apprezzamento per un'iniziativa di natura prevalentemente sociale, volta ad aumentare la disponibilità in formati accessibili, delle opere e altro materiale protetto da diritto d'autore, in favore di persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. La proposta, infatti, integra l'eccezione che è già prevista in via facoltativa per gli Stati membri dalla direttiva 2001/29/CE e la rafforza stabilendone l'obbligatorietà per tutti gli Stati membri e disponendo la conseguente libera circolazione nel mercato interno delle copie in formato accessibile di opere protette dal diritto d'autore, in favore delle persone non vedenti. Riguardo ai possibili abusi di tale eccezione al diritto d'autore, la relatrice ritiene che questi abbiano una rilevanza esigua, considerato l'ostacolo naturale alla illecita e incontrollata riproduzione co-

stituito dal formato che è fruibile quasi esclusivamente dalle persone non vedenti; tuttavia, sarebbe opportuno introdurre, come prevede l'articolo 4, comma 4, del Trattato di Marrakech, una norma che preveda l'eccezione al diritto d'autore a condizione che l'opera o il materiale protetto non sia già disponibile in commercio, in formato accessibile, a condizioni ragionevoli per le persone non vedenti.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver accertato la presenza del numero legale, mette in votazione la proposta di osservazioni della relatrice, allegata al resoconto.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (n. 350)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, dá conto dello schema di decreto legislativo in titolo, il quale disciplina il risarcimento del danno derivante dalla violazione degli articoli 101 (pratiche concordate che limitano la concorrenza) e 102 (abuso di posizione dominante) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Obiettivo della direttiva è quello di imporre regole sostanziali e processuali omogenee da impiegare davanti alle giurisdizioni nazionali, quando occorra determinare le conseguenze risarcitorie della violazione delle regole europee in materia di concorrenza (c.d. *private enforcement*), prevedendo altresì il raccordo con gli usuali rimedi pubblicistici di tutela della concorrenza (c.d. *public enforcement*).

Al termine della sua illustrazione, dà lettura di una relativa proposta di osservazioni favorevoli con un rilievo, riguardante l'articolo 7, comma 1, dello schema dà attuazione all'articolo 9, comma 1, della direttiva, che prescrive che una violazione definitivamente accertata del diritto della concorrenza, constatata da un'autorità della concorrenza o da un giudice del ricorso, debba ritenersi definitivamente accertata ai fini dell'azione per il risarcimento del danno.

Nell'articolo 7 citato si specifica, in particolare, che tale effetto di estensione dell'accertamento riguarda la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non riguarda gli altri elementi dell'illecito non armonizzati dalla direttiva, quali il nesso di causalità, l'esistenza del danno e la sua quantificazione.

In riferimento agli elementi dell'illecito che non sono armonizzati dalla direttiva e che ricadono quindi nella competenza degli Stati membri, la Commissione di merito è invitata a precisare che il mantenimento di condizioni ulteriori per il risarcimento, quali la nozione di nesso causale tra violazione e danno, l'imputabilità, l'adeguatezza e la colpevolezza, avvenga conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia e ai

principi di efficacia ed equivalenza (considerando n. 11 della direttiva), in base ai quali le condizioni del diritto nazionale riguardo al risarcimento del danno nelle cause in materia di concorrenza non dovrebbero essere meno favorevoli di quelle che disciplinano azioni nazionali simili (principio di equivalenza), né dovrebbero rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento conferito dall'Unione (principio di efficacia).

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver accertato la presenza del numero legale, mette in votazione la proposta di osservazioni della relatrice, allegata al resoconto.

La Commissione approva.

**(2526) MUCCHETTI. – Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale**

(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che affronta il fenomeno degli arbitraggi fiscali. Le grandi società, specialmente se *holding*, migrano verso Paesi a normativa fiscale più accomodante e a normativa societaria più protettiva e realizzano i loro profitti in altri Paesi dove non hanno una «stabile organizzazione» ovvero una sede materiale fissa e dove quindi non possono essere tassati.

Esso prevede di aggiornare il concetto di «stabile organizzazione» per ricomprendervi anche le attività digitali dematerializzate. A tal fine, l'articolo 2 modifica il testo unico delle imposte sui redditi per introdurre il concetto di «stabile organizzazione occulta», definendola come quella che svolge nel territorio dello Stato, in via continuativa, un'attività digitale pienamente dematerializzata, da parte di soggetti non residenti, indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, per un numero di transazioni sul circuito digitale superiore, in un singolo semestre, a cinquecento unità, e da cui percepisca un ammontare complessivo non inferiore a un milione di euro.

L'articolo 1 impone agli intermediari finanziari, che normalmente eseguono i pagamenti a favore di fornitori di beni e servizi scambiati sul circuito digitale, l'obbligo di raccogliere, in sede di accensione del rapporto con un fornitore non residente, il suo numero di partita IVA, da comunicare all'Agenzia delle entrate. Se il non residente non ha partita IVA perché è un privato o è un operatore estraneo all'Unione, il rapporto può comunque essere acceso ed operare, ma se l'intermediario riceve, nell'arco di sei mesi, più di duecento ordini di pagamento, egli ha l'obbligo di segnalazione all'Agenzia delle entrate.

In base agli articoli 5 e 6, l'Agenzia delle entrate, per il tramite dell'intermediario finanziario, invita la stabile organizzazione occulta a rego-

larizzare la sua posizione e, se nei trenta giorni successivi ciò non avviene, l'intermediario (su richiesta dell'Agenzia) è obbligato ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento sull'importo da corrispondere.

Gli articoli 3 e 4 estendono il principio della tassazione in Italia dei compensi per opere d'ingegno corrisposti dall'Italia anche ai compensi per l'acquisto di licenze *software*, e li sottopongono alla ritenuta del trenta per cento a titolo d'imposta.

Il disegno di legge si pone in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia e in particolare con la Strategia per il mercato unico digitale (COM(2015) 192), in cui la Commissione europea ha preannunciato l'intenzione di presentare un piano d'azione su «un approccio rinnovato alla tassazione dei redditi delle società nel mercato unico, in base al quale gli utili siano tassati nel paese in cui siano generati, ivi compreso nell'economia digitale». Viene in rilievo anche il Piano d'azione IVA (COM(2016) 148), in cui la Commissione europea ha preannunciato la presentazione, nel corso del 2017, di una proposta legislativa per porre in essere un sistema dell'IVA definitivo, basato sul principio dell'imposizione nel Paese di destinazione dei beni.

Un questione riguarda l'articolo 4, che sostituisce il comma 4 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Andrebbe fatta una riflessione sulla ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta, sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, che si trovano nel territorio dello Stato, per motivi di interpretazione normativa e sul periodo che dispone l'esclusione dalle predette disposizioni dei compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. In riferimento all'articolo 6, relativo alla regolarizzazione della stabile organizzazione occulta, la quale può avvalersi, a tal fine, anche delle procedure del cosiddetto *tax ruling*, tra cui la procedura di accordo preventivo per le operazioni internazionali (*ruling* preventivo internazionale) di cui all'articolo 31-ter del decreto n. 600 del 1973, andrebbe valutata l'opportunità di coordinare tali norme con quelle della direttiva (UE) 2015/2376.

Il PRESIDENTE apre la discussione generale.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) osserva come la nozione di stabile organizzazione origini dalla normativa internazionale dell'Ocse e si interroga sulle possibilità che venga introdotta, in via unilaterale, una sua modifica nell'ordinamento interno. Ritiene quindi necessario un approfondimento su questo punto.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*) si associa.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) chiede delucidazioni in merito alla applicazione della normativa ai soggetti residenti e ai non residenti, nonché in merito all'obbligo di segnalazione all'Agenzia delle entrate per l'intermediario che riceve più di duecento ordini di pagamento da operatori estranei all'Unione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 593 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità *online* di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Inoltre, per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore, la proposta prevede altresì disposizioni relative ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi *online* che memorizzano e danno accesso a contenuti caricati dagli utenti e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori);

ricordato che:

– nel campo della proprietà intellettuale, l'Unione europea opera da tempo ai fini di un'armonizzazione delle legislazioni nazionali e, con l'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ha acquisito competenza esplicita in materia (articolo 118);

– in materia di diritto d'autore, la direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dispone l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in relazione agli sviluppi tecnologici, e in particolare, alla società dell'informazione. Tuttavia, l'attuale testo necessita di un aggiornamento, a causa dei rapidi sviluppi che hanno interessato il mondo digitale dal 2001 a oggi;

considerato, in particolare, con riferimento al testo della proposta, che:

– gli articoli 3, 4 e 5 impongono agli Stati membri di stabilire un'eccezione obbligatoria al diritto d'autore per permettere, rispettivamente: 1) l'estrazione di testo e di dati (*text and data mining*) da parte di istituti di ricerca a fini di ricerca scientifica; 2) gli utilizzi digitali di opere e altro materiale con esclusiva finalità illustrativa ad uso didattico (salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere un equo compenso per gli autori); e 3) la realizzazione di copie, da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale (biblioteche, musei, archivi), di opere e altro

materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, nella misura necessaria alla conservazione. Al riguardo si ricorda che le eccezioni e limitazioni previste dalla direttiva 2001/29/CE rivestono carattere facoltativo, lasciando gli Stati membri liberi di introdurle o meno nei propri ordinamenti;

– l'articolo 6 prevede disposizioni comuni in materia di eccezioni e limitazioni;

– gli articoli 7, 8 e 9 impongono agli Stati membri di istituire un meccanismo giuridico che faciliti gli accordi di licenza per opere e altro materiale fuori commercio, con istituti di tutela del patrimonio culturale, per la digitalizzazione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione delle opere, e che tale istituto possa utilizzarle in tutti gli Stati membri. In particolare, il meccanismo deve prevedere l'estensione delle licenze non esclusive, concesse da un organismo di gestione collettiva a un istituto di tutela del patrimonio culturale, anche ad altri titolari di diritti, appartenenti alla stessa categoria di quelli rappresentati dall'organismo;

– l'articolo 10 introduce l'obbligo per gli Stati membri di individuare un organismo imparziale per assistere le parti nella negoziazione relativa alla concessione in licenza di diritti sulle opere audiovisive da mettere a disposizione *online*;

– gli articoli 11 e 12 introducono una tutela giuridica armonizzata a livello dell'Unione, per gli utilizzi, da parte di piattaforme digitali come per esempio Google, delle pubblicazioni di carattere giornalistico, al fine di riconoscere e incoraggiare l'investimento organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico. La tutela prevede il riconoscimento di un diritto d'autore, in favore degli editori di giornali, per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere di assicurare a tutti gli editori la possibilità di reclamare una parte del compenso per mancato guadagno derivante dall'utilizzo di un'opera, concessa loro in licenza, in virtù di una legittima eccezione o limitazione al diritto d'autore;

– l'articolo 13 impone ai prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti, come per esempio YouTube, l'obbligo di adottare misure adeguate e proporzionate volte a garantire il funzionamento degli accordi conclusi con i titolari dei diritti e a evitare che i loro servizi rendano disponibili i contenuti specificamente identificati dai titolari dei diritti in collaborazione con i prestatori stessi. Tali misure possono consistere in tecnologie efficaci per il riconoscimento automatico dei contenuti oggetto di protezione intellettuale;

– l'articolo 14 impone agli Stati membri di includere obblighi di informazione agli autori ed artisti (interpreti o esecutori), sullo sfruttamento delle loro opere date in licenza. L'articolo 15 impone agli Stati membri di istituire un meccanismo di adeguamento contrattuale, se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfrut-



tamento delle loro opere o esecuzioni, mentre l'articolo 16 impone agli Stati membri di istituire un meccanismo di risoluzione delle controversie per problemi derivanti dall'applicazione degli articoli 14 e 15;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di un'ulteriore armonizzazione degli ordinamenti nazionali nel settore del diritto d'autore nel mercato unico digitale, al fine di consentire una maggiore fruizione anche transfrontaliera, in tutto il territorio dell'Unione, delle opere culturali e artistiche, attraverso le nuove tecnologie, e di mantenere al contempo la necessaria tutela del diritto d'autore a livello europeo per salvaguardare e favorire lo sviluppo della creatività intellettuale, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare il predetto obiettivo;

a tale riguardo, si esprime perplessità per alcuni aspetti della proposta, derivanti dall'introduzione di nuove eccezioni e limitazioni al diritto d'autore che potrebbero di fatto favorire un uso incontrollato e illegittimo delle opere oggetto di protezione intellettuale, a discapito dei legittimi diritti degli autori e della creatività intellettuale.

D'altra parte, potrebbero avere effetti dirompenti sull'attuale sistema di fruizione digitale di opere d'autore, i nuovi obblighi di cui agli articoli 11 e 13, di condivisione dei guadagni ottenuti dalle piattaforme digitali come Google e YouTube, con gli autori delle opere stesse;

in merito ad aspetti specifici dell'articolato della proposta:

– valuti la Commissione di merito se la definizione di organismi di ricerca, di cui all'articolo 2 della proposta, debba essere meglio precisata, eventualmente anche in modo tale da ricomprendervi gli istituti di tutela del patrimonio culturale;

– in riferimento all'articolo 17 della proposta, che modifica la lettera a) dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE, si ritiene che il richiamo alle eccezioni e limitazioni di cui alla nuova direttiva, sia congruo, sebbene si riferisca solo alla riproduzione ed estrazione di contenuto (di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE) e non anche alla comunicazione e messa a disposizione (di cui all'articolo 3 della stessa direttiva);

– similmente appare congrua la previsione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che obbliga l'organismo di ricerca a limitare l'uso digitale a fini didattici delle opere, mediante accesso riservato agli studenti e personale docente dell'istituto e nei locali dello stesso o tramite rete elettronica sicura, e che comunque l'utilizzo sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore. Valuti, tuttavia, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme sanzionatorie per chi viola i predetti limiti;

– in riferimento all'articolo 4, paragrafo 2, della proposta, che fa salvo il diritto d'autore nel caso in cui siano facilmente reperibili sul mercato adeguate licenze, dovrebbe essere meglio specificato il concetto di facile reperibilità e di adeguatezza delle licenze;

– in riferimento all'articolo 4, paragrafo 4, la previsione di un equo compenso per l'eccezione al diritto d'autore prevista per finalità illustrativa ad uso didattico dovrebbe essere stabilita in via obbligatoria e non lasciata alla facoltà degli Stati membri, ai fini di una più armonizzata tutela del diritto d'autore a livello europeo;

– in riferimento ai diritti degli editori di cui agli articoli 11 e 12 della proposta, sembra opportuno definire con maggiore precisione le disposizioni, per evitare rischi di contenziosi dovuti a una incerta distinzione tra le tipologie di editori in ambito digitale;

– in riferimento all'articolo 13 della proposta, relativo alle responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione (come Google o YouTube) che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti, si ritiene opportuno inserire nel testo dell'articolo, quanto precisato al considerando 38, nel senso che qualora la piattaforma *online* svolga un «ruolo attivo» nella gestione e distribuzione dei contenuti, non possa più godere dell'esenzione di responsabilità prevista dall'articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) in quanto non al corrente dell'illiceità dei contenuti;

– in riferimento all'obbligo di informazione periodica ai titolari del diritto d'autore sulle modalità di sfruttamento delle loro opere, sui proventi generati e sulla remunerazione dovuta, ai sensi degli articoli 14-16 della proposta, si ritiene che vada precisato meglio il meccanismo del successivo possibile adeguamento dei compensi, considerato che potrebbe generare ulteriori contenziosi in un settore già altamente conflittuale.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 593 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità *online* di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Inoltre, per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore, la proposta prevede altresì disposizioni relative ai diritti sulle pubblicazioni, all'uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi *online* che memorizzano e danno accesso a contenuti caricati dagli utenti e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori);

ricordato che:

– nel campo della proprietà intellettuale, l'Unione europea opera da tempo ai fini di un'armonizzazione delle legislazioni nazionali e, con l'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ha acquisito competenza esplicita in materia (articolo 118);

– in materia di diritto d'autore, la direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dispone l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in relazione agli sviluppi tecnologici, e in particolare, alla società dell'informazione. Tuttavia, l'attuale testo necessita di un aggiornamento, a causa dei rapidi sviluppi che hanno interessato il mondo digitale dal 2001 a oggi;

considerato, in particolare, con riferimento al testo della proposta, che:

– gli articoli 3, 4 e 5 impongono agli Stati membri di stabilire un'eccezione obbligatoria al diritto d'autore per permettere, rispettivamente: 1) l'estrazione di testo e di dati (*text and data mining*) da parte di istituti di ricerca a fini di ricerca scientifica; 2) gli utilizzi digitali di opere e altro materiale con esclusiva finalità illustrativa ad uso didattico (salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere un equo compenso per gli autori); e 3) la realizzazione di copie, da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale (biblioteche, musei, archivi), di opere e altro

materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, nella misura necessaria alla conservazione. Al riguardo si ricorda che le eccezioni e limitazioni previste dalla direttiva 2001/29/CE rivestono carattere facoltativo, lasciando gli Stati membri liberi di introdurle o meno nei propri ordinamenti;

– l'articolo 6 prevede disposizioni comuni in materia di eccezioni e limitazioni;

– gli articoli 7, 8 e 9 impongono agli Stati membri di istituire un meccanismo giuridico che faciliti gli accordi di licenza per opere e altro materiale fuori commercio, con istituti di tutela del patrimonio culturale, per la digitalizzazione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione delle opere, e che tale istituto possa utilizzarle in tutti gli Stati membri. In particolare, il meccanismo deve prevedere l'estensione delle licenze non esclusive, concesse da un organismo di gestione collettiva a un istituto di tutela del patrimonio culturale, anche ad altri titolari di diritti, appartenenti alla stessa categoria di quelli rappresentati dall'organismo;

– l'articolo 10 introduce l'obbligo per gli Stati membri di individuare un organismo imparziale per assistere le parti nella negoziazione relativa alla concessione in licenza di diritti sulle opere audiovisive da mettere a disposizione *online*;

– gli articoli 11 e 12 introducono una tutela giuridica armonizzata a livello dell'Unione, per gli utilizzi, da parte di piattaforme digitali come per esempio Google, delle pubblicazioni di carattere giornalistico, al fine di riconoscere e incoraggiare l'investimento organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico. La tutela prevede il riconoscimento di un diritto d'autore, in favore degli editori di giornali, per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere di assicurare a tutti gli editori la possibilità di reclamare una parte del compenso per mancato guadagno derivante dall'utilizzo di un'opera, concessa loro in licenza, in virtù di una legittima eccezione o limitazione al diritto d'autore;

– l'articolo 13 impone ai prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti, come per esempio YouTube, l'obbligo di adottare misure adeguate e proporzionate volte a garantire il funzionamento degli accordi conclusi con i titolari dei diritti e a evitare che i loro servizi rendano disponibili i contenuti specificamente identificati dai titolari dei diritti in collaborazione con i prestatori stessi. Tali misure possono consistere in tecnologie efficaci per il riconoscimento automatico dei contenuti oggetto di protezione intellettuale;

– l'articolo 14 impone agli Stati membri di includere obblighi di informazione agli autori ed artisti (interpreti o esecutori), sullo sfruttamento delle loro opere date in licenza. L'articolo 15 impone agli Stati membri di istituire un meccanismo di adeguamento contrattuale, se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfrut-

tamento delle loro opere o esecuzioni, mentre l'articolo 16 impone agli Stati membri di istituire un meccanismo di risoluzione delle controversie per problemi derivanti dall'applicazione degli articoli 14 e 15;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di un'ulteriore armonizzazione degli ordinamenti nazionali nel settore del diritto d'autore nel mercato unico digitale, al fine di consentire una maggiore fruizione anche transfrontaliera, in tutto il territorio dell'Unione, delle opere culturali e artistiche, attraverso le nuove tecnologie, e di mantenere al contempo la necessaria tutela del diritto d'autore a livello europeo per salvaguardare e favorire lo sviluppo della creatività intellettuale, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare il predetto obiettivo;

a tale riguardo, si esprime perplessità per alcuni aspetti della proposta, derivanti dall'introduzione di nuove eccezioni e limitazioni al diritto d'autore che potrebbero di fatto favorire un uso incontrollato e illegittimo delle opere oggetto di protezione intellettuale, a discapito dei legittimi diritti degli autori e della creatività intellettuale. Si sottolinea, tuttavia, l'importante introduzione dei nuovi obblighi di cui agli articoli 11 e 13, di condivisione dei guadagni ottenuti dalle piattaforme digitali come Google e YouTube, con gli autori delle opere stesse;

in merito ad aspetti specifici dell'articolato della proposta:

– valuti la Commissione di merito se la definizione di organismi di ricerca, di cui all'articolo 2 della proposta, debba essere meglio precisata, eventualmente anche in modo tale da ricomprendervi gli istituti di tutela del patrimonio culturale;

– in riferimento all'articolo 17 della proposta, che modifica la lettera a) dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE, si ritiene che il richiamo alle eccezioni e limitazioni di cui alla nuova direttiva, sia congruo, sebbene si riferisca solo alla riproduzione ed estrazione di contenuto (di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29/CE) e non anche alla comunicazione e messa a disposizione (di cui all'articolo 3 della stessa direttiva);

– similmente appare congrua la previsione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), che obbliga l'organismo di ricerca a limitare l'uso digitale a fini didattici delle opere, mediante accesso riservato agli studenti e personale docente dell'istituto e nei locali dello stesso o tramite rete elettronica sicura, e che comunque l'utilizzo sia accompagnato dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore. Valuti, tuttavia, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme sanzionatorie per chi viola i predetti limiti;

– in riferimento all'articolo 4, paragrafo 2, della proposta, che fa salvo il diritto d'autore nel caso in cui siano facilmente reperibili sul mercato adeguate licenze, dovrebbe essere meglio specificato il concetto di facile reperibilità e di adeguatezza delle licenze;

– in riferimento all'articolo 4, paragrafo 4, la previsione di un equo compenso per l'eccezione al diritto d'autore prevista per finalità illustrativa ad uso didattico dovrebbe essere stabilita in via obbligatoria e non lasciata alla facoltà degli Stati membri, ai fini di una più armonizzata tutela del diritto d'autore a livello europeo;

– in riferimento ai diritti degli editori di cui agli articoli 11 e 12 della proposta, sembra opportuno definire con maggiore precisione le disposizioni, per evitare rischi di contenziosi dovuti a una incerta distinzione tra le tipologie di editori in ambito digitale;

– in riferimento all'articolo 13 della proposta, relativo alle responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione (come Google o YouTube) che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti, si ritiene opportuno inserire nel testo dell'articolo, quanto precisato al considerando 38, nel senso che qualora la piattaforma *online* svolga un «ruolo attivo» nella gestione e distribuzione dei contenuti, non possa più godere dell'esenzione di responsabilità prevista dall'articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE) in quanto non al corrente dell'illiceità dei contenuti;

– in riferimento all'obbligo di informazione periodica ai titolari del diritto d'autore sulle modalità di sfruttamento delle loro opere, sui proventi generati e sulla remunerazione dovuta, ai sensi degli articoli 14-16 della proposta, si ritiene che vada precisato meglio il meccanismo del successivo possibile adeguamento dei compensi, considerato che potrebbe generare ulteriori contenziosi in un settore già altamente conflittuale;

si esprime, infine, apprezzamento per una proposta che rappresenta un primo passo importante nella revisione del sistema delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e che, tuttavia, richiederà un ulteriore avanzamento nella direzione della salvaguardia e della promozione dello sviluppo della creatività intellettuale, in termini di condivisione con gli autori e artisti, dei guadagni derivanti dallo sfruttamento altrui delle loro opere ed esecuzioni.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 594 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta promuove la fornitura transfrontaliera *online* delle trasmissioni, mediante l'introduzione del principio del Paese d'origine, e la ritrasmissione digitale su reti chiuse (diverse dalle reti via cavo) di programmi radiofonici e televisivi di altri Stati membri, mediante l'introduzione di norme in materia di gestione collettiva obbligatoria per l'acquisizione dei relativi diritti, al fine di consentire agli utenti dell'Unione l'accesso a un maggior numero di programmi televisivi e radiofonici di altri Stati membri;

ricordato che la proposta in titolo si iscrive nell'ambito della Strategia per il mercato unico digitale (COM(2015) 192), un mercato in cui persone e imprese non incontrino ostacoli all'accesso e all'esercizio delle attività *online* in condizioni di concorrenza leale e con un livello elevato di protezione dei consumatori e dei dati personali, e che nel dicembre 2015 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *online* (COM(2015) 627), che potrebbe essere approvata in via definitiva entro il 2016;

considerato, in particolare, con riferimento al testo della proposta, che:

– l'articolo 1 definisce i «servizi *online* accessori» come la fornitura *online*, da parte dell'emittente, di una propria trasmissione o di contenuti ad essa accessori, e i «servizi di ritrasmissione» come la fornitura di una trasmissione proveniente da un altro Stato membro, da parte di un soggetto diverso dall'emittente originario, attraverso reti di comunicazione elettronica chiuse, come i servizi IPTV (TV/radio su reti IP a circuito chiuso), diversa dalla ritrasmissione via cavo di cui alla direttiva 93/83/CEE e diversa dalla ritrasmissione attraverso un servizio di accesso a *internet* ai sensi del regolamento (UE) 2015/2120;

– l'articolo 2 stabilisce, anche per la fornitura di «servizi *online* accessori», il principio del Paese d'origine (ove è stabilito l'organismo di diffusione radiotelevisiva), ai fini dell'acquisizione dei relativi diritti per la fornitura negli altri Stati membri, alla stregua di quanto già previsto dalla direttiva 93/83/CE per le trasmissioni via satellite;

– gli articoli 3 e 4 stabiliscono, anche per i servizi di ritrasmissione su reti chiuse, un sistema di gestione collettiva obbligatoria del diritto

d'autore, rilevante per la ritrasmissione in Stati membri diversi da quello della trasmissione iniziale, alla stregua di quanto già previsto dalla direttiva 93/83/CE per le ritrasmissioni via cavo;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di un più ampio accesso ai programmi televisivi e radiofonici da parte dei cittadini in tutta l'Unione, attraverso la facilitazione nell'acquisizione dei pertinenti diritti, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare il predetto obiettivo. La proposta, infatti, si limita a prevedere meccanismi di facilitazione al fine di agevolare l'acquisizione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, solo in relazione alle trasmissioni *online* delle emittenti e alle ritrasmissioni su reti chiuse di programmi radiofonici e televisivi. Inoltre, la proposta non obbliga gli organismi di diffusione radiotelevisiva a fornire i propri servizi accessori *online* attraverso le frontiere, né obbliga gli operatori di servizi di ritrasmissione ad offrire programmi di altri Stati membri;

in riferimento alla definizione di «servizi *online* accessori», valuti la Commissione di merito l'opportunità di circoscrivere l'estensione del principio del Paese d'origine ai soli servizi di *catch up* (disponibilità *online* successiva alla radiodiffusione) e di *simulcast* (trasmissione *online* in simultanea con la radiodiffusione), in considerazione della rapida evoluzione tecnologica e del connesso rischio di una eccessiva estensione ai servizi di sfruttamento di opere protette con il conseguente indebolimento del principio di territorialità proprio della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.



**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 596 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta stabilisce le norme sull'utilizzo di talune opere e altro materiale senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa;

considerato che la proposta consentirà di allineare il diritto dell'Unione agli impegni internazionali assunti dall'UE con il Trattato di Marrakech, adottato nel 2013 dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, al fine di facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa;

ricordato la Commissione europea ha adito la Corte di giustizia UE chiedendo il riconoscimento della competenza esclusiva dell'Unione a concludere il Trattato di Marrakech e che, in vista della pronuncia definitiva della Corte, l'Avvocato generale si è pronunciato, l'8 settembre 2016, in senso favorevole al quesito;

considerato, in particolare, con riferimento al testo della proposta, che:

– l'articolo 3 prevede un'eccezione obbligatoria al diritto d'autore, per la riproduzione, di opere protette, in formato accessibile alle persone non vedenti, nel rispetto dell'integrità dell'opera stessa;

– l'articolo 4 riguarda la circolazione delle copie in formato accessibile nel mercato interno. La disposizione è intesa a garantire che le copie in formato accessibile realizzate in virtù dell'eccezione di cui all'articolo 3 possano circolare o essere accessibili in qualsiasi Stato membro;

– l'articolo 5 stabilisce le norme applicabili alla protezione dei dati personali e l'articolo 6 stabilisce le modifiche da apportare alla direttiva 2001/29/CE per garantire la coerenza con la direttiva proposta;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012 e la relazione integrativa,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di facilitare l'accesso, anche transfrontaliero, nell'ambito del mercato interno, a determinati contenuti protetti da diritto d'autore e da diritti connessi, da parte di persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente. Peraltro, tale settore è già armonizzato dalla normativa UE e, di conseguenza, può essere modificato solo dal diritto dell'Unione;

anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto le disposizioni proposte non vanno al di là di quanto necessario per assicurare il predetto obiettivo;

si esprime apprezzamento per un'iniziativa di natura prevalentemente sociale, volta ad aumentare la disponibilità in formati accessibili, delle opere e altro materiale protetto da diritto d'autore, in favore di persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. La proposta, infatti, integra l'eccezione che è già prevista in via facoltativa per gli Stati membri dalla direttiva 2001/29/CE e la rafforza stabilendone l'obbligatorietà per tutti gli Stati membri e disponendo la conseguente libera circolazione nel mercato interno delle copie in formato accessibile di opere protette dal diritto d'autore, in favore delle persone non vedenti;

riguardo ai possibili abusi di tale eccezione al diritto d'autore, si ritiene che questi abbiano una rilevanza esigua, considerato l'ostacolo naturale alla illecita e incontrollata riproduzione costituito dal formato che è fruibile quasi esclusivamente dalle persone non vedenti;

tuttavia, sarebbe opportuno introdurre, come prevede l'articolo 4, comma 4, del Trattato di Marrakech, una norma che preveda l'eccezione al diritto d'autore a condizione che l'opera o il materiale protetto non sia già disponibile in commercio, in formato accessibile, a condizioni ragionevoli per le persone non vedenti.

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 350

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che:

– la direttiva 2014/104/UE disciplina il risarcimento del danno derivante dalla violazione degli articoli 101 (pratiche concordate che limitano la concorrenza) e 102 (abuso di posizione dominante) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Obiettivo della direttiva è quello di imporre regole sostanziali e processuali omogenee da impiegare davanti alle giurisdizioni nazionali, quando occorre determinare le conseguenze risarcitorie della violazione delle regole europee in materia di concorrenza (c.d. *private enforcement*), prevedendo altresì il raccordo con gli usuali rimedi pubblicistici di tutela della concorrenza (c.d. *public enforcement*);

– la direttiva persegue l'intento di raccordare il *public enforcement* con il *private enforcement* mediante l'attivazione della tutela risarcitoria in sede civile quale conseguenza delle iniziative delle autorità garanti della concorrenza (Commissione europea per i fatti aventi ricadute transnazionali e Autorità garante per la concorrenza e il mercato per i fatti aventi ricadute interne). Ha quindi affidato anche ai privati la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione *antitrust*, attraverso l'attribuzione ad essi del diritto al pieno risarcimento del danno innanzi alle giurisdizioni nazionali a causa delle lesioni conseguenti ad illeciti *antitrust* a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di una associazione di imprese;

– il diritto al pieno risarcimento del danno per la vittima di un illecito anticoncorrenziale è consacrato nell'articolo 3 della direttiva. Il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro cessante e il pagamento di interessi. È esclusa la sovracompenrazione, a qualsiasi titolo; l'esercizio del diritto al risarcimento del danno e le stesse regole non devono essere applicate in maniera meno favorevole rispetto a quelle operanti negli ordinamenti interni;

rilevato che:

– lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in conseguenza dell'articolo 2 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014), inserito durante l'esame presso il Senato;

– il termine di recepimento è fissato dalla direttiva al 27 dicembre 2016;

– lo schema si articola in sette capi, relativi alle disposizioni generali (Capo I, articoli 1 e 2), all'esibizione delle prove (Capo II, articoli 3-

6), all'effetto delle decisioni dell'Autorità, ai termini di prescrizione delle azioni e alla responsabilità in solido (Capo III, articoli 7-9), al trasferimento del sovrapprezzo (Capo IV, articoli 11-13), alla quantificazione del danno (Capo V, articolo 14), alla composizione consensuale delle controversie (Capo VI, articoli 15-16), alle altre disposizioni (Capo VII, articoli 17-20);

valutato che:

– con il recepimento della direttiva 2014/104/UE le tutele giuridiche previste per i consumatori sono significativamente ampliate, confermandosi altresì la legittimazione attiva del mero consumatore, e quindi non solo dell'imprenditore commerciale, a dolersi in sede giurisdizionale di un illecito *antitrust*;

– la disciplina nazionale viene ampliata significativamente in materia processuale civile, in materia di divulgazione delle prove (*discovery*) e di accessibilità delle prove contenute nel fascicolo dell'Autorità di concorrenza dell'Unione;

– dai dati forniti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato si apprende che dal 2011 al 2015 la citata Autorità ha concluso 77 istruttorie, in 43 delle quali vi è stata l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai responsabili delle violazioni *antitrust*;

– nella relazione governativa, la formulazione delle disposizioni dello schema è motivata con particolare cura, anche con rinvii congiunti agli articoli e ai considerando della direttiva, al regolamento (CE) n. 1/2003, nonché con la espressa menzione della consultazione con la Commissione europea, che si è posta come punto di riferimento per eventuali dubbi interpretativi,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

l'articolo 7, comma 1, dello schema dà attuazione all'articolo 9, comma 1, della direttiva che prescrive che una violazione definitivamente accertata del diritto della concorrenza, constatata da un'autorità della concorrenza o da un giudice del ricorso, debba ritenersi definitivamente accertata ai fini dell'azione per il risarcimento del danno.

Nell'articolo 7 citato si specifica che tale effetto di estensione dell'accertamento riguarda la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non riguarda gli altri elementi dell'illecito non armonizzati dalla direttiva, quali il nesso di causalità, l'esistenza del danno e la sua quantificazione.

In riferimento agli elementi dell'illecito che non sono armonizzati dalla direttiva e che ricadono quindi nella competenza degli Stati membri, valuta la Commissione di merito di precisare che il mantenimento di condizioni ulteriori per il risarcimento, quali la nozione di nesso causale tra violazione e danno, l'imputabilità, l'adeguatezza e la colpevolezza avvenga conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia e ai principi di efficacia ed equivalenza (considerando n. 11 della direttiva),

in base ai quali le condizioni del diritto nazionale riguardo al risarcimento del danno nelle cause in materia di concorrenza non dovrebbero essere meno favorevoli di quelle che disciplinano azioni nazionali simili (principio di equivalenza), né dovrebbero rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento conferito dall'Unione (principio di efficacia).

## Plenaria

226<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*

CHITI

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2526) MUCCHETTI.** – *Misure in materia fiscale per la concorrenza nell'economia digitale*

(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE informa che l'esigenza di approfondimento, palesata da alcuni Commissari nel corso dell'odierna seduta antimeridiana, è stata effettivamente colmata mediante una verifica svolta in merito alla nozione di «stabile organizzazione».

Non registrando, quindi, alcuna ulteriore richiesta di intervento da parte dei Senatori, il Presidente, verificata la presenza del numero legale, mette in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni, predisposto dalla relatrice, allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2526

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che esso affronta il fenomeno degli arbitraggi fiscali, lesivi dell'interesse nazionale degli Stati nei quali i redditi vanno a formarsi, in cui le grandi società, specialmente se *holding*, migrano verso Paesi a normativa fiscale più accomodante e a normativa societaria più protettiva (per esempio Irlanda, Olanda, Lussemburgo, il Belgio) e realizzano i loro profitti in altri Paesi dove non hanno una «stabile organizzazione» ovvero una sede materiale fissa e dove quindi non possono essere tassati;

considerato, in particolare, che:

– esso prevede di aggiornare il concetto di «stabile organizzazione» per ricomprendervi anche le attività digitali dematerializzate. A tal fine, l'articolo 2 modifica il testo unico delle imposte sui redditi per introdurre il concetto di «stabile organizzazione occulta», definendola come quella che svolge nel territorio dello Stato, in via continuativa, un'attività digitale pienamente dematerializzata, da parte di soggetti non residenti, indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, per un numero di transazioni sul circuito digitale superiore, in un singolo semestre, a cinquecento unità, e da cui percepisca un ammontare complessivo non inferiore a un milione di euro;

– l'articolo 1 impone agli intermediari finanziari, che normalmente eseguono i pagamenti a favore di fornitori di beni e servizi scambiati sul circuito digitale, l'obbligo di raccogliere, in sede di accensione del rapporto con un fornitore non residente, il suo numero di partita IVA, da comunicare all'Agenzia delle entrate. Se il non residente non ha partita IVA perché è un privato o è un operatore estraneo alla UE, il rapporto può comunque essere acceso ed operare, ma se l'intermediario riceve, nell'arco di sei mesi, più di duecento ordini di pagamento, egli ha l'obbligo di segnalazione all'Agenzia delle entrate;

– in base agli articoli 5 e 6, l'Agenzia delle entrate, per il tramite dell'intermediario finanziario, invita la stabile organizzazione occulta a regolarizzare la sua posizione e, se nei trenta giorni successivi ciò non avviene, l'intermediario (su richiesta dell'Agenzia) è obbligato ad applicare la ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento sull'importo da corrispondere;

– gli articoli 3 e 4 estendono il principio della tassazione in Italia dei compensi per opere d'ingegno corrisposti dall'Italia anche ai compensi

per l'acquisto di licenze *software*, e li sottopongono alla ritenuta del trenta per cento a titolo d'imposta;

considerato che l'obiettivo del disegno di legge si pone pienamente in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia e in particolare con:

– la Strategia per il mercato unico digitale (COM(2015) 192), in cui la Commissione europea ha preannunciato l'intenzione di presentare un piano d'azione su «un approccio rinnovato alla tassazione dei redditi delle società nel mercato unico, in base al quale gli utili siano tassati nel paese in cui siano generati, ivi compreso nell'economia digitale»;

– il Piano d'azione IVA (COM(2016) 148), in cui la Commissione europea ha preannunciato la presentazione, nel corso del 2017, di una proposta legislativa per porre in essere un sistema dell'IVA definitivo, basato sul principio dell'imposizione nel Paese di destinazione dei beni;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– in riferimento all'articolo 4, che sostituisce il comma 4 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di reintrodurre il periodo che prevede una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta, sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, che si trovano nel territorio dello Stato, per motivi di interpretazione normativa e per non determinare un minor gettito fiscale, nonché l'ultimo periodo che dispone l'esclusione dalle predette disposizioni dei compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in quanto potrebbe comportare problemi di coordinamento con la vigente disciplina in materia di stabili organizzazioni;

– in riferimento all'articolo 6, relativo alla regolarizzazione della stabile organizzazione occulta, la quale può avvalersi, a tal fine, anche delle procedure del cosiddetto *tax ruling*, tra cui la procedura di accordo preventivo per le operazioni internazionali (*ruling* preventivo internazionale) di cui all'articolo 31-ter del decreto n. 600 del 1973, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tali norme con della direttiva (UE) 2015/2376, che ha introdotto l'obbligo di scambio automatico con le autorità competenti di tutti gli Stati membri dei *ruling* preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 31 dicembre 2016;

– riguardo alla definizione di «stabile organizzazione occulta», si ribadisce la necessità di non incidere sul concetto di «stabile organizzazione», come definito a livello internazionale nell'ambito dell'OCSE (cfr. articolo 5 del modello elaborato dall'OCSE per gli accordi bilaterali volti a evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio e a prevenire le evasioni fiscali) e come ripreso dall'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917 del 1986), poiché



esso costituisce base comune nei rapporti tra Stati in materia di tassazione delle imprese.

Si ricorda nell'ambito dell'OCSE sono state prese in considerazione ipotesi relative al problema della tassazione dei redditi derivanti dal commercio elettronico. In particolare, nel documento di lavoro del 26 novembre 2003, sulla valutazione della vigente normativa, si fa riferimento all'adozione di nuovi paradigmi impositivi basati sul concetto di stabile organizzazione elettronica o virtuale.

A tale riguardo, si ritiene che la soluzione proposta dal disegno di legge non interferisca in modo incompatibile con il buon funzionamento della normativa internazionale in materia. In particolare si sottolinea che le specifiche previsioni impositive sono previste dal disegno di legge solo nel caso in cui l'organizzazione fornitrice di beni o servizi si rifiuti di collaborare con l'autorità fiscale nel chiarire la sua posizione di assolvimento dell'obbligo tributario nel suo Paese.

Con riferimento alla definizione di cui all'articolo 2 del disegno di legge, si suggerisce di sostituire la parola «occulta», con la parola «virtuale», che appare maggiormente adatta contesto informatico e che riprende quella già utilizzata in ambito internazionale.

Si ritiene, infine, che il disegno di legge possa rappresentare un utile stimolo alla ripresa della discussione in ambito internazionale ed europeo, in vista del raggiungimento di un'intesa necessaria per colmare l'attuale vuoto normativo che favorisce la diffusione degli arbitraggi fiscali, da parte delle società digitali, lesivi dell'interesse nazionale degli Stati nei quali vengono prodotti i redditi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 9 novembre 2016

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto FICO

*Intervengono, per la Rai, il direttore del Giornale Radio e Radio1, Andrea MONTANARI, e il direttore delle Relazioni istituzionali, Fabrizio FERRAGNI.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Audizione del direttore del Giornale Radio e Radio1, Andrea Montanari**  
(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Andrea MONTANARI, *direttore del Giornale Radio e Radio1*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*), il deputato Maurizio LUPI (*AP*), il senatore Alberto AIROLA (*M5S*), il deputato Giorgio LAINATI (*SCCI-MAIE*), i senatori Francesco VERDUCCI (*PD*), Lello CIAMPOLILLO (*M5S*) e Luigi D'AMBROSIO

LETTIERI (*CoR*), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) e Roberto FICO, *presidente*.

Andrea MONTANARI, *direttore del Giornale Radio e Radiol*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Montanari e dichiara conclusa l'audizione.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 510/2503 al n. 512/2552, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

*La seduta termina alle ore 15,25.*

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE*

*(dal n. 510/2503 al n. 512/2552)*

NESCI. – *Alla Presidente della Rai* – Premesso che:

sul quotidiano «La Gazzetta del Sud», a pagina 19 dell'edizione dell'otto ottobre 2016, viene riportata la notizia della promozione del caporedattore del tg Rai della Calabria, Alfonso Samengo, quale vicedirettore della testata Rai Tg Parlamento, il che comporta la nomina di un sostituto;

nel riferito articolo si legge che «Samengo porta con sé gli ottimi risultati in termini di gradimento del pubblico ottenuti dal tg regionale e il successo registrato da "Buongiorno regione", il mattutino appuntamento con l'informazione che è risultato essere tra i più visti d'Italia»;

è «un risultato importante – prosegue l'articolo succitato – che il caporedattore condivide con Riccardo Giacoia, coordinatore della trasmissione quotidiana messa in piedi con tutto lo *staff* tecnico e giornalistico in servizio nella sede Rai di Cosenza»;

in un articolo del direttore Paolo Pollichieni, apparso il 15 ottobre scorso sul portale della testata giornalistica «Il Corriere della Calabria», si legge, in ordine alla nomina del nuovo caporedattore del telegiornale Rai della Calabria, che «in testa ai desiderata di Mario Oliverio c'è Gennaro Cosentino che in Rai Calabria ci arriva dopo avere svolto il ruolo di portavoce quando presidente della Regione Calabria era Pino Nisticò»;

nel citato articolo, si riporta che «mentre si lavora alla candidatura di Cosentino, da viale Mazzini arriva una doccia gelata: i vertici della testata convocano Anna La Rosa, già conduttrice della trasmissione "Telecamere"»;

«orgogliosa della sua calabresità (mantiene casa a Gerace), Anna La Rosa – prosegue l'articolo – non ha mai fatto mistero della disponibilità a spendersi concretamente per la sua terra, al punto che si tentò un suo coinvolgimento nella giunta regionale a guida Nisticò e, successivamente, si ipotizzò anche una sua candidatura alla guida della Regione Calabria»;

l'Azienda dovrà dunque, a breve, nominare un caporedattore, il quale dovrebbe essere scelto, appare pacifico, tra i giornalisti che già lavorano nella stessa sede, anche al fine di valorizzare le professionalità formatesi – grazie alla Rai e dunque ai soldi degli italiani – nel luogo, in ossequio agli impegni riguardanti il servizio pubblico rispetto al ruolo e al futuro delle sedi regionali e per la necessità crescente che il Mezzogiorno si racconti con maggiore profondità, specie per mezzo della Rai;

se Rai scegliesse un caporedattore di altra regione, e nello specifico del Nord, ciò sarebbe, come già osservato in altro atto di sindacato

ispettivo, oggettivamente contrario alla dichiarata volontà di valorizzare le redazioni territoriali e alla stessa logica federalistico-autonomistica che ha permeato la cultura organizzativa pubblica e costituzionale degli ultimi anni;

all'odierna interrogante, come osservato in analoga interrogazione, appare dunque illogico, contraddittorio, insensato, penalizzante, classista, riduttivo e antimoderno nominare un caporedattore proveniente da altra realtà regionale, atteso che per i complessi problemi sociali della Calabria e per le evidenti sue necessità d'informazione è meglio investire sulle risorse già formate della sede locale, a meno che l'Azienda non intenda onorare patti già siglati coi partiti governisti, a discapito della dignità dei lavoratori calabresi:

si chiede di sapere:

con quali criteri di massima trasparenza, scongiurando l'odierna interrogante il prevalere dell'affiliazione, della prossimità o dell'obbedienza politica, intenda procedere alla nomina del nuovo caporedattore;

quali iniziative intenda assumere, a partire dalla predetta nomina, a garanzia dell'efficienza della sede regionale della Rai calabrese, della professionalità dei suoi giornalisti e della piena valorizzazione di tutte le risorse umane colà impiegate, in modo da assicurare un servizio di qualità e un racconto dall'interno di quella regione del Sud.

(510/2503)

*RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In linea con la policies aziendali attualmente in atto, è stata lanciata nelle scorse settimane – in relazione all'esigenza di individuare il nuovo Capo Redattore Responsabile della Redazione Regionale TGR-Calabria e in un'ottica di sviluppo delle risorse interne – una specifica procedura di job posting; tale procedura costituisce uno degli strumenti a disposizione dell'Azienda per finalità ricognitive sulla posizione da ricercare, utile soprattutto ai fini della raccolta di candidature interne. Il job posting, più in particolare, è utilizzato in relazione alle disposizioni aziendali per l'attribuzione degli incarichi di Capo redattore di line nelle testate Giornalistiche.*

*La procedura di job poasting sopra sintetizzata è aperta a tutti i giornalisti impegnati con contratto di lavoro ex art. 1 C.N.L.G. subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica di Capo Redattore e di Vice Capo Redattore.*

*Con lo stesso obiettivo saranno valutate le candidature dei giornalisti impegnati con contratto di lavoro ex art. 1 C.N.L.G. subordinato a tempo indeterminato, attualmente inquadrati nell'ambito della Redazione Regionale TGR-Calabria, con la qualifica di Capo Servizio.*

*Ogni valutazione verrà svolta nel rispetto delle previsioni del Contratto di Lavoro sopra indicato, nonché delle disposizioni aziendali vigenti.*

GASPARRI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* –  
Premesso che:

sabato 15 ottobre, in *prime time* su Rai 1 è andata in onda la prima puntata del programma 'Dieci cose';

il programma è nato da un'idea di Walter Veltroni – già cofondatore del Partito democratico- e prevede che ad ogni puntata, due rappresentanti della scena culturale, musicale, televisiva e sportiva italiana raccontino aspetti inediti della loro vita confessando le dieci cose che li hanno particolarmente segnati. Inoltre, questi ultimi, sono intramezzati da ospiti inattesi, coreografie, filmati ed esibizioni musicali dal vivo;

il programma summenzionato, nel corso della prima puntata, ha visto la partecipazione di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica;

in data 15 ottobre, il programma ha registrato un ascolto di 2.368.000 telespettatori pari al 10,9 per cento di *share*;

da notizie in possesso dell'interrogante, il costo per singola puntata si aggirerebbe attorno al milione di euro;

si chiede di sapere:

se siano a conoscenza di quanto costi, nel dettaglio, il programma 'Dieci cose' e se conoscano, nello specifico, la parcella dell'autore Walter Veltroni;

per quali ragioni sia stata scelta «la Magnolia», come casa produttrice, per il programma di punta di Rai 1, in onda il sabato in prima serata;

se non ritengano necessario attivarsi celermente al fine di sospendere il programma alla luce del risultato negativo, in termini di ascolti, ottenuto durante la prima puntata di sabato 15 u.s., anche al fine di evitare danni alla raccolta pubblicitaria.

(511/2523)

*RISPOSTA.* – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come la Rai abbia ricevuto e valutato positivamente il progetto relativo al programma «Dieci cose» ritenendolo di interesse (con una formula che mette insieme momenti di spettacolo, emozione e divertimento) in quanto coerente con lo sviluppo editoriale di Rai1.*

*Per quanto concerne più specificamente la tematica del rapporto contrattuale, si segnala che questo intercorre tra la Rai e la società di produzione Magnolia.*

*Con riferimento, da ultimo, alla tematica nella valutazione dei risultati del programma, si ritiene opportuno mettere in evidenza come il solo parametro dell'ascolto (peraltro, in crescita, pur se limitatamente, tra la prima e la terza puntata) appaia riduttivo; nel caso di «Dieci cose», ad esempio, sarebbe necessario tener conto anche di aspetti – in linea con*

*gli obiettivi posti al palinsesto complessivo della rete – quali il tasso di innovazione, i contenuti di servizio pubblico, ecc.*

CROSIO. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

l'interrogante, in data 4 ottobre 2016, ha presentato l'interrogazione n.2435 in merito al programma televisivo ideato da Walter Veltroni «Le dieci cose più belle», ponendo quattro specifiche domande in merito a:

1) il costo della trasmissione, in particolare per sapere se effettivamente 8 ore di messa in onda costano più di 4 milioni di euro;

2) quale cifra è stata pattuita come compenso per l'autore del varietà;

3) se potevano essere ravvisati elementi di condizionamento nella scelta di siglare un contratto con un autore esterno che ha avuto in passato incarichi politici di così grande rilevanza da avere molti contatti con la Rai;

4) se non si riteneva opportuno evitare qualunque partecipazione dell'autore alle trasmissioni della tv generalista durante il periodo di campagna referendaria;

in data 19 ottobre, l'interrogante ha ricevuto la seguente risposta ai quesiti posti: *«Walter Veltroni è ormai da tempo impegnato in attività professionali nel campo della produzione autorale (...) Le proposte di Veltroni sono state ritenute interessanti in quanto coerenti con lo sviluppo editoriale (...). Per quanto concerne più specificamente il programma "Dieci cose" si prevede che in ogni puntata ci siano due ospiti che si raccontano e vengono raccontati attraverso le dieci cose che più hanno caratterizzato e segnato la propria vita e che daranno lo spunto per proporre momenti di spettacolo, emozione e divertimento.»;*

la risposta, sebbene il numero di protocollo corrisponda, non sembra assolutamente essere coerente, lasciando aperti tutti i quesiti posti;

nella risposta si rimanda, per una più completa disamina della questione, ai riscontri già forniti ad interrogazioni di analogo contenuto. Eppure, non risulta all'interrogante alcuna «completa disamina sulla questione», visto che il tema è stato oggetto di due passate interrogazioni (Airolo n.474/2314) e Rampelli n.486/2363), sebbene con quesiti differenti ma comunque riferiti alla trasmissione «Le dieci cose», ma le risposte sono state, rispettivamente: «Le dieci cose più belle è ancora, allo stato, ad uno stadio del tutto preliminare che non rende possibile individuare puntualmente i ruoli specifici dei diversi soggetti coinvolti.» e «La Rai ha ricevuto e valutato positivamente le proposte presentate da Walter Vel-

*troni (...) ritenute di interesse (...) in quanto coerenti con lo sviluppo editoriale dei relativi canali. Il programma "Dieci cose", (...) andrà in onda su Rai 1 in prima serata dal 15 ottobre al 5 novembre per un totale di quattro puntate. In ogni puntata ci saranno due ospiti che si racconteranno e verranno raccontati attraverso le dieci cose che più hanno caratterizzato e segnato la propria vita e che daranno lo spunto per proporre momenti di spettacolo, emozione e divertimento»;*

anche avendo letto tutte le risposte fornite, l'interrogante non riesce a ravvedere «la completa disamina della questione», né tantomeno una risposta ai propri specifici e chiari quesiti;

si solleva quindi il dubbio che forse la risposta fornita all'interrogazione Crosio sia stata confusa con quella precedentemente data all'interrogazione Rampelli, visto che sono praticamente identiche, e sembra pertanto necessario provvedere ad una nuova risposta, coerente con i quesiti posti, che vengono, per facilità, di seguito riportati;

si chiede di sapere:

se, in merito all'interrogazione n.2435 Crosio e relativa risposta, vista la mancata corrispondenza fra la risposta fornita e i quesiti posti, non si ritenga di provvedere tempestivamente ad una completa disamina della questione, specificando:

se le informazioni dell'interrogante circa il costo del varietà «Le dieci cose più belle» di Veltroni (4 milioni di euro per 8 ore di messa in onda) corrisponda al vero e perché non si sia privilegiata la possibilità di sfruttare le valide risorse interne alla Rai per un abbattimento radicale dei costi;

quale cifra sia stata pattuita fra la Rai e Veltroni come compenso per l'attività di autore del varietà;

se non si ravvisino elementi di condizionamento nella scelta di siglare un contratto con un autore esterno che ha avuto in passato incarichi politici di così grande rilevanza che lo hanno portato ad avere molti contatti con la Rai;

se si ritenga opportuno evitare qualunque tipo di partecipazione di Walter Veltroni alle trasmissioni della tv generalista per evitare, visto l'evidente doppio ruolo di autore ed esponente politico, che la pubblicità al varietà si trasformi in un messaggio subliminale di propaganda politica, particolarmente inopportuna in previsione del prossimo referendum.

(512/2552)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*Per quanto concerne più specificamente la tematica del rapporto contrattuale inerente lo sviluppo del programma, si segnala che questo intercorre unicamente tra la Rai e la società di produzione Magnolia.*



*Con riferimento alle ragioni di fondo della scelta effettuata, si ritiene opportuno mettere in evidenza come Rai 1 abbia valutato positivamente il progetto relativo al programma «Dieci cose» (presentato, come anticipato sopra, dalla società di produzione Magnolia) e abbia quindi ritenuto di procedere nella sua realizzazione ritenendolo coerente con lo sviluppo editoriale dell'offerta di intrattenimento di prima serata della rete che prevede un mix di eventi, programmi seriali consolidati e la necessità di sperimentare nuovi prodotti seriali con l'obiettivo di ampliare in linea prospettica il portfolio di programmi a disposizione della rete stessa.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 9 novembre 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 20,05 alle ore 20,15.

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 20,20.*

**Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti**  
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti, accompagnato dai sostituti Procuratori nazionali antimafia e antiterrorismo, Salvatore Dolce, Cesare Sirignano e Marco Del Gaudio.

Tale audizione è dedicata alle risultanze delle missioni recentemente svolte in Canada prima dalla Commissione e poi dal Procuratore Nazionale Antimafia, nell'ambito dei compiti previsti dall'articolo 1, lettere *d)*, *e)* e *i)* della legge istitutiva.

Franco ROBERTI, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono altresì per fornire ulteriori contributi Marco DEL GAUDIO, Salvatore DOLCE e Cesare SIRIGNANO, *sostituti Procuratori nazionali antimafia e antiterrorismo*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Francesco D'UVA (*M5S*), Laura GARAVINI (*PD*) Davide MATTIELLO (*PD*), i senatori Franco MIRABELLI (*PD*), Giuseppe LUMIA (*PD*), ai quali rispondono gli auditi.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti, per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 22,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Mercoledì 9 novembre 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 21 alle ore 21,15.

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe FIORONI

*La seduta inizia alle ore 21,15.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

– richiedere all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di finanza di trasmettere documentazione eventualmente presente in atti relativa a Tullio Olivetti;

– incaricare il colonnello Occhipinti, il colonnello Pinnelli e la dottoressa Tintisona di interessare, rispettivamente, le competenti strutture della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato al fine di acquisire un analitico profilo criminale di una persona rilevante ai fini dell'inchiesta;

– richiedere al Tribunale di Milano di trasmettere copia della sentenza 8046/01 del 5 luglio 2001;

Comunica inoltre che:

– il 7 novembre 2016 il dottor D'Ovidio e la dottoressa Tintisona hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Falco Accame;

– il data 8 novembre 2016 il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, riservata, relativa a Francesco Marra;

– nella stessa data il sovrintendente Marratzu ha depositato gli indici, riservati, dei processi Moro *quater* e *quinquies*.

Comunica infine che, in relazione alla richiesta del senatore Flamigni di estrarre copia di una serie di documenti liberi, è stata autorizzata, a norma dell'articolo 3 della deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti adottata dall'Ufficio di presidenza il 14 ottobre 2014, l'estrazione dei documenti: 245/1; 339/1; 345/1; 351/1; 362/1; 393/1; 394/1; 395/1; 427/1; 432/2; 509/1; 526/1; 560/1; 591/1; 592/1; 593/1; 607/1; 610/1; 612/1; 628/1; 629/1; 639/1; 641/1; 663/1; 803/1.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che i lavori proseguano in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 23,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie**  
**professionali, con particolare riguardo al sistema della**  
**tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 9 novembre 2016

**Plenaria**  
**53ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FABBRI**

*Intervengono il segretario nazionale FILLEA CGIL, dottoressa Ermira Behri, il segretario nazionale FILCA CISL, dottor Stefano Macale e il segretario nazionale FENEA UIL, Francesco Sannino, nonché i collaboratori dottor Bruno Giordano, dottoressa Marzia Bonacci, dottor Gerardo Corea, Maresciallo Capo Massimo Tolomeo e Maresciallo Aiutante Claudio Vuolo.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori delle audizioni in oggetto sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Poiché non vi sono obiezioni resta così stabilito.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Prende la parola il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), formulando una richiesta alla quale risponde la PRESIDENTE.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione di rappresentanti di Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL, in merito ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro inerenti ai cantieri edili**

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto ai rappresentanti di Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL e introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

Il signor Francesco SANNINO e il dottor Stefano MACALE intervengono per svolgere le proprie considerazioni in merito ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro inerenti ai cantieri edili.

Prendono la parola per porre quesiti agli auditi la PRESIDENTE e i senatori BORIOLI (*PD*), BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), D'ADDA (*PD*) e SERAFINI (*FI-PdL XVII*).

La dottoressa Ermira BEHRI risponde alle predette domande.

La PRESIDENTE ringrazia quindi gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Mercoledì 9 novembre 2016

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 15**

*Presidenza del Presidente  
LAI*

*Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14,40*

**Esame della proposta di Relazione intermedia**

Intervengono il PRESIDENTE ed i senatori MUSSINI (*Misto*), BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), PAGLINI (*M5S*), FILIPPI (*PD*) e URAS (*Misto*).



## **ERRATA CORRIGE**

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 649 di martedì 8 novembre 2016, seduta n. 346 della Commissione giustizia (2<sup>a</sup>), è apportata la seguente modificazione:

*alla pagina 18, alla settima riga dopo le parole: «dell'unione civile che», aggiungere la parola: «non».*





